

2022

Luglio-Dicembre

2022

Anno 21

*Pubblicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96*

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista semestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- ***Lutto, sepoltura e cremazione di animali domestici***
- ***Sepoltura di persone di credo diverso dal cattolico***
- ***Emilia-Romagna: prima legge di valorizzazione dei cimiteri storici e monumentali***
- ***L'istituto dell'immemorale***



**EUROACT WEB SRL
EDITORE**

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Elena Messina,
Carmelo Passalacqua, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica snc
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia; 40,00 € per l'estero; 24,99 € in
formato digitale. I prezzi si intendono Iva inclusa.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie

Chiuso in redazione il 16/12/2022

INDICE**L'EDITORIALE****Gli animali domestici fra perdita, lutto e ultimo viaggio 4**
di Daniele Fogli e Manuela Pirani**RUBRICHE****Chiedilo a www.funerali.org 11**
a cura di Carlo Ballotta**DOCUMENTAZIONE****Massime di giurisprudenza 23**
a cura di Sereno Scolaro
Concessioni cimiteriali 23
Confraternite 27
Crematori 28
Diritto d'uso del sepolcro 32
Donazione organi 35
Sepulture 36
Servizi necroscopici 37
*Zona di rispetto 39***APPROFONDIMENTI****L'immemoriale 43**
di Carlo Ballotta**La sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso
da quello cattolico e le comunità straniere 50**
di Sereno Scolaro**Emilia-Romagna: prima legge in Italia sulla valorizzazione dei ci-
mieri storici e monumentali 53**
di Daniele Fogli**CULTURA****E se fosse che fossero ... ? 57**
di Elisa Boni

www.funerali.org

Circolari e risoluzioni • Norme statali e regionali • Quesiti
Giurisprudenza di settore • Notizie funerarie • Blog • Statistiche

il **SETTORE FUNERARIO** a portata di click



PREMIUM, IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO COMPLETO
tutto quello che vuoi sapere senza perderti nulla

Abbonamento PREMIUM annuale
€ 595,00 + IVA

1 QUESITO DI CONSULENZA

NON abbonato: € 240,00 + IVA

ABBONATO: € 120,00 + IVA

Pacchetti per ABBONATI

5 quesiti € 525,00 + IVA

10 quesiti € 1.000,00 + IVA

L'abbonamento PREMIUM ti permetterà di avere accesso totale alle banche dati di funerali.org contenenti norme statali e regionali, circolari e risoluzioni, giurisprudenza, quesiti, statistiche. Potrai porre quesiti specifici a prezzi agevolati e ricevere risposta in genere in tre giorni. Inoltre, ti invieremo periodicamente una rassegna degli articoli pubblicati da collaboratori specializzati nel settore funebre e cimiteriale.

PER EFFETTUARE L'ORDINE

compilare il seguente modulo e spedirlo a

Euroact Web srl 

via mail a ufficio@euroact.net oppure via fax a 0532.1911222

Listino
vigente al
31.12.2023

DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE _____

VIA _____ N° _____

CAP _____ LOCALITÀ _____ PROV. _____

TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____

C.F. _____ P.I. _____ CODICE SDI
(fattura elettronica) _____

Riservato agli Enti Locali: N. Det. /Imp./Cap. _____ N. CIG _____

Data ____/____/____

Firma _____

SÌ, ACQUISTO I SEGUENTI SERVIZI:

Abb.to PREMIUM a sito funerali.org a decorrere dal ____/____/____

☐ Annuale a € 595,00 + Iva 22% ☐ Biennale a € 1.140,00 + Iva 22% ☐ Triennale a € 1.650,00 + Iva 22%

Richiedo inoltre l'invio gratis (barrare l'opzione desiderata):

- ☐ degli articoli pubblicati (giornaliero)
- ☐ dei commenti pubblicati (periodico: ogni 1 o 2 settimane)

Se la decorrenza non viene indicata si intende dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso

Risposta a quesiti specifici

Il quesito va posto entro un anno dalla data dell'ordine

- ☐ Risposta a N. 1 quesito come NON abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 240,00 + Iva 22% (cadauno)
- ☐ Risposta a N. 1 quesito come abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 120,00 + Iva 22% (cadauno)
- ☐ Pacchetto di risposta a N. 5 quesiti (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 525,00 + Iva 22%
- ☐ Pacchetto di risposta a N. 10 quesiti (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 1.000,00 + Iva 22%

EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI: € _____, _____ (Iva inclusa) a 30 gg. data fattura tramite:

- ☐ bonifico su c.c.b. IT09 K050 3413 0100 0000 0004 257 intestato a: Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara
- (Ai soggetti **diversi dagli enti locali** viene richiesto il pagamento anticipato)

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euroact Web srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.

L'EDITORIALE

Gli animali domestici fra perdita, lutto e ultimo viaggio

di Daniele Fogli e Manuela Pirani

Gli animali domestici sono sempre più parte integrante delle odierne famiglie, concepiti quasi più come un essere umano e membri a tutti gli effetti del nucleo, per i quali al momento della morte scattano sentimenti e pensieri assimilabili alla perdita di un proprio caro umano.

Se è doloroso, infatti, separarsi dalle persone care, lo è altrettanto, per chi ama gli animali, dover dire addio a chi ha condiviso con noi momenti di gioia e di tristezza, serenità e malinconia, dispensando affetto, senza chiedere nulla in cambio, se non protezione e altrettanta comprensione.

È un dolore profondo, eppure poco riconosciuto socialmente e, spesso, tali sentimenti ed emozioni possono essere sminuiti o addirittura ridicolizzati dagli altri, tanto da indurre a vergognarsi ad esprimerli e affrontarli. E anche l'assenza di una ritualità codificata per celebrare il distacco dall'animale può contribuire ad acuire il disagio.

Gli psicologi, nel dare indicazioni comportamentali al momento del trapasso del pet, invitano a non negare il proprio dolore per poter efficacemente rielaborare il lutto nei tempi dovuti, che possono andare dai due o tre mesi.

Suggeriscono inoltre, se si sente il bisogno di parlarne, di farlo con altri amanti degli animali per evitare il rischio di essere feriti da commenti indelicati o inopportuni.

Quanto alla eventuale scelta di un nuovo cucciolo, meglio non farla subito, ma al raggiungimento della consapevolezza che il nuovo cucciolo non potrà mai sostituire l'animale perduto in tutto e per tutto.

Di aiuto può essere anche il donare vecchi giochi, cucce ed accessori a strutture come canili o gattili, dove ci si può anche dedicare ad opere di volontariato, per sgambate o come dog sitter. Gli psicologi suggeriscono anche di dire la verità ai bambini, sulla dipartita dell'animale domestico, senza dire ad esempio che è scappato, perché questo creerebbe in loro la tensione di continuare ad aspettarne il ritorno.

Diverse sono le iniziative sul tema del lutto a causa della perdita del proprio animale, intraprese a livello internazionale.

In Colombia il deputato del Partito liberale Alejandro Carlos Chacon ha presentato un disegno di legge, in base al quale i datori di lavoro sono obbligati a concedere, al dipendente che ne faccia richiesta, due giorni di ferie retribuite dopo la morte dell'animale.

La nuova normativa riconosce pertanto il legame affettivo tra gli esseri umani e i loro animali domestici, la cui morte può avere un considerevole impatto emotivo sui padroni.

A New York è possibile avere una tomba per il pet accanto a quella del padrone. Il via libera è arrivato dal governatore dello stato della Grande Mela, che permette agli animali di godere l'eterno riposo a fianco degli umani, solo se cremati, anche anni dopo la morte del padrone.

Quasi una rivoluzione se si pensa che, fino ad oggi, i padroni non avevano altra scelta legale se non quella di accompagnare i resti del proprio animale domestico in un cimitero dedicato.



Attualmente all'Hartsdale Pet Cemetery nella contea di Westchester, che accoglie 80 mila tra cani gatti, tartarughe e porcellini d'india, ogni anno, dai cinque ai sette padroni vengono sepolti accanto al loro animale. Unici limiti fissati: nessun cimitero è obbligato ad accettare animali e i cimiteri religiosi ne sono esentati e le norme su cosa si intenda per animale da compagnia sono abbastanza vaghe, così da includere anche rettili, uccellini ed invertebrati.

In Italia, l'obbligo di segnalazione della morte pet deve avvenire entro 3 gg all'ufficio Anagrafe canina del Comune di residenza, pena l'irrogazione di sanzioni.

Se il luogo di morte dell'animale consente la sepoltura in terra, vi può provvedere direttamente il proprietario, anche se alcuni regolamenti indicano che il terreno di seppellimento deve essere di proprietà del detentore dell'animale. Inoltre, spesso è previsto l'obbligo di acquisizione di un certificato veterinario, che escluda il rischio di contagio da malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali.

Secondo la prassi l'animale morto andrebbe poi collocato in un contenitore di materiale biodegradabile (legno, cartone) con opportuno spessore e impiegando sul fondo del contenitore materiali in grado di assorbire e trattenere liquidi.

Se invece l'animale muore in un ambulatorio veterinario, è possibile fruire del servizio di smaltimento.

Infine, il proprietario può rivolgersi alle strutture preposte o per richiedere l'incenerimento cumulativo, o la cremazione individuale o il seppellimento delle spoglie in un cimitero per animali.

L'Accordo Stato Regioni del 6 febbraio 2003 sul benessere degli animali da compagnia e sulla pet-therapy, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2003 ha delegato Regioni e Province autonome alla realizzazione di cimiteri per animali da compagnia ed i Comuni alla definizione dei requisiti strutturali e funzionali di tali impianti.

Solo più di recente stanno emergendo anche richieste di sepoltura in uno stesso luogo di umani e di animali da compagnia e, quindi, nel cimitero tradizionale.

Tra l'altro i cimiteri italiani sono anche – molto spesso – luoghi vietati all'ingresso dei cani "vivi".

Una delle prime sperimentazioni in tal senso risale al 2015 quando, al cimitero di Staglieno a Genova, si autorizzò l'apertura agli "amici a quattro zampe", in accompagnamento ai propri padroni a far visita ai defunti.

Il comune dava questa possibilità per 12 giorni all'anno in 31 dei 35 cimiteri comunali (esclusi quelli aperti solo nei festivi), con la presenza di associazioni animaliste dislocate nei diversi cimiteri, per fornire informazioni agli utenti, oltre all'occorrenza per la raccolta delle deiezioni a chi ne fosse sprovvisto.

Inoltre, sebbene qualcuno nutra ancora dubbi sull'autenticità del lutto degli amici a quattro zampe, molti esperti ritengono che i nostri animali domestici soffrano dopo la morte di una persona o di un altro animale a loro cari. Ci sono storie struggenti di animali, in tal senso.

Famosa è la storia di Hachiko, un Akita nato in Giappone negli anni '20 che, ogni sera, usciva di casa per accogliere il suo padrone in una stazione di Tokio e che continuò a farlo anche dopo la morte dell'uomo per circa dieci anni.

Ogni giorno, per dieci anni, anche se gli avevano trovato un'altra casa con un'altra famiglia, fuggiva per andare di fronte alla stazione, in attesa di vederlo scendere dal treno.

Una sua riproduzione è in mostra al Museo Nazionale di Natura e Scienze di Tokyo, mentre alla stazione di Shibuya c'è una statua in bronzo in suo onore, posizionata dove il cane attendeva il suo padrone ogni sera.



In Scozia John Gray, un guardiano notturno, per avere compagnia durante le lunghe sere d'inverno, assunse come compagno un piccolo Skye Terrier, Bobby, che lavorò insieme all'uomo per anni fino alla morte del padrone.

Bobby, però, si rifiutò di lasciare poi la tomba del suo padrone, anche nelle peggiori condizioni atmosferiche.

Il custode del cimitero tentò in molte occasioni di allontanarlo, ma alla fine dovette arrendersi e gli costruì un riparo, affinché potesse continuare la sua veglia.

Per quattordici anni il cane ha continuato a sorvegliare la tomba, fino alla sua morte. Anche in questo caso una statua in suo onore fu successivamente inaugurata di fronte al cimitero.

Più recentemente è rimasta famosa la foto del cane dell'ex presidente George Bush, Sully, che veglia la bara sconsolatamente. Il presidente soffriva di Parkinson e aveva ricevuto Sully come dono da parte dell'organizzazione no profit Americàs VetDogs. Il cane lo assisteva, dandogli aiuto in diverse attività.

Sully è poi tornata all'Associazione, per cominciare un nuovo lavoro con le truppe in terapie fisiche e comportamentali al Walter Reed National Military Medical Center.

Oggi esistono anche prove scientifiche del dolore di cani e gatti, ma anche di altri animali domestici comuni come conigli, cavalli e uccelli.

Ci sono alcuni segnali di sofferenza comuni. In generale, un esemplare potrebbe smettere di mangiare o mangiare di meno, non giocare, gironzolare avvilito alla ricerca del suo amico – con muso basso e con la coda tra le gambe – o essere apatico e non interessato a fare granché. O, al contrario, gli animali in lutto potrebbero controllare ossessivamente i posti in cui i loro amici erano soliti dormire o rilassarsi, richiedere più attenzioni e affetto, uggiolare o miagolare più del solito.

Il lutto nei cani poi ha più a che fare con la routine, che con emozioni particolarmente radicate. Il posto che l'altro animale o che la persona occupa nel cuore del cane, è spesso influenzato dalle abitudini. La cosa più importante per aiutare un animale ad affrontare la perdita è esserci, con la presenza ed il tempo.

Per quanto riguarda la modalità di sepoltura legata ai cimiteri degli animali. Altrettanto importanti sono gli aspetti di tutela dell'ambiente e della salute pubblica che possono derivare dalla "sepoltura" di una gran quantità di animali da compagnia in un luogo deputato, definito come "cimitero di animali".

Quasi del tutto inesistenti sono invece i pericoli per la pubblica salute, come anche di quella degli animali, quando le spoglie mortali sono sotto forma di ceneri. In tal caso possono sussistere pericoli solo nel caso di incenerimento di spoglie mortali contaminate dal punto di vista radioattivo, situazione del tutto eccezionale e, in genere, nota a priori.

Nel quadro descritto manca, dunque, una legge nazionale sui cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione che fissi i principi statali lasciando, nel rispetto della ripartizione della potestà legislativa ex art. 117 Cost., la normativa attuativa alle regioni.

Ad oggi molte regioni hanno legiferato, da ultimo la Lombardia con L.R. 21 ottobre 2022 n. 20 che presenta il quadro più articolato delle possibili caratteristiche relative al tema.

Sul lutto degli umani nei confronti dei propri animali deceduti, in questi ultimi anni si è assistito ad una vera e propria escalation e oggi, anche in Italia, è possibile onorare la memoria di Fido e tutti gli altri animali domestici con un vero e proprio funerale a regola d'arte.

In una delle agenzie nata a tale scopo, i costi variano tra i 400 e i 2.000 euro a seconda della funzione richiesta e il "funerale per animali" contempla tutti i servizi dei funerali per esseri umani: dal carro funebre studiato per gli animali domestici alla bara appositamente realizzata.



Gli operatori, reperibili ad ogni ora per tutti i giorni della settimana, arrivano direttamente a domicilio, prendendosi cura di tutti gli aspetti del funerale, fiori compresi, dando la possibilità ai padroni di organizzare una piccola cerimonia per l'ultimo saluto al proprio amico.

È possibile anche assistere all'incenerimento non più, come in passato, cumulativo, ma come una cremazione singola, che prevede la restituzione delle ceneri, all'interno di un'urna.

Per ricordare e far ricordare a tutti il proprio animale domestico deceduto si sono anche creati diversi siti, nel corso degli ultimi anni, come www.critters.com o MyDear.it che, oltre a condividere i propri affetti scomparsi con parenti, amici e conoscenti, prevedono l'invio di dediche virtuali con testi, immagini e informazioni sulla vita dei pets scomparsi.

Il cimitero per animali è l'altro luogo, protetto e a norma di legge, per seppellire le spoglie del defunto animale domestico.

Gli stessi cimiteri per animali offrono differenti servizi, dal rilascio della Certificazione Veterinaria, alla manutenzione della tomba, con la finalità di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti e di realizzare un sistema cimiteriale per gli animali, idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Oggi i cimiteri per gli animali in Italia superano la trentina. Tra i tanti ci sono Il Fido Custode, nel Parco Sud di Milano; Dignipet in Toscana con il suo Parco dei ricordi, Valle degli affetti in provincia di Pescara, Il Giardino di Artemide a Reggio Calabria, il Parco Beato un prato immerso nelle campagne di Zagonara di Lugo (RA), il Cimitero Animali di Caserta, i Due Trulli a Bari, La Cuccia a Sassari, il Parco degli affetti ad Aulla in Lombardia, che è stato il primo cimitero in assoluto, anche comunale e dedicato anche ai randagi. A Roma, in zona Portuense, si può trovare il cimitero comunale degli animali "Casa Rosa". La sua origine è antica visto che Antonio Molon, il padre del proprietario Luigi, si occupò negli anni Venti di seppellire la gallina che Benito Mussolini e donna Rachele tenevano a Villa Torlonia come animale domestico e con la quale giocavano i figli Bruno, Vittorio e Romano. Successivamente furono seppelliti lì il cane di Sandro Pertini, i gatti di Anna Magnani.

Lo scorso aprile 2021 è nata anche AISFA PET, la prima Associazione di categoria specifica per le imprese che operano in tutti gli ambiti dell'intera filiera nazionale, nel settore funebre dedicato agli animali da compagnia.

Il settore sta suscitando un forte interesse anche nel nostro paese, determinato anche dall'elevato numero di animali d'affezione posseduti, che ci vede al secondo posto in Europa.

AISFA PET è un organismo voluto e costituito dagli stessi imprenditori operanti in questo campo, al fine di ottenere una propria rappresentanza competente e risultati concreti.

Attualmente il settore è ancora caratterizzato da normative particolari, talvolta farraginarie, create per altri scopi e adattate a questi servizi, come la normativa sanitaria, che in alcuni aspetti si unifica e si sovrappone a quella ambientale, creando confusione e difficoltà operative.

In questo ambito già operano in Italia centinaia di imprese professionali, che erogano servizi dedicati quali impianti crematori, cimiteri, agenzie, produttori di beni e servizi, in considerazione del fatto che il lutto per la perdita di un animale da compagnia è, nella fattispecie, equiparato a quello per la perdita di un familiare.

Per questo motivo, fra le proposte, da sottoporre alle istituzioni e al governo, vi sono la riduzione dell'IVA e la detraibilità di queste spese funebri, visto che tali imprese sono state inserite nello stesso codice ATECO delle imprese funebri per umani.



Inoltre, si richiede l'abrogazione di una deroga al Reg. CE 1069/2009, per adeguare l'Italia al resto d'Europa, nella garanzia di una migliore tutela dell'ambiente e di una maggiore dignità per gli animali da compagnia nel fine vita, così come avviene per gli esseri umani.

Infine, l'Associazione ritiene fondamentale che gli enti preposti, come le ASL territoriali, svolgano mirate azioni di controllo, volte a scongiurare ogni tipo di attività illecite, che potrebbero mettere a rischio la salute pubblica e l'ambiente.

Il lutto, anche per gli animali, funziona poi in due sensi. E bisogna pertanto considerare pure il caso in cui sia il padrone a decedere – soprattutto in nuclei monofamiliari – lasciando soli i pets. Spesso questi animali perdono contemporaneamente il loro compagno umano e la loro casa. Il resto di famigliari, amici e parenti spesso li rifiutano, portandoli in gattili, canili o altri ricoveri per animali.

Secondo la Lega Nazionale per la Difesa del Cane, la pandemia da Covid ha reso orfani tanti animali e l'Associazione se ne sta prendendo cura, accogliendoli nei rifugi o nelle case dei volontari, sperando in nuove adozioni.

Questo ha fatto sì che il destino del proprio animale domestico (post prematura mortem del padrone) sia diventato motivo di preoccupazione per molti proprietari di pets.

Negli Stati Uniti è in crescendo la “moda” tutta stelle e strisce di includere gli animali di casa direttamente nel proprio testamento, per garantire loro la prosecuzione di una vita adeguata alle loro esigenze.

Mentre in Italia, al momento, cani e gatti non possono essere beneficiari del testamento.

E, considerato che un italiano su tre ha un animale domestico, in molti si chiedono quale destino attenda i propri pets quando il padrone non ci sarà più.

Gli animali domestici, infatti, sono considerati un bene, al pari di un oggetto, e alla morte del proprietario entrano a far parte dell'eredità. Nulla toglie che, successivamente all'accettazione dell'eredità, si possa alienarli o darli via. Tantomeno è possibile vigilare sul fatto che l'animale sia trattato bene o che, addirittura, non sia vittima di maltrattamenti.

Il divieto di abbandono è stato, comunque, uno dei primi principi, insieme al divieto di crudeltà ed atti di maltrattamento, ad affermarsi nella legislazione predisposta in tutela degli animali. La Legge quadro 281/1991 (in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) condannava moralmente tali atti, promuovendo allo stesso tempo la tutela e la cura del loro benessere.

Più tardi, con la Legge n. 189 del 2004, sono stati introdotti, tra gli altri, il reato di abbandono e di maltrattamento di animali.

Il primo, previsto e punito dall'art. 727 c.p., punisce chiunque abbandoni l'animale domestico (o che abbia acquisito le abitudini della cattività), con l'arresto fino ad un anno, o con una multa che giunge fino a 10.000 euro.

Nel testamento si può tuttavia disporre che una persona o un'associazione si prenda cura del proprio animale ed, eventualmente, è possibile destinare al prescelto un lascito perché se ne faccia carico, sia sotto forma di somma di denaro, ma anche come polizza vita o bene di valore. Non è necessario depositare il testamento dal notaio; è sufficiente scrivere le proprie volontà su carta, a mano, aggiungendo nome, cognome, la data, la firma, i dati del beneficiario e l'oggetto del lascito, con testamento olografo.

È sempre meglio indicare che il beneficiario avrà diritto al lascito, a condizione che si prenda effettivamente cura dell'animale. Si può anche nominare un esecutore testamentario affinché controlli che le volontà vengano rispettate e che, in caso contrario, ne possa denunciare la violazione.



Chi ha eredi diretti, e cioè figli, genitori, coniugi, dovrà aggiungere che l'eventuale lascito a un soggetto estraneo viene disposto nel rispetto delle quote legittime di eredità che, per legge, spettano loro.

In assenza di testamento, (o laddove sia nullo, annullato o abbia statuito solo su una parte del patrimonio) troveranno invece applicazione le norme sulla successione legittima.

Tra le associazioni cui si può lasciare il proprio pet prevedendo un lascito c'è, ad esempio, la Lav. Alla Lega Antivivisezione si può richiedere in merito una consulenza gratuita o una bozza di testamento (lav.it/sostienici/testamenti; tlasciti@lav.it).



CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE		
REGIONI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	
Val d'Aosta	–	
Piemonte	▪ Legge regionale 7 aprile 2000, n. 39 ▪ Regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 5 ▪ Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1	
Lombardia	Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, art. 30 Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 20	
Veneto	D.G.R. 7 febbraio 2006, n. 243 (Allegato A, art. 9) D.G.R. 10 aprile 2018, n. 422	
Friuli V.G.	Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26	
Trentino A.A.:	▪ Provincia autonoma di Bolzano	–
	▪ Provincia autonoma di Trento	–
Liguria	Legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, art. 16 Legge regionale 10 luglio 2020, n. 15	
Emilia-Romagna	Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, art. 7	
Toscana	Legge regionale 20 gennaio 2015 n. 9 D.P.G.R. 19/10/2016, n. 73/R	
Marche	Legge regionale 1° febbraio 2005, n. 3, art. 10 Legge regionale 9 maggio 2019, n. 10	
Umbria	–	
Lazio	Legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, art. 7	
Molise	–	
Abruzzo	Legge regionale 7 maggio 2007, n. 9	
Puglia	Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8	
Basilicata	Legge regionale 31 maggio 2016, n. 11	
Calabria	–	
Sicilia	Legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, art. 23	
Sardegna	–	





OrthoMetals. è una ditta olandese, certificata ISO 9001 e ISO 14001 e in possesso delle specifiche autorizzazioni ad operare, che può provvedere al riciclo. Già serve oltre 1.250 crematori, sia nel continente europeo che in USA, Canada e Australia, con una tecnologia di separazione ed estrazione collaudata da 15 anni di attività.

Noi Ricicliamo

Noi ricicliamo per salvare il nostro ambiente

Il riutilizzo efficiente dei materiali determina un risparmio energetico e salva il nostro ambiente. Il riciclo è quindi la strada del futuro. Vi invitiamo a prendere parte alla nostra soluzione 'verde'.

Tutti i metalli risultanti alla fine del processo di cremazione vengono riutilizzati nel modo più adatto al fine di ridurre l'impatto sul nostro ambiente. Questo include il riciclo sensibile di impianti ortopedici e residui metallici, in conformità con le leggi in vigore. Periodicamente, raccogliamo tutti i metalli recuperati per poi portarli ad un punto centrale di trattamento. Forniamo la logistica per raccogliere e trasportare gratuitamente tutti i resti metallici e gli impianti ortopedici.



- Il riciclo dei rifiuti metallici provenienti da un crematorio avviene con la loro fusione indistinta delle varie tipologie metalliche che si riescono a recuperare.
- Anziché un costo per lo smaltimento e uno spreco di materiali, si ha un ritorno economico e si recuperano materiali talvolta rari (si pensi che talune protesi sono in titanio e altri minerali sempre più difficili da trovare nel nostro pianeta).
- La cifra che il crematorio recupera dal riciclo può essere destinata:
 - in beneficenza (fruendo tra l'altro degli sconti fiscali corrispondenti) e veicolando una immagine positiva all'utenza;
 - in miglioramento delle garanzie ambientali o di tracciabilità (su cui c'è sempre una attenzione da parte della popolazione);
 - altro a scelta.

Altre informazioni

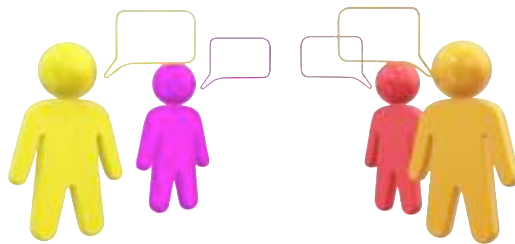
➡ <https://www.euroact.it/riciclo-da-orthometals/>

Chi contattare in Italia

➡ **Euro.Act srl** ☎ 0532.1914212 ✉ riciclo@euroact.it

*Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Aut. n. BO22746
Categoria 8/F (Intermediazione senza detenzione di rifiuti)*

Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



M. scrive il 04/07/2022 alle 11:06:

Buongiorno, è possibile inserire all'interno di loculo in concessione, attualmente libero, un'urna cineraria "vuota" (i famigliari hanno optato per la dispersione del congiunto), volendo essere solo a ricordo e collocando anche la lapide con le epigrafi (specificando a ricordo)?

Risposta:

L'ipotesi prospettata pare irrealizzabile, o quanto meno poco legittima, se non nella parte della dedica con epigrafe.

Nel merito: si tumulano le spoglie mortali di una persona umana (tra un po'avremo anche la tumulazione per animali d'affezione, forse!) in qualunque stato (definitivo o intermedio) esse si trovino (cadavere, parti anatomiche riconoscibili, resto mortale, ossa, ceneri).

Non si possono, quindi, tumulare contenitori per spoglie mortali vuoti: perché quest'incongruenza avrebbe riflessi su un futuro a noi remoto (e per questa ragione noi contemporanei tendiamo a sottovalutare gli effetti di questa piccola trasgressione, come sembrerebbe) e sull'anagrafe mortuaria.

I morti sono tutti registrati sin dal loro ingresso in cimitero, allo scadere della concessione chi mai potrà ricordare di quell'urna vuota ivi deposta come cenotafio e non *corpore praesenti*?

Sottrazione di spoglie mortali, negligenza nella compilazione quotidiana dei registri cimiteriali? Gli interrogativi sarebbero infiniti e non di facile soluzione per i posteri!

Molto più ammissibile il ricordo su lastra tombale precisando come questa volta davvero le ceneri non siano fisicamente presenti.

Si ricorrerà necessariamente a formule linguistiche più velate come "In Spirito" + nome e cognome del defunto.



F. scrive il 16/07/2022 alle 21.26:

Buonasera, corrisponde al vero che attualmente le salme devono essere preparate (lavate e vestite) dall'Agenzia Funebre e che le varie fasi (preparazione, incassamento e chiusura) si svolgano senza i parenti?

Recentemente sono stato coinvolto in un lutto avvenuto in abitazione e aver lasciato preparare la salma agli addetti anziché dai parenti e non essermi stata data la possibilità di vedere l'incassamento e la chiusura (avvenuti a porte chiuse con solo gli addetti) mi ha lasciato un forte senso di smarrimento e rancore, come se avessi subito un furto o come se avessi abbandonato la persona cara nel mani di estranei e ciò mi sta complicando l'elaborazione del lutto, come invece non è avvenuto in altri casi passati.

Risposta:

La presenza e, se si vuole, la compartecipazione dei famigliari più stretti alla pia pratica della vestizione mortuaria, sarebbe per certi versi anche auspicabile, fatti salvi i casi di morte in seguito a malattia infettivo-diffusiva.



In molte comunità straniere professanti culti non cattolico-romani (Ortodossi, Musulmani, Ebrei ...) è tradizione, dovere religioso e uso comune almeno assistere alle operazioni di composizione della salma.

Se le autorità sanitarie, pertanto, non hanno nulla da obiettare ... nulla osta e si proceda pure. È possibile, anzi forse serve, anche dopo i primi momenti di sgomento e sacro orrore verso la morte, a sciogliere la tensione, a capire meglio l'ineluttabile realtà del decesso di una persona, vista e sentita in tutta la sua fragile materialità di corpo vuoto, ormai esanime. Certo ... ci vuole anche stomaco perché i fenomeni post mortali – in sé naturalissimi per i non addetti ai lavori – possono riuscire, a volte, molto duri da accettare.

Lo scolorar del sembiante come direbbe il Leopardi, rappresenterebbe in sé il problema minore (un poco di maquillage e si risolve tutto) però, oggettivamente certe scene (e non mi dilungo oltre) sono un po' crude e rudi, soprattutto su soggetti psicologicamente deboli ed affranti da un lutto appena consumatosi. Sfatiamo un mito negativo: non c'è nessun bisogno di slogare articolazioni o spezzare ossa affinché il defunto sia abbigliato; ci sono modalità molto soft e delicate per manipolare gli arti; quindi, la questione proprio non si pone.

Tutto ciò da un punto di vista squisitamente neutro e di osservatore esterno, in realtà giuocano principalmente due altri fattori:

a) il tempo (spiegare prima al dolente ogni singola operazione, dalla tolettatura alla deposizione nella cassa, per coinvolgerlo maggiormente, comporta un dispendio enorme di energie e risorse e la tempistica è sempre più compressa nella vita di un'impresa funebre.

b) l'incapacità congenita (come vizio professionale!) di saper comunicare, tipica di noi becchini *old style*. Della serie lasciateci lavorare e non disturbate il manovratore! Atteggiamento sì spocchioso, ma che – di fondo – tradisce una pesante paura di parlare apertamente della morte e dei suoi risvolti medico-legali.



G. scrive il 20/07/2022 alle 22.34:

Oggi abbiamo disperso le ceneri di nostra mamma presso il giardino del ricordo a Lambrate. Sapete dirmi se è un luogo sacro e se la chiesa lo considera adatto?

Risposta:

Il giardino delle rimembranze è un'area entro il perimetro cimiteriale; dunque, si tratta di terra comunque consacrata.

Per la dispersione, in genere, la Chiesa Cattolica ha una posizione molto critica, si veda la recente istruzione *"Ad Resurgendum Cum Christo"* in cui si deprecava con toni più o meno sfumati questa pratica funebre, specie se in natura, all'aperto, per non ingenerare false credenze panteistiche. Sin qui le norme canoniche.

Le ceneri dovrebbero quindi esser preferibilmente solo tumulate in un sepolcro privato.



M.M. scrive il 27/07/2022 alle 2.27:

Può essere effettuata una dispersione di ceneri in mare con una previsione quel giorno di mare mosso e forza vento 4, temperatura 5 gradi, nel periodo natalizio, precisamente il quarto giorno dei cinque "santi giorni natalizi"? Visto che la scala Douglas dice nelle note che a mare mosso "tutto quello che in polvere in mar vien gettato si alza"?

Risposta:

Nel caso rappresentato si precisa che qualcuno ha effettuato una dispersione in mare in un giorno proibitivo per condizioni climatiche avverse. Ciò è legittimo?

La dispersione delle ceneri è e deve necessariamente esser autorizzata, non solo in modo nominalistico e formale, ma con particolare attenzione anche al luogo ove essa avverrà agli effetti concreti.

Per dispersione ceneri in alto mare il dettato della L. n. 130/2001 non è, in sé stesso, esaustivo, quando enumera le cause ostative.

È bene, quindi, avvisare o comunque richiedere un feed back alle autorità marittime prima di procedere, quando e soprattutto la relativa autorizzazione dovesse esser formata e perfezionata in un Comune diverso (solitamente quello di decesso, su base regionale) dal Comune nel cui distretto amministrativo le ceneri saranno sversate tra le onde.

Il T.A.R. Toscana, in una memorabile sentenza sulle competenze geografiche ad autorizzare la dispersione ceneri in natura, si è spinto oltre, rilevando anche per le ceneri umane (che sono materia inerte e



minerale= frammenti ossei calcinati e poi polverizzati) profili igienico-sanitari.

Senza rincorrere al Giudice Amministrativo, possiamo semplicemente chiederci se sia opportuno, dignitoso e confacente al sentimento di pietà verso i defunti sversare le ceneri in mare in un giorno di maltempo.



C. scrive il 06/08/2022 alle 16.18:

Buongiorno, sono un funzionario dei Servizi Cimiteriali e volevo chiedere come mai le agenzie funebri del Piemonte non rilasciano il verbale di chiusura feretro. Ieri è arrivato un cadavere da Torino, in Sicilia, senza verbale di chiusura feretro. Ho contattato l'agenzia che si è occupata del trasporto la quale mi ha detto che nel Comune di Torino operano in questo modo. Ma se si opera su un D.P.R. nazionale com'è possibile? Grazie anticipatamente della sua risposta

Risposta:

In breve: c'è un bug di sistema nell'impianto della normativa sul trasporto funebre: manca il riscontro – *feed back* tra il Comune che autorizza e quello di destinazione ultima del trasporto stesso.

Torino ha rilasciato, con ogni probabilità, i titoli minimi del trasporto fuori regione, dove è parimenti presente l'obbligo della verifica feretro (Paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993); cambiano – come al solito – le rispettive competenze in base alla Legge Regionale.

Le certificazioni sanitarie (= verbale chiusura) ex art. 49 D.P.R. 445/2000 non sono surrogabili con atti prodotti da soggetti terzi rispetto alla A.USL (o comunque denominata).

Quindi, l'impresa funebre non dice proprio il vero (giusto per lavarsi le mani dal problema?) perché laddove essa stabilmente operi (Piemonte?) redigere e sottoscrivere il c.d. "verbale" è compito/obbligo proprio dell'impresa funebre – in forza di specifica norma regionale – ma la stessa impresa funebre di Torino non è legittimata al rilascio di un verbale che sottopone anche a conseguenze penali (mai dimenticare ciò!), perché esso, ai sensi del vigente D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, spetta di diritto alla vigilanza sanitaria (pubblica autorità), e non è materia di impresa funebre.

Siamo al paradosso, ma si dovrebbe procedere così: Se il feretro, all'arrivo in cimitero, ad un primo esame non risulta provvisto dei titoli necessari si presenta rapporto, in senso gerarchico, sino al responsabile del servizio, mentre la bara sosterrà "in transito", presso la camera mortuaria del cimitero di arrivo).

Avvisate le rispettive autorità e locale A.USL (Comune di Torino da cui è partito il trasporto sopra tutto) bisogna loro rappresentare il problema di un feretro che sottoposto al controllo di routine, è risultato privo del "verbale di chiusura" di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

Si valuti, dopo aver attentamente approfondito e ponderato, se elevare eventuali sanzioni e segnalare alla Procura della Repubblica la possibile omissione in atti di ufficio.



P. scrive il 10/08/2022 alle 17.59:

Per estumulare un defunto del 1978, devo informare la ASL? Grazie.

Risposta:

Dipende dalla normativa regionale (e in taluni casi pure comunale) vigente nel suo territorio.

Se la regione ha tolto l'obbligo di presenza di personale ASL all'estumulazione, la competenza resta al sindaco che con ordinanza regola le estumulazioni. Oppure vi possono essere norme specifiche nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Se non è stata tolta con norma regionale l'obbligo di presenza resta la competenza dell'ASL alla presenza per ogni estumulazione.



N. scrive il 21/08/2022 alle 10.33:

Si può trasportare un cadavere in ambulanza? Cadavere morto in ospedale e per trasporto interno da luogo del decesso alla camera mortuaria quindi all'interno del nosocomio stesso.

Nel caso fosse possibile c'è bisogno di accorgimenti e/o presidi particolari per il trasporto, oppure si può utilizzare la barella in dotazione della ambulanza.

Una volta eseguito il trasporto, l'ambulanza può effettuare immediatamente il trasporto di un paziente o c'è la necessità di sanificazione del vano sanitario? Grazie.



Risposta:

Salme e cadaveri vanno trasportati con appositi veicoli, sostanzialmente carro o furgone chiuso, con il vano per il trasporto salma, facilmente sanificabile ed igienizzabile grazie al suo rivestimento interno, impermeabile agli eventuali liquidi cadaverici rilasciati durante le fasi del trasferimento, e quindi, lavabile all'occorrenza.

L'ambulanza, pensata principalmente per il trasporto di soccorso dei vivi, non è mezzo idoneo.

Il trasporto dal reparto ospedaliero al servizio mortuario della struttura sanitaria avviene con cassone, anch'esso realizzato solitamente in metallo (senza nessun pregiudizio per altre soluzioni tecniche) per riuscire impermeabile almeno ai liquidi che per gravità si depositerebbero sul fondo.

Il cassone di cui sopra è comunemente adoperato nei c.d. recuperi/raccolta salma incidentata, da sinistri stradali, ad esempio, morti violente, casi al vaglio dell'autorità giudiziaria per i quali sia stato disposto il trasporto necroscopico dalla Pubblica Autorità ...

La commistione morti e vivi non è, dunque, ammissibile!



A. scrive il 23/08/2022 h 11.36:

Essendo stata convivente e non avendo beni in comune mi tocca pagare ugualmente le spese del funerale? Grazie

Risposta:

Le spese funebri – quelle cioè sostenute per la bara, il funerale e la tumulazione, nonché le relative tasse – sono un debito che cade sul patrimonio ereditario e, di conseguenza, sugli eredi.

Quindi, a dover pagare le spese funebri sono gli eredi, ciascuno in proporzione alla propria quota di eredità.

A miglior chiarimento: a dover pagare le spese funebri sono solo coloro che accetteranno l'eredità.

Se chi ha pagato (in tutto o in parte) tali costi decide in un secondo momento di rinunciare all'eredità, ha diritto di ottenere il rimborso di quanto versato dagli altri eredi.

Il rimborso però non spetta se si tratta di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.

La legge prevede la possibilità di detrazione delle spese funebri. Il beneficiario della detrazione è chi

che sostiene materialmente la spesa anche se si tratta del decesso di un soggetto che non è un familiare (ad esempio il convivente).

L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è di 1.550 euro per ciascun decesso (detrazione massima pari a 294 euro), anche se la spesa è ripartita in più anni.

La spesa, entro il limite suddetto, può essere detratta in modo frazionato da più persone se a pagare le spese funebri sono più eredi.

A tal fine occorre che nel documento contabile sia riportata la ripartizione della spesa sottoscritta dall'intestatario del documento.

Concludendo, se non è erede non è obbligata al pagamento delle spese funebri.



D. scrive il 23/08/2022 h 14.38:

Se la dispersione nel luogo indicato per iscritto all'associazione cremazionista dal defunto, non fosse più possibile dopo il decesso, per la materiale o giuridica indisponibilità sopraggiunta di quel luogo, le ceneri potrebbero essere comunque disperse in altro sito?

Risposta:

Due le condizioni poste dal *de cuius* per la sistemazione definitiva e postrema delle proprie ceneri: siano esse disperse e sversate in particolare in un punto specifico del paesaggio.

Se non è più tecnicamente fattibile ottemperare ad una delle due disposizioni, per impossibilità sopravvenuta, saremmo all'impasse.

In realtà, per il principio del *favor testamenti* (trattasi pur sempre di disposizioni testamentarie non patrimoniali) si applica estensivamente l'art. 1367 Cod. Civile, ragion per cui si adempirà la volontà di dispersionista, senza dubbio.

Per il sito, invece, si potrebbe optare per un *locus amenus* posto nelle vicinanze, o finitimo, o infine scelto dai famigliari più stretti.

In ultima analisi e per default le ceneri saranno sparse non in natura, ma in cimitero nel giardino delle rimembranze o, ancor più legittimamente, nel cinerario comune, essendo quest'ultimo la destinazione ultima ed irreversibile delle ceneri, alternativa alla dispersione *exta moenia coemiterialia*, ovvero fuori del recinto cimiteriale.





M. scrive il 26/08/2022 alle 11.47:

Una famiglia richiede se è possibile cremare una parte anatomica riconoscibile (arto) e successivamente avere in affido le ceneri a casa per un futuro ricongiungimento alla salma? ... se fosse possibile questa procedura, chi autorizza l'operazione?

Se questa ipotesi non fosse percorribile, sarebbe possibile in alternativa disperdere le relative ceneri?

Risposta:

Per quanto eccentrico e stravagante possa parere, chi subisce l'amputazione può decidere sulla sorte della parte anatomica riconoscibile prodotta dall'intervento chirurgico, sino al punto (atti di disposizione su di sé ex art. 5 Cod. Civile?) di poter disporre finanche delle ceneri derivanti dalla cremazione dell'arto o porzione dello stesso mutilato.

La cremazione della parte anatomica riconoscibile è autorizzata dai soggetti istituzionali individuati dall'art. 3 D.P.R. 254/2003, mentre l'autorizzazione a quest'improprio affido delle proprie ceneri competerà pur sempre al Comune dove l'urna sarà stabilmente conservata.

La dispersione è la forma postrema ed irreversibile per la sistemazione definitiva delle ceneri, segue lo stesso iter: ovviamente non sceglie la famiglia, ma la diretta persona interessata (quando semmai sia nelle condizioni psicofisiche idonee per l'esercizio di un diritto di disposizione personalissimo ed alquanto atipico. Nel caso di disinteresse, invece, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate in cimitero per inumazione, anche massiva, o cremazione.



D. scrive il 09/09/2022 alle 13.15:

Scrivo dalla Sicilia, provincia di Palermo, sono in possesso di una concessione perpetua di un loculo cimiteriale del 1924, con relativa ricevuta vidimata dal Comune allora. Ad oggi mi viene detto dal Comune che l'anno prossimo scadrà la concessione perché secondo il D.P.R. 285/1990 le concessioni perpetue sono state trasferite tutte a 99 anni e loro ne hanno tenuto conto nel loro nuovo regolamento di polizia mortuaria del Comune. Questo D.P.R. è realmente retroattivo? (Parliamo di una concessione del 1924) Ha davvero modificato la durata delle concessioni a 99 anni? Se no cosa posso fare

per oppormi alla decisione del comune? Addurre sentenze Tar o qualche riscontro a supporto dell'argomento? Grazie in anticipo?

Risposta:

Solito vecchio problema, in realtà alcuni errori tecnici della comunicazione tra P.A. ed il privato cittadino possono riuscire invero alquanto fuorvianti. Per Il D.P.R. 285/1990 le concessioni perpetue rimangono tali (= intangibili!) cioè eterne, solo in caso di soppressione del cimitero esse si trasformano di default in 99ennali.

Sbagliano ad invocare, quindi, il regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato, appunto, con D.P.R. 285/1990.

Piuttosto, sulla scorta di alcune pronunce di svariati T.A.R., emesse proprio a causa di contenziosi sulla "durata" delle concessioni perpetue, si sta diffondendo la tendenza ad inserire, in sede di novella al regolamento comunale di polizia mortuaria, una norma che sostanzialmente così dovrebbe disporre: "Tutte le concessioni cimiteriali perpetue sono d'imperio tramutate in concessioni 99ennali".

Il ragionamento è semplice: se i sepolcri privati dati in concessione appartengono, per attrazione, al demanio cimiteriale (= suolo in cui sorgono), la perpetuità è incompatibile con il regime cui sono sottoposti i beni demaniali (inalienabili e non usucapibili) perché essa costituirebbe un occulto diritto di proprietà di un privato su un'utilità pubblica (= lo spazio cimiteriale) posta dal legislatore a servizio della comunità locale tutta.

Personalmente si ritiene che questa decisione, discutibile nella forma *juris* di un semplice regolamento municipale di polizia mortuaria, sia alquanto opinabile, in quanto solo una Legge dello Stato potrebbe modificare unilateralmente un rapporto giuridico già in essere, regolarmente contrattualizzato nell'atto concessorio, soprattutto se riguardante la concessione di sepolcro privato a tempo indeterminato.



M. scrive il 14/09/2022 h 14.48:

Volevo chiedere un'informazione. La mamma, concessionaria del loculo, è defunta ed è subentrata come concessionaria mia sorella. Ora c'è la necessità di mantenere il tutto; noi restanti fratelli abbiamo l'obbligo di partecipare a tale spesa?



Risposta:

Dipende dai Vostri rapporti.

Giuridicamente la manutenzione è in capo al concessionario, ma se nella sepoltura vi è la mamma defunta è lecito chiedere una compartecipazione alla spesa agli altri fratelli.

Consigliamo di regolare i rapporti con una scrittura privata tra voi. Se ad esempio nessun fratello diverso dalla attuale concessionaria intende poi usufruire della sepoltura e questa rinuncia ad un diritto di sepoltura viene codificata in uno scritto, a quel punto l'uso futuro di quel loculo compete solo alla persona oggi subentrata e quindi provvederà lei alla manutenzione.

Insomma, usi il buon senso e vedrà che le questioni economiche si risolvono.



A. scrive il 09/09/2022 alle 11:59:

Il sigillo sulla bara chi lo deve mettere? L'Agenzia che fa il servizio funebre e provvede alla chiusura del feretro? Oppure il Centro Servizi che effettua il trasporto?

Risposta:

È l'impresa funebre ad esser responsabile del corretto confezionamento, in tutte le sue fasi, fasi fino alla consegna del feretro nel cimitero.

Se poi, per singole porzioni del servizio, essa si avvale di un soggetto terzo, risponde sempre l'impresa funebre, ma concorre anche il terzo, quanto meno per il danno che esso arreca (se civile) all'impresa funebre committente (in genere è un appalto di servizio tra i due).

Se invece la violazione è penale, ne risponde penalmente chi ha commesso l'infrazione (invece il danno civile ricade sull'impresa funebre che, a sua volta si può rivalere sull'esecutore materiale).

Ad ogni modo è molto più logico che sia l'I.O.F. che effettivamente chiude la cassa a certificarne l'avvenuta sigillatura; quindi, compete a chi esegue di fatto l'operazione garantire attraverso il verbale, corredato da appositi suggelli, la tipologia di feretro impiegato, l'identità del de cuius, l'eventuale cod. Y per i defunti, coVid-19 positivi, l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, laddove richiesto ...).

Chi prende in consegna il feretro, se diverso dalla I.O.F., è un mero trasportatore (= vettore, come per

i trasporti funebri per mare, ferrovia, aereo ...) e non è per legge obbligato a conoscere la normativa base sulla polizia mortuaria, come invece è richiesto (dalle varie LL.RR.) per esercitare legittimamente la professione di impresario o necroforo, presso un'autorizzata azienda di estreme onoranze.

Se ci fosse ancora il vigile sanitario ad adempiere a questo compito, invero non banale, il problema non si potrebbe nemmeno affacciare.

Dipende in buona sostanza molto anche dall'impostazione della Legge Regionale, perché potrebbe, per esempio, sussistere l'ipotesi (reale, vedasi Regolamento Regione Lombardia n. 4/2022) di centro servizi a loro volta dotati di necrofori, in ordine con gli attestati abilitativi, giuridicamente, quindi, idonei ad attestare il confezionamento del feretro.

Non si scorge, almeno non ancora, se non da distanza remota, il possibile conflitto di attribuzione tra necroforo della I.O.F. ed il necroforo del centro servizi.



L. scrive il 26/09/2022 alle 20:30

A breve mia madre verrà estumulata per successiva cremazione. Mi è stato detto (dall'impresa di pompe funebri) che non posso portare via con me la lapide perché "è di proprietà del cimitero" e che al massimo possono darmi la fotografia. E qui mi sto arrovellando: io ho pagato quella lapide, con il marmo, iscrizione, decori, etc. E davvero non posso portarla via?

Risposta:

Ciò che si può fare o si deve fare su lapide su loculo, copritomba, lapide su fossa e sepolture cimiteriali in genere è stabilito, per la maggior parte dei casi, nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

Talvolta le norme possono trovarsi anche nel contratto di concessione, o nelle norme attuative del piano regolatore cimiteriale, o – infine – nella ordinanza che regola le esumazioni ed estumulazioni. Per cui, per sicurezza, consigliamo di rivolgersi non all'impresa funebre o al marmista, ma direttamente agli uffici comunali competenti, per conoscere come comportarsi.

Ciò premesso, vediamo di enunciare i principi generali che vigono nei cimiteri, per tali situazioni:

1. Il cimitero è area demaniale e quindi tutto ciò che entra in un cimitero è soggetto alle norme stabilite



in via regolamentare o negli strumenti attuativi delle norme di settore.

2. Le uniche norme statali di polizia mortuaria sono contenute negli articoli 63 e 99 del D.P.R. 285/1990, riferite ai concessionari di sepoltura privata:

ART. 63

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART. 99

Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

3. Nel caso di una sepoltura privata (edicola funeraria, sepolcro, cappella, ecc. costruito dal concessionario dell'area vi è un progetto, approvato, e per l'intera durata della concessione i materiali che si introducono nel cimitero per realizzare la sepoltura sono di proprietà del concessionario dell'area, che provvede a garantirne la manutenzione, ma devono restare nel cimitero in quanto vi è il vincolo di destinazione a sepoltura, secondo il progetto approvato.

4. Nel caso di loculo avuto in concessione dal Comune (o dal gestore del cimitero), in molti casi si ha che la lastra di marmo è stata acquistata dal gestore concedente che la mette a disposizione del concessionario, il quale deve garantirne la manutenzione ordinaria per il periodo di concessione, ma la lastra resta di proprietà del concedente.

Solo nel caso in cui il loculo sia stato concesso privo di lapide, questa è di proprietà del privato concessionario per la durata della concessione. La lastra potrà essere tolta dal loculo e portata fuori del cimitero solo con autorizzazione comunale (per evitare abusi o sparizione di lapidi). Lo stesso dicasi degli arredi tombali sulle lapidi.

Se sono rimovibili, possono essere portati fuori cimitero solo dal proprietario e su specifica autorizzazione del gestore del cimitero.

Se prima del termine della concessione nessuno dei concessionari ha fatto richiesta di prelevare le cose di proprietà, queste diventano – per accessione art.

934 Cod. Civ. – proprie del proprietario del cimitero (che nella quasi totalità dei casi è il Comune).

Il gestore del cimitero può riutilizzarle nei modi stabiliti dal regolamento oppure, se ve ne sono le caratteristiche, diventano rifiuto e come tale trattato.

5. Le fosse dei campi di inumazione in concessione a privati (ad es. per 20, 99 anni), seguono i criteri del punto precedente.

6. Le fosse dei campi comuni, non essendo date in concessione, sono spazi pubblici in cui ogni sepoltura deve essere individuata con un cippo, con le caratteristiche stabilite dal D.P.R. 285/1990. Generalmente con regolamento comunale o con altri provvedimenti della stessa Autorità viene consentito di collocare copritomba e/o lapidi su ciascuna fossa, secondo specifiche prestabilite.

Ordinariamente quei manufatti devono restare per tutto il tempo in cui un feretro è ivi sepolto, proprio per garantirne la identificazione.

E al termine del loro uso identificativo questi manufatti seguono quanto stabilito dal regolamento comunale e cioè vengono tolti in forma massiva per procedere alle esumazioni.

Talvolta il regolamento prevede che lapidi/copritomba che siano riutilizzabili vengono destinate a sepolture per i meno abbienti. Nella maggior parte dei casi, invece, diventano rifiuto e trattati di conseguenza (riciclo, smaltimento).

Non ci risulta che per i copritomba e le lapidi sia ammessa, previa autorizzazione del gestore cimiteriale, l'asportazione da parte del cittadino che li ha posati. Ci risulta, invece, che sia consentito – sempre con autorizzazione – l'asportazione di elementi mobili, come i vasi, di pietra, marmo o metallo.

Anche in questo caso, però, laddove nessuno abbia chiesto l'asportazione autorizzata prima delle operazioni massive di esumazione, tali elementi mobili divengono nella disponibilità del gestore del cimitero, che di norma li tratta come rifiuti.



P. scrive il 28/09/2022 h 16.09:

Mia sorella è residente in UK da oltre 10 anni. È morta domenica mattina in un incidente stradale e mia madre e mio cognato han deciso di cremarla; solo mia madre vorrebbe portarla in Italia per averla vicino, mentre mio cognato la vorrebbe in UK con sé. La legge inglese consente la suddivisione delle ceneri



e le urne verrebbero date alle persone responsabili con il foglio che ne certifica la responsabilità di custodia, ma è possibile avere due tombe? Una in UK ed una in Italia?

Risposta:

In Italia, almeno, il cadavere con sue relative trasformazioni di stato (ceneri comprese) è, resta e rimane un'unità inscindibile ed indissolubile, tant'è vero che qui da Noi la legge dispone che tutti gli esiti derivanti dalla cremazione di un feretro siano raccolti in una e una sola urna cineraria.

Tecnicamente però l'autorità amministrativa italiana nulla può eccepire se, in ogni caso, parte delle ceneri di Sua sorella sarà trasportata dall'estero entro i confini nazionali, purché debitamente confezionata in un'urna resistente, infrangibile recante dispositivo di identificazione del defunto, nonché seguita da tutta documentazione burocratica di rito. Convegno con Lei ... Siamo al paradosso!

È proprio così ... uno, nessuno e 100mila ... come recita il titolo del famoso libro pirandelliano.



S. scrive il 30/09/2022 alle 11.51:

Nella mia cappella era tumulata la salma di mio zio e mio cugino ne ha previsto la traslazione senza avvisarmi. La salma era di suo padre e la cappella è perpetua.

Risposta:

Suo cugino – in quanto figlio di suo zio deceduto – ha pieno diritto a disporre della salma del padre, chiedendone la traslazione, nella scala gerarchica tra gli aventi diritto, infatti, prevale quello/a in più stretto legame, o di sangue o attraverso vincolo di matrimonio, con il *de cuius*.

Dalle sepolture perpetue, teoricamente, non sarebbero ammesse le estumulazioni, quando queste avvengano in regime di straordinarietà (appunto: traslazione ad altro luogo di sepoltura) la conseguenza dovrebbe esser l'estinzione sia per il defunto trasferito del diritto di sepolcro, sia per quella frazione (il singolo loculo prima occupato dal feretro di Suo zio) della complessiva concessione a Lei intestata, per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio, o meglio di quella quota di rapporto concessorio strumentale alla sepoltura anche di Suo zio.

Nessun problema per Lei, comunque, perché per l'accrescimento civilistico (istituto da approfondire!) questa "quota morta" verrà assorbita dalla restante concessione in Suo favore.

Agli effetti concreti Lei rientrerà nel potenziale uso anche di quella tomba, prima dedicata alla sepoltura dello zio.

Lei, quindi, concentrerà maggiormente su di sé lo *jus sepulchri*.



C. scrive il 17/10/2022 alle 22.05:

Affidatario dell'urna la lascia nella casa dichiarata per la conservazione e torna nella sua nazione di origine. I familiari vorrebbero portare l'urna nel cimitero locale. Come si procede?

Risposta:

Sarebbe importante, ed utile, indicare la regione, poiché alcune regioni prevedono modalità per il conferimento al cimitero delle urne cinerarie, precedentemente oggetto di affidamento ai familiari. Per altro, l'indicazione sul ritorno alla "nazione di origine" sembra lasciare intendere che la persona affidataria non avesse la cittadinanza italiana, né nulla è indicato sulla cittadinanza della persona defunta le cui ceneri, contenute in urna, sono state oggetto dell'affidamento.

Infatti, dato che questo istituto attiene ai diritti della persona, le relative condizioni normative e modalità sono regolate dalla legge nazionale di appartenenza (art. 24 L. 31 maggio 1995, n. 218).

Per l'applicazione della legge nazionale, dovrebbe conoscersi in primo luogo la cittadinanza della persona defunta.

Infine, poiché nulla si dice neppure sullo stato attuale in cui si trovi l'urna (es.: abbandonata in un'abitazione "vuota", presente in un'abitazione abitata da altre persone, ecc.) e non potendosi ammettere che un'urna rimanga "abbandonata" fuori dal cimitero, potrebbe individuarsi la possibilità di disporre per il suo trasferimento al cimitero dell'area pertinente, con oneri a carico dell'affidatario (altra criticità), salvo non vi siano persone che, a titolo di liberalità non provvedano, trasferimento che richiede comunque provvedimento di autorizzazione al trasporto.





D.A. scrive il 25/10/2022 h 14.58:

Buongiorno, la Parrocchia di cui sono titolare è proprietaria di un antico cimitero presso la vecchia Pieve del Paese. Il Comune adducendo che il sito è appunto proprietà privata non provvede a manutenzione alcuna. La Parrocchia da tempo non concede più inumazioni, con il proposito dell'estinzione del sito. Chiedo: come deve procedere la proprietà per l'esumazione delle salme presenti nel terreno e la collocazione dei resti nell'ossario presente all'interno della chiesa plebanale? I regolamenti possono essere retroattivi?

Risposta:

il cimitero de quo è un sepolcreto "particolare", ossia privato a fronte di una generale demanialità del camposanto sancita dal Cod. Civile, *ex plurimis*.

I cimiteri privati soggiacciono alle stesse regole previste per quelli pubblici, si vedano allora tutte le disposizioni dedicate alla "Soppressione dei Cimiteri", nel regolamento nazionale polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che transitivamente valgono anche per il vostro caso, invero del tutto insolito.

Lo smantellamento di un cimitero ancora in funzione comporta una procedura aggravata, poiché incide sull'assetto urbanistico del territorio e soprattutto sottopone il cambio di destinazione di uso dell'area prima adibita a campo d'inumazione, a vincoli piuttosto stringenti, con un lungo percorso di transizione dallo specifico "uso cimitero" ad un ipotetico ed estremo "uso parcheggio".



A. scrive il 24/10/2022 alle 19.15:

Il mio compagno è divorziato con un figlio grande, io convivo con lui da 20 anni ed abbiamo un figlio maggiorenne insieme, dopo la sua morte chi decide per i funerali? Se il mio compagno scrive un testamento e specifica che dobbiamo decidere io con i suoi figli, verrà rispettato? La sua ex moglie divorziata non ha nessun potere di decisione? Grazie

Risposta:

Nella malaugurata ipotesi di decesso della persona a lei legata da vincoli affettivi, l'ex coniuge, se la sentenza di divorzio sia già stata annotata sui registri di stato civile, divenendo, così, effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, non ha più nessun potere

di disposizione, una volta divenuto, com'è, un soggetto non più familiare.

A parità di condizioni, saranno i due figli, avuti da due diverse relazioni (non importa, ai fini legali) a disporre della spoglia mortale del genitore.

Se entrambi non formalizzate con gli strumenti, magari, offerti dalla c.d. Legge "CIRINNA" n. 76/2016, la vostra esperienza di vita insieme, anche Lei stessa, però, non potrà esercitare nessun diritto, in quanto FORMALMENTE solo convivente.

Molti Tribunali cominciano a considerare anche la semplice (se comprovata) convivenza more uxorio come posizione soggettiva che legittimerebbe una qualificazione simile al matrimonio vero e proprio, almeno nei casi estremi dei diritti per il *post mortem*.



C. scrive il 09/11/2022 alle 11.41:

Buongiorno, nel caso di estumulazione ordinaria di salma a seguito di ordinanza dirigenziale, è corretto procedere come segue?

Aprire il feretro (considerando che sono trascorsi più di 20 anni) per constatare lo stato della salma; se non risulta mineralizzata l'onoranza può avviare alla cremazione i resti mortali, previo assenso degli interessati? Conferma che, però, occorre utilizzare una nuova bara poiché quella aperta è inutilizzabile, essendo stati "violati" i sigilli?

Risposta:

La violazione dei sigilli si configura in questo caso come fattispecie d'interesse perché è lo stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a disciplinare l'operazione.

All'estumulazione (se non finalizzata a semplice traslazione) si procede d'ufficio aprendo la duplice cassa, appunto per una ricognizione sullo stato di conservazione/trasformazione del defunto.

Non è necessario cambiare la cassa. Basta che sia osservato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 88 del D.P.R. 285/1990.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Se si è in presenza di "resti mortali" da avviare a cremazione, può convenire l'impiego di un contenitore "leggero", ma tale da riuscire impermeabile se in



presenza di parti molli, per motivi economici e funzionali.

Si risparmia energia e inutile fatica per ripristinare l'originario feretro. Il problema di cremare i resti mortali nella stessa cassa con cui furono a loro tempo tumulati (legno + zinco) è rappresentato proprio dalla lastra metallica.

Essa se introdotta nel crematorio rende più onerosa e difficile la fase dell'ignizione, vera e propria, delle spoglie mortali, perché la lamiera assorbe più calore e determina specifici inquinanti.



D. scrive il 10/11/2022 h 19.18:

La vostra Redazione ha pubblicato la "Risoluzione Ministero Finanze n. 430377 del 24/04/1992 – IVA. Aliquote. Costruzione di tombe e cappelle".

In tale Risoluzione il Ministero Finanze ha statuito che:

"Pertanto, con riferimento allo specifico quesito posto dal Sig. C., si ritiene che il contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di costruzione di una cappella per sepoltura rientri nella previsione oggettiva di cui alle richiamate disposizioni con l'effetto che ad esso si renda applicabile l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento."

Il mio caso coincide nella totalità con quello del signor "C", ossia il Comune mi ha rilasciato una Concessione Cimiteriale per la costruzione di una tomba di famiglia quattro posti da realizzare con un manufatto in cemento armato interrato e con un manufatto in granito fuori terra.

Ho commissionato la realizzazione del manufatto in cemento armato ad una impresa edile la cui commercialista ritiene che la suddetta Risoluzione n. 430377 del 24/04/1992 che prevede l'applicazione dell'IVA agevolata del 4%, è superata ed assorbita dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 111 del 09-10-2006 che ha come oggetto la "Cessione di lapidi".

Nei passi in cui questo interpello cita tombe e cappelle recita "Pertanto, i manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle), ceduti dalla ditta che li ha costruiti, possono rientrare tra le opere di urbanizzazione soggette all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento ...".

A mio modo di vedere la Risoluzione n. 111 del 2006 riguarda manufatti per sepoltura costruiti da una ditta e poi venduti a soggetti privati mentre il mio caso rientra nella totalità nella Risoluzione n.

430377 del 24/04/1992 poiché sono io che chiedo prestazioni di servizi ad una impresa edile e ad un marmista per la costruzione della cappella di famiglia alla luce della Concessione Cimiteriale che mi ha rilasciato il Comune.

A parere della Redazione la Risoluzione n. 430377 del 24/04/1992 è in forza ed è pienamente efficace (per cui sulla prestazione di servizi da me commissionati all'impresa edile va applicata un'aliquota IVA agevolata al 4%), oppure è stata è stata superata ed assorbita dalla Risoluzione n. 111 del 09-10-2006 (per cui sulla prestazione di servizi da me commissionati all'impresa edile va applicata un'aliquota IVA agevolata al 10%)?

Se la Redazione riterrà che la Risoluzione del 1992 di cui sopra è pienamente in forza ed efficace, sempre a parere della Redazione l'IVA agevolata al 4% è applicabile anche alla prestazione di servizi da me richiesti al marmista?

Risposta:

La risoluzione da lei citata prevedeva l'applicazione dell'IVA agevolata, al momento della emanazione della risoluzione del 4%, ma poi l'IVA agevolata è stata portata per le opere di urbanizzazione primaria al 10%, valore ancora attualmente valido, per cui ora si applica il 10%. La risoluzione vale ancora come principio, ma l'aliquota nel frattempo è cambiata dal 4% al 10%.



F. scrive il 18/11/2022 alle 10.18:

Nel Cimitero di un paese della Calabria in 3 loculi appartenenti alla confraternita con concessione 99 anni, giacciono da più di 50 anni 3 persone. Mia suocera è venuta a mancare una settimana fa, anche lei iscritta alla confraternita. Noi parenti stiamo parlando con il priore per metterla in uno dei loculi di queste 3 persone perché ai tempi sono stati i genitori affidatari affettivi di mia Suocera. Il priore mi indicò di richiedere uno stato di famiglia dopodiché avremmo dovuto pagare una somma di € 350 per il rinnovo della concessione e avremmo potuto tumulare mia suocera in uno di questi 3 loculi. Ho provveduto a farmi rilasciare dal comune di residenza (... un tempo nel 1933 non si usava fare carta da tribunale per le adozioni) lo stato di famiglia storico alla data di nascita dell'ultimo componente della famiglia e in effetti



mia suocera rientra nello stato di famiglia di quest'ultimo insieme alla mamma, la nonna (adottiva), nella stato di famiglia poi rientra mio suocero e i primi 4 figli.

Ora il Priore dice che questo documento non serve a nulla, e che lui nonostante siano passati più di 50 anni non può procedere all'esumazione in quanto il cimitero ha loculi vuoti da riempire e che a livello legale non può perché dal certificato di famiglia non risulta il grado di parentela. Dopo questa risposta del priore ho provveduto a richiamare il Comune che mi ha rilasciato il documento per aver il Certificato integrato con i gradi di parentela, ma la risposta è stata che una volta non si usava.

Chiedo gentilmente di avere una risposta

Risposta:

Gli atti di disposizione su spoglie mortali richiedono sempre una legittimazione per vincolo coniugale o rapporto di consanguineità.

Tutto ciò è legalmente documentabile anche con una certa facilità di forme. A nulla valgono, almeno avanti l'autorità comunale, rapporti di natura morale ed affettiva.

Solo il Giudice potrebbe aderire a questa tesi, calcolando come nei nuovi concetti di "famiglia" ammessi dall'Ordinamento Italiano possano eventualmente ricomprendersi nuclei di persone perfette estranee per la Legge, ma magari unite da un vincolo d'amore sincero ed indissolubile, purtroppo non formalizzato dinanzi la pubblica autorità.

Senza esser attratti nella spirale della burocrazia auto-referenziale (Priore e Comune non comunicano sufficientemente bene tra loro e si rimpallano le rispettive responsabilità) chi scrive, da necroforo, convertitosi al pragmatismo cimiteriale, consiglia di ponderare la soluzione dell'istituto delle benemerenze o immemoriale.

Può rappresentare una via di uscita formalmente ineccepibile, per conferire sepoltura certa ed immediata a Sua suocera.



M. scrive il 18/11/2022 h 13.40:

Scrivo dal Veneto.

Nel 1965 a mio nonno è stata concessa una area cimiteriale (perpetua) su cui ha fatto costruire una tomba di famiglia "a terra" di 8 posti. 2 sono liberi, 5 sono stati occupati prima del 1986 e 1 occupato

dal 1999 ed è l'unico a cui è stato fatto un muretto a seguito nuove normative. Nella tomba ci sono i miei nonni, mio padre e tre miei zii, uno senza figli gli altri due con figli.

Il mese scorso avrebbero dovuto inserire una nuova bara (mia zia) ma per motivi tecnici non è stato possibile inserirla per cui è stata tumulata da un'altra parte. Come motivi tecnici ci hanno detto che c'era una bara a terra al centro della tomba, due bare erano state messe in testata che in teoria avrebbero dovuto restare libere per urne cinerarie o cassette, un'altra mi sembra di aver capito che stata posizionata in direzione diversa dalle altre. Non hanno saputo dirci i nominativi delle bare fuori posto.

Da quanto mi è stato spiegato dall'ufficio competente del comune l'unico posto libero (a noi risultavano due ma l'altro non lo avranno visto a causa della tomba posta a terra al centro della tomba) era di fronte alla bara del 1999 cui era stato costruito il muretto previsto da leggi successive al 1985 per cui avrebbero dovuto fare un incastro per inserire la bara di mia zia e questo non era possibile. Ci hanno quindi detto di estumulare le bare più vecchie per fare posto, altrimenti avremmo potuto inserire solo urne cinerarie o cassette.

Se uno solo dei parenti chiede l'ispezione può anche far sistemare le bare fuori posto o serve il consenso anche degli altri (figli dei miei zii?)

Io temo che facendo l'ispezione venga fatto un verbale e poi un'ordinanza in cui ci dicano di sistemare le bare fuori posto, eventualmente estumulare qualcuno e fare i muretti su tutte le bare poste prima del 1999.

Il mio dubbio è fondato? Se così fosse, in caso di ordinanza di sistemazione e che questa non venga effettuata, penso verrà revocata la concessione, in questo caso chi non volesse estumulare il proprio caro, lo farebbe d'ufficio il Comune ma le spese a chi le addebiterebbe? Ai figli di ogni salma o a chi è subentrato alla concessione di mio nonno? Cioè mio zio?

Essendo l'area concessa nel 1965 è perpetua, estumulando anche una sola bara questa si trasforma in 99ennale?

Se lasciamo le cose come sono, per inserire due nuove salme (con bara) si deve prima fare il muretto su tutte i posti occupati prima del 1999?

Si potrebbero inserire più di due urne cinerarie o cassette (quindi fino a capienza) o si deve prima fare una modifica della concessione e quindi



trasformazione in 99ennale con ulteriori costi sulla tomba?**Risposta:**

Sfatiamo subito un falso mito: se si estumula con riduzione/cremazione dei resti mortali non necessariamente si perde la concessione o questa, d'imperio diventa 99ennale.

Se, invece, si estumula per traslare le spoglie mortali ad altro luogo o destinazione allora sì che la concessione cessa, perché si è estinto il fine stesso del rapporto concessorio: dar sepoltura a quel determinato defunto, diversamente sistemato invece. Quindi, certamente la concessione, specie se perpetua, può essere vincolata ad un particolare beneficiario, ma se nessuno ha specificato in quali trasformazioni di stato il corpo esanime debba esser lì sepolto la fantasia suggerisce allora che si possa trattare indistintamente non solo di feretro vero e proprio, ma anche di ossa, ceneri o resti mortali, opportunamente raccolti.

In gioco è la "capacità ricettiva" della tomba, poiché se per Legge: un loculo = un solo feretro per effetto della riduzione/cremazione ciclica dei defunti lo stesso spazio sepolcrale può dilatarsi, non fisicamente, ma sotto il profilo di una compressione degli ingombri per quanto riguarda urne cinerarie e cassette ossario.

La diffida a provvedere ad opere urgenti ed indifferibili per la messa a norma del sepolcro è ammessa solo per ragioni di dimostrata gravità ed ordine pubblico: es: durante l'ispezione sui feretri si

evidenziano ancora percolazioni cadaveriche con grave nocimento per la salute pubblica: in questo caso si procederebbe d'ufficio addebitando le spese per i C.D. "Rifasci feretro lesionato con cassone di zinco", al richiedente l'operazione plurima. Altrimenti si mantiene lo status quo; è pacifico che sono inibite nuove tumulazioni di feretri e la sepoltura di nuovi defunti è limitata ad urne cinerarie o cassette ossario.

La tomba gentilizia de qua è stata oggetto nel 1999 di procedura di deroga ex art. 106 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l'approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria attualmente modificata e semplificata dalla speciale normativa Veneta in tema di servizi necroscopici, funebri e cimenteriali? I famosi muretti attorno alle bare di cui Lei mi parla si riferiscono a ciò.

In buona sostanza la condizionale attuale del sepolcro non permette l'immissione di nuovi feretri per la stessa conformazione architettonica del manufatto sepolcrale, ma solo di urne cinerarie e cassette ossario.

Un consiglio spassionato: sono operazioni sì costose e dolorose, ma risolvono il problema della concessione perpetua al tempo stesso immobilizzata, trasformandola in una ricchezza. Si estumula, dunque, cremando o riducendo i resti che lì comunque dovranno riposare eternamente, si guadagna spazio per future tumulazioni – quanto meno di ossa o ceneri – poi quando si potrà si avvieranno i lavori di riattamento del sepolcro, al fine di consentirgli l'accoglimento anche di feretri.



Documentazione

Massime di giurisprudenza



a cura di Sereno Scolaro

I testi integrali delle sentenze citate sono reperibili, per i soli abbonati, nel sito www.funerali.org per il download e la stampa

CONCESSIONI CIMITERIALI**Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2022, n. 8248**

La controversia ha ad oggetto la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue rilasciate dal Comune di Caviglia, afferenti a tumulazioni ultra-cinquantennali del blocco n. 18 del Cimitero di Caviglia.

Il ricorso e gli atti di motivi aggiunti sostanzialmente articolavano un unico motivo di ricorso, così riassumibile e rubricabile:

1) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 92 del D.P. R. del 10.09.1990, n. 285; eccesso di potere per carenza ed erronea motivazione; carenza ed errore di istruttoria; carenza dei presupposti; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia; in particolare, ad avviso dei ricorrenti, l'art. 92, comma 2, del D.P.R. 285/1990 ammette la revoca delle sole concessioni cimiteriali a tempo determinato, con la conseguenza che l'art. 53 dell'impugnato Regolamento Comunale n. 43/2008 e la contestata revoca, laddove si riferiscono alle concessioni perpetue, contrasterebbero con la normativa statale.

Il tribunale, ritenute infondate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità sollevate dal Comune di Caviglia:

– dichiarava inammissibile per carenza di interesse l'impugnativa della determinazione di avvio del

procedimento e delle determinate di replica alle osservazioni, trattandosi di atti endoprocedimentali;

– in ordine alla questione della revocabilità delle concessioni cimiteriali perpetue, affermava che:

a) la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; di conseguenza, legittimamente l'Amministrazione avrebbe disposto la revoca delle medesime, in quanto, diversamente opinando, si tratterebbe di una inammissibile alienazione occulta di un bene demaniale;

b) la revoca, peraltro, non risulta affetta da alcun difetto di motivazione o di istruttoria, essendo corroborata da una relazione dettagliata con cui viene giustificata l'insufficienza dei loculi cimiteriali rispetto alle attuali necessità, nonché l'impossibilità di disporre un ampliamento del cimitero.

A dire degli appellanti sarebbe illegittimo un provvedimento di revoca delle concessioni cimiteriali di cui si discute, per le seguenti ragioni:

a) il Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. 21.10.1975, n. 803, sostitutivo del R.D. n. 448/1892 e del R.D. n. 1880/1942, pur escludendo all'art. 93 la possibilità di rilasciare nuove concessioni perpetue, non incide su quelle rilasciate in virtù di pregressa normativa, non prevedendo che le stesse diventino a tempo determinato;



b) l'art. 53, comma 5, del Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriale, sul quale si fonda la revoca delle concessioni perpetue, contrasta con il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e, in particolare, con l'art. 92, comma 2 (che riprende quanto prima previsto dall'art. 93 del D.P.R. 803/1975), il quale circoscrive la revoca alle sole concessioni a tempo determinato, seppur di durata superiore ai novantanove anni. Ne deriverebbe, pertanto, asseriscono gli appellanti, che le concessioni cimiteriali perpetue non sarebbero revocabili nei casi previsti dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990, ma solo nei casi previsti dall'art. 98 del medesimo, il quale individua quale unica causa di trasformazione delle concessioni cimiteriali perpetue in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni la soppressione del cimitero.

Ora, la norma in questione stabilisce che *“Le concessioni previste dall'art. 90 sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo”* e che *“Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quando disposto nell'art. 98”*.

Tuttavia, il fatto che la norma non menzioni tra le concessioni revocabili quelle perpetue, non significa per ciò solo che il Legislatore abbia inteso implicitamente escludere la loro trasformabilità in concessioni temporanee, ovvero la loro revocabilità.

Al contrario, il fatto che con l'art. 92 il Legislatore si sia limitato a disciplinare la revoca delle concessioni demaniali di durata eventualmente eccedente i 99 anni, porta questo Collegio a ritenere che per le concessioni cimiteriali c.d. perpetue non possano che valere i principi generali in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi (Cfr Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 10 settembre 2020, n. 762).

Né, comunque, potrebbe dirsi altrimenti, dal momento che, diversamente opinando, si dovrebbe giungere alla conclusione per cui la Pubblica Amministrazione potrebbe cedere definitivamente ai privati aree di natura demaniale.

Ne consegue che l'Amministrazione ha il potere di revocare le concessioni, anche perpetue, su aree demaniali cimiteriali, a fronte di motivate ragioni, essendo che *“(...) lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico e conseguentemente non preclude l'esercizio dei poteri autoritativi da parte della p.a. concedente, sicché sono configurabili interessi legittimi quando sono emanati atti di autotutela, atteso che dalla demanialità del bene discende l'intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su un bene pubblico (...)”* (Consiglio di Stato, sez. V, 23 novembre 2018 n. 6643).

TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 luglio 2022, n. 1303

L'ordinanza sindacale del Comune di Mendicino pregiudicherebbe illegittimamente il diritto delle ricorrenti al sepolcro familiare, non tenendo conto della perpetuità della concessione a suo tempo rilasciata al di loro genitore e sarebbe illegittima rispetto alla disposizione transitoria di cui all'art. 111 del Regolamento, che espressamente prevede che *“le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso”*, rispetto alla quale deve essere letto l'art. 108 dello stesso regolamento, che recita: *“Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore”*.

Premesso che l'ordinanza precisa che trattasi di estumulazione ordinaria, la stessa sarebbe illegittima rispetto all'art. 48 del regolamento comunale di polizia mortuaria, a mente del quale le operazioni di estumulazione ordinaria sono solo quelle eseguite allo scadere della concessione e in nessun altro caso è autorizzata l'attività di estumulazione ordinaria, né le esigenze manutentive, peraltro solo genericamente dichiarate, interessano i loculi delle ricorrenti o comunque sono idonee a giustificare l'operato dell'amministrazione, dichiarato nelle premesse dell'atto, di fare cassa mediante il *“riutilizzo delle disponibilità del patrimonio cimiteriale esistente, senza dover ricorrere a nuovi ampliamenti”*.

Le ricorrenti contestano la legittimità dell'operato dell'amministrazione che avrebbe dovuto previamente verificare, prima di disporre le estumulazioni, la loro disponibilità a rinnovare le concessioni, anziché andare incontro ad una estumulazione delle



salme, con ulteriori relativi costi a carico dei familiari con successiva eventuale ricollocazione dei resti in nuova sepoltura a pagamento.

Il Comune ha eccepito:

– premesso che il riferito art. 111 del Regolamento si riferisce alla durata delle concessioni ma non riguarda la tipologia, mentre una lettura complessiva dell'art. 111 e dell'art. 108, comma 1, con il secondo comma del medesimo art. 108, il quale dispone che chi ritenga di vantare la titolarità di diritto d'uso su sepolture private può, entro 1 anno dall'entrata in vigore del regolamento, presentare al Comune atti e documenti per ottenerne formale riconoscimento, porta a ritenere che, non essendoci stata una richiesta siffatta, non vi è stato il riconoscimento della sussistenza di tale diritto d'uso, che, qualora ne fosse stata fatta istanza, non sarebbe stato negato, beninteso nel rispetto della temporaneità;

– l'ordinanza sindacale specifica che è necessario disporre nuove sepolture consentendo la disponibilità secondo il criterio di rotazione senza dover ricorrere a nuovi ampliamenti, non intervenuto per motivi economici ma solo per consentire una corretta e razionale utilizzazione del patrimonio cimiteriale intervenendo sui loculi con concessioni più antiche, con tecniche vecchie e non più attuali;

– l'ordinanza impugnata prevede che, in caso di incompleta mineralizzazione, le cassette di zinco con le ossa del defunto possono essere tumulate o in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione, ragion per cui il Comune prevede già la possibilità di rinnovare le concessioni, in cellette ossario secondo le previsioni attualmente vigenti.

Tanto chiarito, per giurisprudenza consolidata:

– *“Una concessione perpetua cimiteriale non è intangibile ed irreversibile e può essere trasformata, in presenza di condizioni tassativamente stabilite dalla legge, a tempo determinato a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, stante il principio di irretroattività degli atti amministrativi a contenuto regolamentare”* (Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 10.9.2020, n. 762);

– *“La natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; essa, infatti, finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività. Ne consegue che l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti – che è ciò che si verifica attraverso una concessione – deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti*

contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto. A fronte di una concessione cimiteriale perpetua, l'Amministrazione ha il potere di disporre unilateralmente la sua modifica, mediante la previsione di un termine di durata, oltre il quale la concessione deve essere rinnovata” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 31.1.2014, n. 289).

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, si osserva che – quantunque l'ordinamento esprima, in generale, un favor per la temporaneità delle concessioni cimiteriali e quantunque ben potrebbe l'Amministrazione comunale disporre una novazione del rapporto giuridico perpetuo in un rapporto temporaneo – la presenza di una esplicita disposizione regolamentare, a livello comunale, quale l'art. 111, comma 1 (oltre, si aggiunge, all'assenza di una chiara previsione normativa nel senso di trasformare la durata del rapporto da perpetua a temporanea) comporta che il regime giuridico delle concessioni assegnate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento vigente continui a seguire, quanto a durata, le previsioni statuite nell'atto di concessione stesso.

Ne consegue che l'art. 108, comma 2, può al più leggersi in un contesto nel quale sorgano questioni in ordine alla titolarità di diritti d'uso sulla base della disciplina precedente si può chiedere formale riconoscimento al Sindaco, ma non anche nel senso che onera gli odierni ricorrenti a richiedere il riconoscimento di un titolo già posseduto e non espressamente novato autoritativamente in termini di durata.

Nel processo amministrativo costituisce *jus receptum* il principio secondo cui l'accoglimento di una censura, che sia in grado di provocare la caducazione dell'atto impugnato, fa venir meno l'interesse del ricorrente all'esame degli altri motivi da parte del giudice e la potestà di questi di procedere a tale esame autorizza la dichiarazione di assorbimento. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 1.9.2021, n.5691, v. anche Cons. St., Sez. V, 29.5.2017 n. 2526; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 17.1.2019 n. 2; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 23.3.2016 n. 181).

C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 30 maggio 2022, n. 646

Il signor Antonino C. in data 23 marzo 1886 acquisiva, in concessione perpetua, una porzione di terreno per sepoltura gentilizia, secondo l'art. 8 del Regolamento con tariffa, adottato dal Consiglio Comunale di Palermo il 28 maggio 1880.

In forza della citata concessione la sepoltura, ubicata presso il *“Cimitero dei Rotoli Sez./Lotto 146/653, Sepoltura Gentilizia fascicolo n° 995”*,



continuava ad essere fruita dalla famiglia C. e dai suoi discendenti.

Sostiene parte appellante che, notando nei pressi della cappella persone estranee al proprio nucleo familiare, apprendeva del tutto casualmente nel corso dell'anno 2012 che la sepoltura era stata assegnata a terzi estranei alla propria compagine familiare.

Formulata istanza di accesso agli atti il 2 maggio 2012, il signor D. riceveva dal Comune di Palermo, settore risorse immobiliari, Servizio gestione impianti cimiteriali, copia della determinazione oggi impugnata con la quale si era proceduto alla revoca della concessione (D.D. n. 34 del 26 gennaio 2011) unitamente alla determinazione sindacale richiamata nella motivazione del citato provvedimento (determinazione n°123 del 28 giugno 2006 del Sindaco di Palermo).

È utile riportare, fin da ora, le motivazioni addotte in quest'ultimo provvedimento pur impugnato:

"Ai sensi dell'art. 92, del regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 285 del 10/09/90) nonché dell'art. 62, comma 4, sezione I delle disposizioni generali del vigente regolamento cimiteriale le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi più di cinquant'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si venga a verificare una situazione di grave insufficienza rispetto al fabbisogno giornaliero del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento dei cimiteri o alla costruzione di nuovi; considerato il grave stato di emergenza in cui versano i cimiteri comunali dovuto all'esaurimento di loculi disponibili nonché di quegli spazi utili in grado di assorbire il fabbisogno quotidiano del comune, e visto l'impossibilità di creare, nel breve periodo, nuovi ampliamenti negli stessi cimiteri comunali, o di costruirne di nuovi, con determinazione n. 123 del 28/06/06, il Sig. Sindaco, prendendo atto delle gravi difficoltà esistenti nei cimiteri comunali, ha disposto, in virtù degli articoli menzionati, la revoca delle concessioni delle sepolture che rientrano nella superiore fattispecie disponendo così di loculi sufficienti alla necessità giornaliera".

Con il ricorso al Tar gli odierni appellanti nel contestare la legittimità dei due provvedimenti citati deducevano, come primo motivo, la violazione delle norme che garantiscono la partecipazione procedimentale dei privati, non avendo ricevuto la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge generale sul procedimento.

Veniva contestata la modalità di "pubblicità" effettuata tramite affissione in elenco delle sepolture all'Albo del Cimitero e presso l'Albo Pretorio.

Il giudice di prime cure ha ritenuto la validità e sufficienza della pubblicazione all'Albo della determinazione sindacale di revoca delle concessioni di durata superiore a 99 anni o perpetue, atteso che si trattava di atto generale, caratterizzato dall'avere una pluralità di destinatari non facilmente individuabili.

Ugualmente sufficiente è stata ritenuta la modalità adottata relativamente alla pubblicità del D.D. n. 34 del 26 gennaio 2011, sul rilievo che non era stato possibile notificare personalmente gli interessati in ragione dell'emergenza cimiteriale e della necessità dell'assunzione di provvedimenti straordinari urgenti, di cui ha dato ampiamente conto l'Amministrazione.

Il Sindaco, infatti, dispone di: *"Revocare le concessioni di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate nei cimiteri comunali, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 803 del 21/10/1975 ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 recepito dall'art. 62, comma 4 del vigente regolamento dei servizi cimiteriali, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, e nel caso in cui si verifichi una grave situazione di insufficienza delle aree cimiteriali rispetto al fabbisogno del Comune".*

I destinatari dell'atto generale, pur non identificabili a priori, lo sono, come nel presente caso, a valle dell'atto, proprio perché essi sono coinvolti nella specifica fattispecie particolare oggetto dei suoi effetti (Cons. Stato, Ad. plen. n. 9/2012).

Ad avviso del Collegio le concessioni cimiteriali, definite in origine perpetue, non si sottraggono alla disciplina prevista dall'art. 92, comma 2 del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990, recepito dall'art. 62, comma 4 del regolamento dei servizi cimiteriali adottato dal Comune di Palermo.

L'art. 100 del r.d. n. 448 del 1892 stabiliva che il posto per sepoltura privata poteva essere concesso a tempo determinato o perpetuo.

Il radicale mutamento della disciplina avviene con l'art. 93 del D.P.R. n. 803 del 1975.

Dispone il citato articolo che: *"Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo".*

A tal fine occorre evidenziare che la gestione dei siti cimiteriali è permeata dalla disciplina pubblicistica demaniale; ciò implica che, se nei confronti dei terzi lo *ius sepulchri* garantisce al concessionario ampi



poteri di godimento del bene, con la conseguenza che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento, tuttavia, nei confronti della pubblica amministrazione concedente esso costituisce un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico (Tar Campania – Napoli, 9 dicembre 2013, n. 5635 e 5 novembre 2013, n. 4901).

Ciò posto, il Collegio reputa che la natura demaniale dei cimiteri contrasti con la perpetuità delle concessioni cimiteriali; essa, infatti, finirebbe per occultare un vero e proprio diritto di proprietà sul bene demaniale (cimitero), che per sua natura è un bene pubblico, destinato a vantaggio dell'intera collettività. Ne consegue che l'utilizzo di tale bene in favore di alcuni soggetti – che è ciò che si verifica attraverso una concessione – deve necessariamente essere temporalmente limitato (anche stabilendo una durata prolungata nel tempo e rinnovabile alla scadenza), venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe

definitivamente sottratto (Tar Lecce sent. n. 289/2014).

La concessione demaniale può avere una dimensione temporale molto estesa ed essere periodicamente rinnovata dalla p.a. competente, come prevede la norma ora in vigore, ma il nostro ordinamento esclude che attraverso lo strumento della concessione un bene demaniale pubblico possa essere trasformato in un bene di proprietà privata creando un diritto perpetuo ed intangibile che non possa più essere oggetto di regolamentazione da parte della pubblica amministrazione.

Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n.375, richiamata nella sentenza di primo grado, ha chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro.

Pertanto, verificata l'esistenza dei presupposti, è fuori discussione che il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa. (Cons. St. sez. V, sent. n. 2884/2001).

CONFRATERNITE

Corte di Cassazione, Sez. V Civ., 6 ottobre 2022, n.29127

In materia di tassa sui rifiuti solidi urbani, non è esentato dall'imposizione l'immobile costituito da un'area cimiteriale in concessione gestita da un ente ecclesiastico, atteso il conferimento dei rifiuti che lo stesso produce (cd. rifiuti cimiteriali), classificati tra quelli urbani o ad essi assimilati, nemmeno potendosi sostenere l'equiparazione di un siffatto cespite con gli edifici di culto (v. Cass. 11679/2019; Cass. n. 13740/2017; Cass. n. 3711/2005).

In tal senso, peraltro, anche il codice di diritto canonico distingue il cimitero cattolico dai luoghi di culto, poiché esso è definito luogo sacro, ma non luogo di culto. Il canone 1205 prevede infatti che *“Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedizione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici”*.

Inoltre, non può neppure dirsi corretta l'affermazione che gli edifici destinati al culto (cattolico o acattolico) sono sottratti, per regola generale ed in

quanto tali, alla imposizione in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti.

L'esenzione, in tali casi, non è correlata alla sacralità del culto, ma alla circostanza, in armonia con il principio comunitario “chi inquina paga” e con gli artt. 62 e 70 del d.lgs. n. 507 del 1993, che il Comune riconosca, anche con apposita previsione nel Regolamento, che si tratta di aree non idonee alla produzione dei rifiuti per il particolare uso cui sono destinate; occorre, però che gli edifici in questione siano effettivamente destinati al culto e ciò costituisce un accertamento che si deve compiere in concreto, poiché nel nostro ordinamento non esiste una specifica definizione normativa della nozione di culto; ed inoltre è necessario che essi siano indicati come tali nella denuncia o nella successiva variazione, non essendo sufficiente la mera classificazione catastale, né, se il contribuente non assolve all'onere di preventiva informazione tramite denuncia, la circostanza della destinazione a culto può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo.



CREMATORI

TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 ottobre 2022, n. 6100

La società ricorrente, premesso di aver conseguito l'aggiudicazione della procedura per la concessione mediante finanza di progetto con diritto di prelazione del promotore ex art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di San Marco Evangelista (decreti del 5.12.2018 e del 16.1.2019) e di aver stipulato il relativo contratto in data 30.12.2019, espone di aver presentato in data 20.5.2020 l'istanza di autorizzazione unica ambientale ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'installazione di un impianto di cremazione di salme e resti mortali ricompreso nel progetto definitivo posto a base di gara.

Lamenta che, con l'impugnato provvedimento comunale del 4.11.2021 e con la presupposta nota regionale del 23.6.2021, è stata disposta la sospensione del predetto procedimento di autorizzazione sul presupposto dell'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 1, comma 61, della L. Reg. n. 27 del 30.12.2019 entrata in vigore il 1.1.2020 (art. 1, comma 76).

In altri termini, per effetto della citata novella, è stata disposta la sospensione del predetto iter *“realizzativo” fino all'approvazione del piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali previsto dalla citata L. Reg. n. 27/2019 in applicazione della L. n. 130/2001 (art. 6: “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per Regione”)*.

Inoltre il Comune ha disposto la sospensione di ogni altra determinazione in merito al procedimento relativo all'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'ampliamento del cimitero sul presupposto che il progetto definitivo della ricorrente prevede la realizzazione del predetto tempio crematorio la cui sospensione, secondo quanto riferito dall'amministra-

zione, non consentirebbe l'esecuzione della parte residua.

Ciò posto, va rammentato che la disciplina della cremazione dei resti umani e dispersione delle ceneri è contenuta nella L. n. 130/2001 che, all'art. 6, rimette alle Regioni il compito di elaborare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, piani regionali di coordinamento per la realizzazione di impianti crematori da parte dei Comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno una struttura per Regione, attribuendo ai Comuni la relativa gestione (art. 6, comma 2) che vi provvedono attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Nella Regione Campania la materia è disciplinata dalla L. Reg. n. 20/2006 (Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione) che, all'art. 6 (come modificato con L. Reg. n. 27 del 30.12.2019):

- prevede che la Giunta Regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della L. n. 130/2001, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della L. n. 130/2001 (comma 1 bis);
- dispone la sospensione della “realizzazione” di nuovi impianti crematori nelle more dell'approvazione del predetto Piano (comma 1 quater).

Non resta, dunque, che fare applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la corretta applicazione del principio *tempus regit actum* implica che l'amministrazione debba tener conto, nel provvedere, delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l'assetto cristallizzato, una volta per tutte, alla data della istanza del privato che vi ha dato avvio, in dipendenza della circostanza che lo *ius superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (Consiglio di Stato,



Sez. II, n. 1908/2021; Sez. V, n. 5038/2020; Sez. III n. 2768/2019).

Peraltro, non può ravvisarsi l'illegittimità della gravata azione provvedimentale per violazione dell'art. 21 quater della L. n. 241/1990 in materia di sospensione di efficacia del procedimento amministrativo per mancata previsione del *dies ad quem*, atteso che la disciplina impeditiva applicata nella fattispecie è contenuta in una normativa regionale di cui non è stata dedotta né comprovata l'illegittimità costituzionale.

In giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 33691/2019 e n. 32728/2017; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 268/2020) è acquisito il principio applicabile anche in caso di concessione di servizi pubblici o di beni pubblici, secondo cui le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, sia se implicanti la costruzione (e gestione) dell'opera pubblica, sia se non collegate all'esecuzione di un'opera, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti e inadempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario. Al riguardo, si è ritenuto che alla giurisdizione del giudice ordinario sono riservate le controversie riguardanti *"indennità, canoni ed altri corrispettivi"*, alle quali appartengono quelle relative alla fase esecutiva (anche) dei rapporti concessori, ivi comprese le questioni inerenti agli adempimenti e alle relative conseguenze indennitarie, vertendosi nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti che si colloca a valle dell'esercizio del potere di cui è espressione la fase costitutiva del rapporto di impronta pubblicistica.

Tuttavia, si è anche rilevato che resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi con atti incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o comunque adottati atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. n. 241/1990, oltre che nei casi previsti dalla legge.

A tale ultima ipotesi è riconducibile la fattispecie in esame in cui il *petitum* sostanziale è l'accertamento dell'adempimento o dell'inadempimento dell'amministrazione alle obbligazioni assunte nell'ambito del rapporto concessorio, ai fini (nella specie) del risarcimento del danno, che presuppone un controllo sull'esercizio del potere pubblico (sospensione del procedimento di autorizzazione ex D.Lgs. n. 152/

2006) oggetto di impugnativa, di talché la controversia ha ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che costituiscono espressione di pubblici poteri e le conseguenti ricadute sul rapporto contrattuale (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 18267/2019: *"La tradizionale interpretazione riduttiva della predetta (e oggettivamente ampia) riserva alla giurisdizione ordinaria – che comunque non ha precluso (e non preclude) al giudice di conoscere e interpretare incidentalmente l'atto amministrativo (R.D. 20 marzo 1865, n. 2248, ex art. 5, all. E), nonché di valutare il contenuto e la disciplina del rapporto di concessione (Cass. SU 2 marzo 2017, n. 5303; 8 ottobre 2008, n. 24785; 19 maggio 2008, n. 12640) – deve tenere conto del decisivo rilievo attribuito (a partire dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004) al criterio del concreto collegamento con il potere, quale presupposto costituzionalmente imprescindibile per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"*).

Ribadita, dunque, la giurisdizione dell'adito Plesso sulla domanda di accertamento della invocata responsabilità contrattuale dell'amministrazione, cionondimeno essa non può trovare accoglimento non ravvisandosi, per le ragioni illustrate, l'inadempimento del Comune rispetto alle obbligazioni contrattuali; tanto alla luce del *factum principis* costituito dalla immediata vincolatività della scrutinata previsione sospensiva introdotta dalla L. Reg. n. 27/2019 che consente di ascrivere la condotta dell'amministrazione all'ipotesi di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. di inadempimento determinato da impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'ente.

In conclusione, le svolte considerazioni conducono al rigetto del ricorso.

Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5447

Socrem ha impugnato il provvedimento del Comune di Firenze che ha ingiunto all'appellante di *"cessare ogni e qualsiasi attività di cremazione nei confronti di propri soci come di chiunque"*, nonché *"di rendere libero da persone e/o cose l'immobile destinato a Tempio Crematorio all'interno del Cimitero di Trespiano, in vista della cessazione del diritto di superficie che interessa tale immobile e della conseguente acquisizione al patrimonio comunale del Tempio Crematorio sopra descritto"*, riservandosi *"l'adozione di tutti gli atti che saranno ritenuti necessari al fine di realizzare l'acquisizione al patrimonio comunale del Tempio Crematorio sopra descritto"*.



L'appellante lamenta che l'imponente investimento effettuato per il rinnovo degli impianti approvato nel 2014 dalla Provincia e dallo stesso Comune di Firenze non è stato effettuato perché gli stessi non erano più a norma, ma per poter garantire il servizio anche a vantaggio del Comune. Sarebbe bastato alla Socrem procedere al rinnovo di un solo forno crematorio, ampiamente sufficiente per il numero esiguo di cremazioni che effettua ogni anno per i propri soci e avrebbe comportato una spesa molto minore rispetto a quella che ha dovuto sopportare per essere disponibile nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Sarebbe stata la stessa Provincia di Firenze ad aver pienamente riconosciuto la valenza della concessione tuttora vigente, adottando nel 2014 l'autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata per una durata pari a 15 anni a decorrere dal rilascio del provvedimento finale, ma con la previsione espressa dell'ulteriore rinnovo alla scadenza, per un ammodernamento di notevole rilievo dell'impianto, resosi imprescindibile per poter continuare ad operare nel rispetto delle normative sulle emissioni in atmosfera, per la tutela della salute dei soci Socrem e dei cittadini del Comune di Firenze.

Invero, l'autorizzazione può essere rilasciata solo ad un soggetto legittimato e nell'ipotesi specifica ad un soggetto, la Socrem, che derivava la propria legittimazione da un rapporto concessorio in essere.

La continuazione dell'attività di cremazione da parte della Socrem per i soli soci, attività autorizzata dal Comune per altri 15 anni, prevista dalla convenzione dell'1 marzo 2018, non si pone in concorrenza con l'attività del nuovo Tempio, essendo rivolta a soggetti ben diversi. Né tale continuazione può in alcun modo avere ripercussioni sul piano finanziario di gestione del nuovo Tempio. Dunque, per Socrem esiste oggi un servizio pubblico di cremazione svolto in via esclusiva dal Crematorio di Firenze S.p.a., società cui è stato affidato a seguito di procedura di project financing nel 2005, ma potrebbe esistere anche un diverso servizio "privato" di cremazione, il quale, essendo rivolto solo ad una utenza esclusiva e limitata, quale quella dei soli soci Socrem, non può in alcun modo essere qualificata come servizio pubblico.

L'appello è infondato.

La perpetuità della concessione dell'area non ne esclude la revocabilità da parte dell'Ente concedente (se non addirittura l'automatica decadenza, meramente dichiarata dal Comune) quando viene meno il necessario nesso causale tra uso del suolo ed espletamento del servizio, atteso che, nell'ipotesi delineata, non sussiste più l'interesse pubblico che fonda

l'istituto della concessione medesima: tale potere è stato esercitato dal Comune di Firenze con gli atti presupposti al provvedimento del 9 giugno 2020, dei quali lo stesso costituisce attuazione, e che, in quanto non ritualmente contestati, sono legittimi ed efficaci. Pertanto, dal momento in cui per legge il servizio di cremazione può essere solo un servizio pubblico gestito dai Comuni e non è ammissibile un concorrente servizio privato, Socrem non ha più titolo all'utilizzazione del terreno cimiteriale concesso al solo fine di espletare detto servizio.

Si ritengono, dunque, del tutto condivisibili le statuizioni contenute nella sentenza appellata, secondo cui dalle sopracitate delibere del consiglio comunale è chiaramente evincibile come il Comune di Firenze avesse ritenuto di affidare il servizio in questione in esclusiva alla stessa Amministrazione comunale ai sensi dell'art.6, comma 2, l.130/2001, previo svolgimento una procedura di evidenza pubblica di project financing.

Invero, ai sensi della succitata disposizione normativa, che si colloca nella parte concernente la disciplina della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica: *"la gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ..."*.

Ne consegue, in base alla vigente normativa, la pacifica natura del servizio di cremazione quale servizio pubblico locale di rilevanza economica, la cui gestione spetta ai comuni e in relazione al quale non sono applicabili i principi sovranazionali in tema di concorrenza e di libera iniziativa economica privata (cfr. Cons. Stato, V, 2 aprile 2019, n. 2175); ne consegue, altresì, l'incompatibilità della permanenza della concessione perpetua con la ratio normativa succitata.

L'effetto estintivo della concessione del 1884 discende, quindi, direttamente dal mutato regime giuridico della gestione dei crematori, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni comunali, che li potranno gestire nelle forme contemplate per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, tra cui l'affidamento in concessione a privati, laddove il concessionario deve essere individuato con procedure di evidenza pubblica.

Se si accedesse ad una differente interpretazione, che permettesse la gestione dell'attività di cremazione anche da parte dei privati, verrebbe vanificata la stessa ratio della disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2, della legge n. 130/2001, nella parte in cui attribuisce esclusivamente ai Comuni la gestione



dell'attività della cremazione e, ciò, mediante l'espressione di un potere discrezionale alle stesse Amministrazioni di individuare la forma di gestione più idonea, tra quelle previste nell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000.

La sezione ha già chiarito in precedenti pronunce come l'attività di cremazione delle salme sia “... qualificabile come servizio pubblico. Con essa si soddisfano infatti esigenze fondamentali della collettività ... oltre che di disciplina igienico-sanitaria e di regolazione urbanistica e programmazione dell'offerta dei relativi impianti.

Dalla succitata pronuncia si ricava, dunque, l'infondatezza anche della questione di costituzionalità sollevata dall'appellante, atteso che il servizio di cremazione è riservato alla gestione pubblica, e allo stesso non sono applicabili i principi costituzionali e sovranazionali in tema di concorrenza e di libera iniziativa economica privata. Invero “non risponde a coerenza l'assunto che l'attività di cremazione delle salme si sostanzi nell'esercizio di un'impresa liberamente esercitabile da chiunque e soggetta alle dinamiche del mercato, dato che si tratta invece di un servizio pubblico, amministrativamente regolato sulla base delle disposizioni della legge n. 130 del 2001, in funzione del perseguimento degli interessi di carattere generale connaturati ad un'attività orientata a bisogni essenziali della persona; da questo inquadramento giuridico si trae un primo corollario, in base al quale le norme costituzionali e sovranazionali relative alle libertà economiche non sono immediatamente applicabili, nella misura in cui le stesse presuppongono un mercato formatosi per effetto dello spontaneo agire delle forze in esso presenti e sono quindi preordinate ad impedire assetti anticoncorrenziali dello stesso (la c.d. concorrenza nel mercato), laddove rispetto ad attività qualificabili come servizi pubblici – come si desume anche dall'art. 106, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – la regolazione amministrativa ad essi relativa deve invece limitarsi ad assicurare che l'affidamento degli stessi ad operatori economici avvenga in condizioni di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione (la c.d. concorrenza per il mercato, che si attua principalmente attraverso il rispetto dei modelli di evidenza pubblica allorché per la gestione dei servizi pubblici l'amministrazione titolare ricorra ad affidamento a privati: si rinvia al riguardo alla sentenza della Corte costituzionale del 23 novembre 2007, n. 401). Nel settore dei servizi pubblici l'offerta per la relativa gestione ed il mercato che da essa si

sviluppa è dunque esogena rispetto alle ordinarie dinamiche economiche, in quanto proveniente da una scelta discrezionale dei pubblici poteri di carattere organizzatorio, orientata ad interessi di carattere generale ...” (Cons. Stato, V, 2 aprile 2019, n. 2175). Riguardo all'assunta volontà del Comune di Firenze di confermare alla Socrem il servizio di cremazione conseguente alle autorizzazioni ambientali rilasciate nel 2014 dalla Provincia e dal Comune di Firenze, dagli atti è emerso, invece, che la necessità di adeguare gli impianti del vecchio crematorio derivava dal fatto che detti impianti non erano più a norma per quanto attiene alle emissioni inquinanti, come indicato nella relazione Arpat richiamata nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata nel 2014 dalla Provincia di Firenze, versata in atti.

Con riferimento, invece, all'assunta sdemanializzazione tacita del suolo, deve ribadirsi che con la concessione del 1884 il Comune ha concesso a Socrem, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato, l'uso di mq 200 di terreno nel cimitero comunale di Trespiano, individuando espressamente, quale “oggetto esclusivo” di detta concessione “... quello di usarne per la erezione dell'Ara a Forno crematorio ed annessi ...”, prevedendo che la realizzazione di tali manufatti e di un cinerario avvenissero a spese del concessionario, senza oneri per l'Amministrazione.

Inoltre, la concessione prevedeva che in caso di cessazione “... il terreno concesso in uso dovrà ritornare nella piena e libera disponibilità del municipio concedente, a vantaggio del quale dovranno altresì andare le costruzioni, gli apparecchi e tutto quanto si troverà sul terreno, e la società concessionaria non potrà vantare alcun titolo o diritto ad indennità o compenso qualsiasi per le spese da lei fatte sia di impianto sia di costruzione di ornamento od altro”.

È, dunque, evidente che oggetto della concessione è costituito dalla sola attività di cremazione, al cui fine Socrem doveva realizzare sull'area un forno crematorio e un cinerario per la conservazione delle ceneri. Il tempio è stato realizzato da Socrem in diritto di superficie, su terreno demaniale concessole in uso dal Comune: quindi, la stessa era titolare di un diritto superficie insistente su suolo cimiteriale appartenente al demanio comunale e, come tale, inalienabile.

Ne consegue che, dal momento in cui l'attività di cremazione per il cui svolgimento il terreno demaniale era stato concesso in uso diviene ex lege, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge n. 130 del 2001, un servizio pubblico di cui è titolare il solo Comune, la concessione stessa perde la sua causa e viene meno, e le opere che accedono al terreno realizzate in



regime di diritto di superficie vengono acquisite per accessione dal Comune proprietario del suolo.

Invero, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto al sepolcro.

In conclusione, *“sin dal provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, costituito dall’ordinanza sindacale n. 546/2010, adottata quando la gara di cui sopra era stata aggiudicata e il relativo contratto era stato stipulato, il Comune ha regolato il rapporto con Socrem in via meramente temporanea, nel presupposto che tale rapporto fosse destinato a durare solo sino alla definizione del project financing ovvero, comunque, sino all’individuazione del “nuovo soggetto gestore*

“ del servizio; con le deliberazioni comunali, gravate con motivi aggiunti, n. 7/2011 e n. 33/2012, ha ribadito tale temporaneità, facendo espresso riferimento, rispettivamente, al “già individuato” gestore unico del servizio pubblico e al contratto di concessione e al “regime di esclusiva” che il Comune intendeva imprimere al servizio pubblico aggiudicato.

In altre parole sin dal primo atto gravato era chiara la volontà dell’Amministrazione, poi puntualizzata dai due atti successivi, di assorbire il servizio già svolto da Socrem in quello aggiudicato all’ATI, tant’è che, coerentemente, il contratto di concessione stipulato con quest’ultima il 27 luglio 2005 ha previsto la cessazione delle cremazioni nel preesistente tempio crematorio in concomitanza con l’avvio di operatività del nuovo” (cfr. Cons. Stato, V, 14 novembre 2019, n. 7836).

DIRITTO DI SEPOLCRO

Consiglio di Stato, Sez. I, 31 agosto 2022, parere n.1408

Il signor -OMISSIS- ha impugnato i provvedimenti del Consorzio, che sarebbero stati adottati in assenza di un’adeguata istruttoria al fine di individuare l’originario concessionario del lotto su cui è stata, dapprima, costruita una tomba e, poi, successivamente, la cappella gentilizia per cui è causa; afferma che nella cappella gentilizia sono sepolti i resti mortali di suoi ascendenti diretti, tra cui, in ordine di decesso, i nonni paterni, il padre, il fratello e la madre del ricorrente; sostiene inoltre che il ricorrente e i suoi avi avrebbero esercitato *“ininterrottamente, pacificamente e indisturbatamente”* sulla tomba/cappella in questione *“un potere di fatto corrispondente al diritto al sepolcro”*, per cui il Consorzio, a detta del ricorrente, *“avrebbe dovuto fare applicazione dell’istituto dell’immemorabile, presumendo la titolarità in capo ad essi”*.

sepolcro, che è riservato, anche in base a quanto disposto dall’articolo 84 del vigente regolamento di Polizia mortuaria approvato dal Consorzio con delibera dell’Assemblea consortile n. 5 del 29 maggio 2014, alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta, intendendosi facenti parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti e i loro coniugi, nonché gli ascendenti;

– non hanno pregio le argomentazioni in ordine al richiamo degli istituti dell’usucapione e dell’imme-

morabile, poiché la relativa azione va proposta davanti al giudice ordinario;

Il Ministero ha concluso esprimendo l’avviso che il ricorso sia infondato.

Il c.d. diritto primario di sepolcro sorge in capo al privato per effetto della concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno o di porzione di edificio in un cimitero pubblico di carattere demaniale (articolo 824 c.c.); è tale concessione, di natura traslativa, che crea a sua volta nel privato concessionario un diritto soggettivo perfetto di natura reale, suscettibile di trasmissione *inter vivos* o successione *mortis causa*, che consiste nel diritto di essere seppellito (*ius sepulchri* propriamente detto) o di seppellire altri in un dato sepolcro (*ius inferendi mortuum in sepulchro*).

Tale diritto, come afferma costante giurisprudenza, è opponibile iure privatorum ai terzi ed è assimilabile al diritto di superficie; allo stesso tempo, però, il titolare ha una posizione di interesse legittimo in caso di emanazione di atti autoritativi della pubblica amministrazione, quando esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero impongono o consigliano alla pubblica amministrazione di revocare la concessione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5296).

Giova anche osservare che, mentre nel sepolcro ereditario lo *ius sepulchri* si trasmette, come visto, nei modi ordinari, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, dall’originario titolare anche a persone non



facenti parte della famiglia, nel sepolcro c.d. gentilizio o familiare (la distinzione, risalente al diritto romano, tra sepolcro ereditario e sepolcro familiare o gentilizio è tuttora accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza), lo *ius sepulchri* è attribuito, in base alla volontà del fondatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari del sepolcro stesso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, *iure sanguinis* e non *iure successionis*, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari caratterizzata da intransmissibilità del diritto, per atto tra vivi o *mortis causa*, imperscrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma da familiare in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione *mortis causa* (da ultimo, Cassazione civile, Sez. II, 20 agosto 2019, n. 21489). Accanto al diritto primario al sepolcro (diritto alla tumulazione) vi è poi un diritto secondario al sepolcro che consiste nella facoltà di accedere al luogo di sepoltura in occasione delle ricorrenze e di opporsi agli atti di violazione del sepolcro o alla lesione della memoria delle persone ivi seppellite. La dottrina ritiene che in questo caso sia applicabile la normativa codicistica a tutela del nome o dell'immagine altrui. Venendo al caso di specie, è infondato il primo articolato motivo con cui il ricorrente, in sostanza, lamenta che gli atti gravati sarebbero stati adottati dall'Amministrazione in assenza di un'adeguata istruttoria al fine di individuare l'originario concessionario del lotto in questione.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza, la manutenzione può essere svolta solo da chi ne abbia titolo (in base all'articolo 84 del vigente regolamento di Polizia mortuaria approvato dal Consorzio con delibera dell'Assemblea consortile n. 5 del 29 maggio 2014, *"il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari e quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario"*, intendendosi facenti parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti e i loro coniugi, nonché gli ascendenti) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 23 novembre 2018, n. 6643; Cass. Civ., Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14749).

Consiglio di Stato, Sez. V, 1° giugno 2022, n. 4473

Con istanza del 19 giugno 2019 Romeo D., premesso di essere proprietario *iure successionis* e concessionario per subentro della cappella sita nel Cimitero monumentale di Chieti, già di proprietà di Mario P., e che in detta cappella erano presenti sei sepolture da ritenere "completamente mineralizzate" (in virtù di quanto disposto dagli articoli 57, comma 5, 60, comma 2, 67, 68, 85 e 86 comma 2 e comma 89 del D.P.R. 285/1990), domandava al Comune di Chieti l'autorizzazione all'estumulazione dei resti mortali di sei defunti dal sepolcro per la riduzione degli stessi e l'inserimento all'interno di singole cassette ossari, da tumulare in loculo ubicato nel medesimo sepolcro.

Con provvedimento del 17 luglio 2019 prot. n. 50154 il Comune di Chieti riscontrava negativamente l'istanza proposta, in quanto la *"movimentazione dei resti dei defunti già tumulati all'interno della cappella"* P. Mario *"è un diritto che attiene alla espressa volontà dei singoli parenti dei defunti stessi: prioritariamente il coniuge del fondatore e, secondariamente, all'unanimità di tutti i parenti di grado più prossimo in linea discendente dal fondatore e, in alternativa, collaterale"*.

Nel caso di specie, proseguiva il Comune, l'istante, non essendo familiare del Sig. P. né di alcuno degli altri tumulati, non poteva esercitare i diritti di "movimentazione" dei resti dei defunti (da qualificarsi come diritti personalissimi come evidenziato dal Regolamento comunale); aggiungeva, poi, che tale conclusione era confermata dalla sentenza del Tar Abruzzo – sezione Pescara n. 481 del 2014, la quale, nell'accertare che Romeo D. era divenuto proprietario del sepolcro in forza del lascito testamentario operato dal fondatore, aveva precisato che la volontà del de cuius era stata nel senso di onerare l'erede al "rispetto delle sepolture"; il testamento in questione, infatti, come pure l'atto di trascrizione precisavano la volontà del P. nel voler destinare la proprietà della cappella in favore del D. ma senza che questi potesse *"in alcun modo modificarne la destinazione e cioè dovrà rispettare le sepolture dei miei familiari ivi poste"*.

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo Romeo D. domandava l'annullamento del provvedimento di diniego sulla base di quattro motivi con i quali lamentava che il Comune di Chieti non aveva considerato che, con la morte del fondatore del sepolcro cui era seguito il passaggio di proprietà, il sepolcro era divenuto "ereditario" e non più



“familiare”, con conseguente possibilità per il subentrante nella titolarità della concessione di esercitare tutti i poteri di cui all’art. 19 del Regolamento di Polizia cimiteriale e mortuaria, ivi compreso quello di estumulazione delle salme mineralizzate presenti da oltre trent’anni, per ridurre i resti mortali e inserirli in loculi posti all’interno della cappella stessa; a voler diversamente ragionare, procedeva il ricorrente, sarebbe stato pregiudicato il suo diritto di sepoltura, acquisito unitamente alla proprietà della cappella, essendosi esaurita la capienza massima per la presenza in essa di sei salme. Per altro verso, il ricorrente lamentava che il Comune non aveva concluso il procedimento nei termini di legge, né aveva ammesso a parteciparvi altri controinteressati.

La concessione amministrativa di area cimiteriale per l’edificazione di sepolture private, di natura traslativa, fa sorgere un diritto in capo al concessionario qualificabile come diritto reale nei confronti di terzi (il c.d. diritto di sepolcro), assimilabile al diritto di superficie; nei confronti della pubblica amministrazione concedente, peraltro, detta posizione soggettiva si atteggia ad interesse legittimo, con la conseguenza che essa soggiace ai poteri pubblicistici regolativi e conformativi dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6643).

Quel che conta è che detto diritto di natura reale sul bene è suscettibile di possesso e soprattutto di trasmissione sia *inter vivos* che per via di successione *mortis causa* (separatamente – è ovvio – dalla proprietà del suolo, come precisato dall’art. 952, comma 2 cod. civ.; cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2021, n. 5333).

Vi è poi lo *ius sepulchri* (o diritto alla sepoltura), vale a dire il diritto di essere tumulato all’interno della sepoltura edificata; esso è un diritto, derivante dalla sequenza procedimentale avviata dalla concessione amministrativa e seguita dall’edificazione della sepoltura, ma di natura personale, poiché afferisce alla sfera strettamente personale del concessionario (c.d. fondatore del sepolcro) e ai suoi familiari iure proprio e iure sanguinis (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 dicembre 2013, n. 6198; Cass. civ., sez. 2, 29 gennaio 2007, n. 1789).

Anche questo diritto è, dal punto di vista privatistico, trasferibile a terzi, senza che ciò abbia rilievo nei rapporti con l’ente concedente il quale può revocare la concessione solo per le note ragioni di autotutela degli atti amministrativi, ma non può contestare le modalità di esercizio del diritto “de quo”,

che restano libere e riservate all’autonomia privata (cfr. Cass. civ., sez. 2, 20 agosto 2019, n. 21489).

È, poi, individuato un diritto di visita sepolcrale (detto anche diritto di sepolcro secondario, rispetto ai primi due che sarebbero assimilabili nel diritto primario al sepolcro) avente ad oggetto la facoltà di accedere fisicamente al sepolcro e di opporsi ad ogni atto di oltraggio o di pregiudizio in danno della pietà dei defunti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 gennaio 2021, n. 654). Questo diritto appartiene a tutti gli eredi del defunto e non può essere oggetto di atti di autonomia privata, né in alcun modo impedito o limitato.

Anche qualora vi sia un intreccio di situazioni soggettive, il rapporto privatistico va sempre tenuto distinto dal rapporto tra il privato e pubblica amministrazione e, mentre il primo può essere – e normalmente lo è – regolato da disposizioni contenute in atti di autonomia privata, il secondo è regolato unicamente dalle norme di diritto pubblico che disciplinano presupposti e condizioni in presenza dei quali il privato può ottenere il bene della vita cui aspira mediante l’intermediazione provvedimentale della pubblica amministrazione.

Si tratta di principio che viene comunemente affermato in giurisprudenza in materia edilizia ove è orientamento consolidato quello per cui *“Se è vero che l’Amministrazione comunale, nel corso dell’istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull’immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, benché la concessione sia sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi, è anche vero, però, che deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell’immobile, o di verificare l’inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l’attività edificatoria dell’immobile, atteso che la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l’attività edilizia nell’ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell’attività, si pone in essere tra l’autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all’attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune”* (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2011, n. 1770; richiamata sia pure con ulteriori precisazioni dalle pronunce successive, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 310).



DONAZIONE ORGANI

Consiglio di Stato, Sez. Cons. Att. Norm., 6 ottobre 2022, parere n. 1638

Il Ministero della Salute – Ufficio Legislativo, con nota prot. 0005140-P del 22 settembre 2022, ha trasmesso al Consiglio di Stato, per l'acquisizione del prescritto parere, lo schema di regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 2020, n.10, recante "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica".

Il provvedimento normativo consta di sette articoli. L'articolo 1 ne definisce l'"Oggetto", richiamando a tale scopo i contenuti ad esso assegnati dall'art.8 della l. n.10 del 2020, nonché precisando che sono escluse dal suo ambito di applicazione le attività di prelievo e trapianto degli organi e dei tessuti di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91.

L'articolo 2, intitolato alle "Cause di esclusione dell'utilizzo" elenca i casi in cui sia a tutela della salute degli operatori sia a salvaguardia delle attività giudiziarie il corpo non può essere utilizzato a fini di studio, di ricerca e formazione; l'articolo 3 disciplina le "Modalità di richiesta, trasporto e tempi di conservazione e utilizzo dei corpi", cui è intitolato; l'articolo 4, "Raccordo con l'ordinamento dello stato civile" si occupa di coordinare le procedure di inumazione, tumulazione e cremazione dei corpi con la normativa in materia di ordinamento dello stato civile; l'articolo 5, come vuole la sua rubrica, si occupa della "Disciplina delle iniziative di informazione rivolta alle regioni e alle strutture sanitarie per dare massima diffusione all'informazione"; l'articolo 6, "Protezione dei dati personali" prevede che alla disciplina relativa al trattamento dei dati personali si provveda mediante decreto del Ministro della Salute, da adottare sentito il Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. L'art.7 reca la "Clausola di invarianza finanziaria".

Alla legge 10 febbraio 2020, n.10 si devono, come specifica il Ministero nella Relazione illustrativa e, come peraltro enuncia il suo art.1, comma 1, nel testo che qui si riporta, le prime norme statali "in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti

post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso secondo le modalità stabilite" dalla stessa legge e, segnatamente, dal suo art.3, ove si prevede che "l'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti *post mortem*" avvenga mediante una dichiarazione di consenso consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterla telematicamente i contenuti informativi alla banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita dal comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, presso il Ministero della salute.

Per dare attuazione a questa nuova e prima disciplina unitaria della donazione *post mortem* del proprio corpo, l'art.8 della stessa ha appunto previsto che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, "con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" si sarebbe provveduto a stabilire le modalità e i tempi, comunque non superiori a dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto in condizioni dignitose alla famiglia nonché le modalità per le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di riferimento; indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei defunti ai fini della legge; prevedere le disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; dettare la disciplina delle iniziative previste dall'art.2, comma 2, della legge per promuovere, anche da parte delle Regioni e delle Aziende sanitarie locali, la conoscenza delle disposizioni della stessa tra i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli esercenti le professioni sanitarie e i cittadini.

In conclusione, questo Consesso, nel ribadire, anche con riferimento a questo intervento normativo, stante la delicatezza e l'importanza dei temi ad esso



sottesi, quella *“necessità di prevedere efficaci e costanti strumenti di monitoraggio del funzionamento delle norme, volti a verificarne l’idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati dal legislatore ed a garantirne la più estesa attuazione”*, già sottolineata in occasione dei pareri resi dalla Sezione *“in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”* (Cons. Stato, Sezione Atti

normativi, n. 1991 del 2018) nonché sullo *“Schema di decreto ministeriale concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”* (Cons. Stato, Sezione Atti normativi, n. 2892 del 2019), alla luce delle considerazioni sin qui svolte, esprime parere favorevole, subordinato alla soppressione dell’art.6 dello stesso, nella sua attuale formulazione.

SEPOLTURE

TAR Lazio, Roma, Sez. III-quater, 22 luglio 2022, n. 10479

La sig.ra -OMISSIS- in data 26 gennaio 2020 si è sottoposta ad un aborto terapeutico alla ventiduesima settimana di gestazione presso il Presidio Ospedaliero San Filippo Neri di Roma.

Nel mese di marzo u.s. la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che il feto espulso ad esito dell’interruzione di gravidanza è stato sepolto presso il cimitero Flaminio di Prima Porta.

In data 23 marzo 2022 ha quindi presentato istanza di accesso alla ASL RM 1 ai sensi della Legge n. 241/1990, volta a prendere visione dei seguenti documenti: richiesta di sepoltura del feto alla ASL Roma 1; autorizzazione alla sepoltura da parte della ASL Roma 1; consenso informato alla sepoltura del feto; documentazione attestante la presa in consegna del feto da parte di AMA S.p.A. (soggetto preposto al seppellimento).

In mancanza di riscontro, con ricorso notificato in data 11 maggio 2022, la sig.ra -OMISSIS- ha chiesto al Tribunale adito di:

dichiarare il proprio diritto di accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 23.03.2022; ordinare all’Amministrazione resistente l’esibizione dei documenti richiesti, mediante visione e/o estrazione di copia; condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a., con attribuzione al procuratore antistatario.

A sostegno della propria domanda, ha affermato in particolare che *“Gli atti afferiscono ad una posizione giuridico soggettiva della signora, la quale si è sottoposta ad un trattamento sanitario nell’ambito del quale avrebbe dovuto essere informata e coinvolta nelle procedure di smaltimento del feto. La signora è anche titolare dei diritti che afferiscono all’uso del*

proprio nome oltre che del diritto alla privacy come codificato nell’art. 21 della legge 22.05.1978, n. 194, quanto alle interruzioni di gravidanza, e, più in generale, nella legge 30.06.2003, n. 196”.

Si è costituita l’Azienda sanitaria evidenziando che l’istanza formulata dalla ricorrente con messaggio di posta elettronica certificata del 23 marzo 2022 era carente sotto il profilo della dimostrazione della sussistenza dell’interesse giuridico prescritto dall’art. 22 della legge 241/1990, in quanto la stessa riferiva unicamente di *“essere venuta a conoscenza del fatto che il feto è stato sepolto presso il cimitero Flaminio di Prima Porta con una croce riportante il mio nome e cognome”*. Solamente in seguito alla notificazione del presente ricorso la signora -OMISSIS- avrebbe chiarito l’interesse sotteso all’istanza in esame e, conseguentemente, avrebbe potuto ostendere la documentazione richiesta.

L’Amministrazione ha concluso chiedendo volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo proceduto a riscontrare la richiesta di accesso in data 20 maggio 2022 allegando la seguente documentazione: richiesta Nulla Osta alla sepoltura datata 03.03.2020; autorizzazione al seppellimento.

Alla camera di consiglio del 18 luglio 2022 la causa è stata infine introitata per la decisione.

Osserva il Collegio che la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata dalla piena soddisfazione dell’interesse del ricorrente, che si realizza attraverso il conseguimento del bene della vita, eventualmente anche ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica amministrazione.

Orbene, nella fattispecie in esame, nel corso del giudizio la resistente ha provveduto ad ostendere la



documentazione richiesta, con piena realizzazione della pretesa azionata dal ricorrente.

Invero, non esistono documenti ulteriori rispetto a quelli ostesi, atteso che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 285/1990, il procedimento amministrativo che disciplina il seppellimento dei feti consta di due atti: 1) la richiesta di nulla osta alla sepoltura proveniente dal presidio ospedaliero in cui è avvenuto l'intervento 2) l'autorizzazione al seppel-

limento, prodotto dal reparto di medicina legale della scrivente ASL Roma 1. Non essendo la sepoltura una prestazione sanitaria, non richiede l'acquisizione del consenso informato del paziente né è previsto che venga prodotta documentazione in merito alla presa in consegna del feto da parte di AMA S.p.A.

Il Tribunale, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 34 comma 5 c.p.a.

SERVIZI NECROSCOPICI

Corte di Cassazione, Sez. V Pen., 7 giugno 2022, n. 22089

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha integralmente confermato la sentenza del 10 novembre 2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Dante Domenico P. per cinque delitti di falso ideologico in atto pubblico e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione.

In particolare, ai P., quale dirigente medico necroscopo in servizio presso il dipartimento di prevenzione, servizio di medicina legale, attività di medicina necroscopica della ASUR Marche 1 ~ Area Vasta 1, si contesta di avere redatto atti pubblici necessari alla sepoltura di diversi defunti caratterizzati da falsità ideologiche.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Dante Domenico P., a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità e della violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen..

Sostiene che la Corte di appello ha desunto la sua penale responsabilità per i fatti a lui ascritti dalla responsabilità della dott.ssa Pe., altro medico necroscopo, essendo stata pronunciata una sentenza di applicazione di pena a carico della predetta, e dalla presunzione che i fatti contestati alla predetta e quelli ascritti all'odierno ricorrente fossero tutti

espressione di una prassi consolidata seguita da tutti i medici appartenenti alla medesima struttura. In sostanza, la penale responsabilità del P. è stata illogicamente fatta discendere dalla sua mera qualifica, indipendentemente dalla prova dei fatti a lui contestati e quindi in violazione del principio di personalità della responsabilità penale.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 476 e 479 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale e di quello soggettivo dei delitti contestati. I certificati medici redatti dall'imputato erano stati ritenuti ideologicamente falsi perché formati senza che l'imputato avesse visitato il defunto. Sostiene il ricorrente che, presupponendo il falso ideologico una discordanza tra realtà oggettiva e contenuto dell'atto, i certificati non potevano essere ritenuti falsi, atteso che essi erano stati comunque redatti sulla base di altre certificazioni che erano state messe a sua disposizione dagli impresari delle pompe funebri, ma tale circostanza non escludeva che le visite fossero state effettuate.

Il D.P.R. 285 del 1990 (regolamento di polizia mortuaria) e il regolamento di stato civile non esplicitano le modalità con le quali deve essere effettuata la visita e nemmeno richiedono che tali modalità siano indicate nell'atto.

Le visite erano state espletate e non aveva rilevanza che nei certificati non fossero state indicate le modalità delle visite stesse, in quanto irrilevanti.

Né poteva avere rilievo la circostanza che il P. avesse ritardato la visita, essendo essa ininfluente ai fini della funzione dell'atto.

Nemmeno vi era una consapevole volontà del P. di rappresentare una situazione di fatto diversa da quella reale.



Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e carenza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante e all'omessa applicazione del minimo edittale.

La Corte di appello, nel motivare la sua decisione, ha fatto riferimento alla intensità del dolo desumibile dalla reiterazione dei delitti in un breve lasso di tempo.

Sostiene il ricorrente che detta motivazione è apodittica e inidonea a spiegare i criteri seguiti nell'esercizio del potere discrezionale attinente alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile laddove il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen..

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Analoghe considerazioni valgono in ordine alla possibilità di dedurre il vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196).

Il motivo di ricorso è comunque inammissibile, perché manifestamente infondato, anche laddove si lamenta la illogicità della motivazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede non risulta affatto che la penale responsabilità del P. sia stata semplicisticamente affermata sulla sola base di una ritenuta «prassi consolidata» seguita da tutti coloro che svolgevano servizio di medico necroscopo presso la struttura alla quale apparteneva anche l'odierno ricorrente.

Al contrario nella sentenza di appello, anche attraverso il richiamo della motivazione della sentenza di

primo grado, vengono indicati (alle pagine 6 e 7 della motivazione della sentenza impugnata) per ciascun delitto attribuito al P. gli specifici elementi di prova (come le dichiarazioni dei necrofori o dei parenti delle persone decedute) che hanno condotto a ritenere accertata, in relazione a ciascun reato, la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, indipendentemente dalla sentenza di applicazione di pena pronunciata a carico di altra imputata per fatti analoghi.

La Corte di appello ha affermato, in modo pienamente condivisibile, che la certificazione demandata al medico necroscopo ha una funzione diversa dalla certificazione del decesso stilata dal medico curante; mentre quest'ultimo può limitarsi a constatare l'avvenuto decesso, il medico necroscopo deve verificare se la morte possa dipendere dalla commissione di un reato o da una causa violenta, ipotesi queste che osterebbero al successivo rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura.

È allora evidente che, poiché la visita deve essere diretta ad accertare la esistenza di simili ipotesi ostative alla sepoltura, non è sufficiente per la redazione del certificato del medico necroscopo la mera certificazione della morte redatta, ad altri fini, dal medico curante o una visita che avvenga, come affermato dalla Corte di appello, mediante una «veloce visione della salma da tempo vestita e posta nella cassa».

Occorre una vera e propria visita idonea ad escludere la ricorrenza di dette ipotesi e nel caso di specie la Corte di appello ha negato che, in relazione agli episodi contestati al P., essa sia avvenuta.

Pertanto, proprio perché il certificato è stato redatto senza che la visita fosse avvenuta o prima ancora che la visita avvenisse, del tutto logicamente la Corte di appello ha desunto la sussistenza in capo al P. dell'elemento soggettivo dei reati a lui ascritti.

In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, Di carlo, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, Donato, Rv. 180654).



ZONA DI RISPETTO

TAR Toscana, Sez. III, 27 maggio 2022, n. 731

Con provvedimento del 23 ottobre 2019, il Comune di Firenze ha respinto la domanda di sanatoria edilizia straordinaria del fabbricato che sorge alla via del Fossetto 72, composto da una casa di abitazione e dagli adiacenti locali a uso magazzino. Ad avviso dell'amministrazione procedente, gli abusi ricadrebbero in area sottoposta a vincolo cimiteriale di inedificabilità risalente ad epoca anteriore alla loro realizzazione, di modo che il diniego sarebbe necessitato ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985.

Il Comune di Firenze fa discendere il diniego dal vincolo cimiteriale gravante sull'area e comportante la sua assoluta inedificabilità.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti affermano che non vi sarebbe prova certa della preesistenza del vincolo cimiteriale alla realizzazione delle opere abusive. Il diniego sarebbe dunque viziato per non avere il Comune verificato in concreto, tramite apposita istruttoria, se davvero quando gli abusi furono realizzati essi ricadessero o meno nella fascia di rispetto del vicino cimitero di Brozzi.

Con il secondo motivo è invocata l'ordinanza sindacale n. 995 del 1999, con cui il Comune di Firenze avrebbe stabilito la fascia di rispetto del cimitero di Brozzi in 200 metri rispetto al nucleo originario e in 100 metri rispetto all'ampliamento del cimitero stesso. Il fabbricato oggetto di causa si troverebbe, appunto, a distanza superiore ai 100 metri dal previsto e oggi realizzato ampliamento del cimitero, ponendosi perciò il diniego in violazione della menzionata ordinanza sindacale e, in via derivata, dell'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e del D.P.R. 285/1990.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano che fin dal 1999 il Comune sarebbe stato al corrente delle ragioni ostative al rilascio della sanatoria, al punto da avere già trasmesso un primo preavviso di diniego alla allora proprietaria senza tuttavia definire il procedimento ed, anzi, consentendo l'esecuzione di nuovi interventi sull'immobile in forza di D.I.A. del 2005, alla quale nulla avrebbe opposto. Sotto questo aspetto, il diniego di condono sarebbe illegittimo perché violativo dell'affidamento degli interessati.

Il quarto motivo, subordinato, investe l'ordine di demolizione impartito dal Comune contestualmente al diniego della sanatoria, che sarebbe frutto di un non corretto bilanciamento degli interessi in gioco e non

terrebbe adeguatamente conto della buona fede dei ricorrenti e del tempo trascorso dalla commissione degli abusi.

Infine, con il quinto motivo viene contestata l'applicabilità dell'acquisizione gratuita, prospettata dal Comune per il caso di inosservanza dell'ordine di demolizione, nei confronti degli odierni proprietari, non responsabili degli abusi e privi della disponibilità dell'immobile, concesso in locazione a terzi. Il provvedimento conterrebbe, inoltre, un'erronea indicazione dell'area di sedime da eventualmente acquisire al patrimonio comunale.

Per giurisprudenza assolutamente consolidata, dalla quale il collegio non intende discostarsi, il vincolo cimiteriale imposto dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934 e dall'art. 57 D.P.R. 285/1990 determina una situazione di inedificabilità ex lege che opera come limite conformativo della proprietà sganciato dalle esigenze della pianificazione territoriale e che, pertanto, non necessita di essere recepito dagli strumenti urbanistici locali, sui quali comunque prevale. Esso ha carattere assoluto e non consente l'allocatione di edifici o costruzioni all'interno della fascia di rispetto, a tutela dei molteplici interessi pubblici cui quest'ultima presiede e che vanno dalle esigenze di natura igienico sanitaria, alla salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, al mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. A escludere l'inedificabilità non rilevano la tipologia del fabbricato o la natura pertinenziale della costruzione, e gli unici interventi assentibili all'interno della fascia di rispetto sono quelli indicati dal settimo comma dell'art. 338 cit. sugli edifici esistenti, con il limite della funzionalità all'utilizzo degli edifici stessi (fra le moltissime, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7617; id., sez. II, 26 agosto 2019, n. 5863; id., sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1164; T.A.R. Toscana, sez. III, 6 settembre 2021, n. 1157; id., 31 dicembre 2020, n. 1763).

Correlativamente, l'esistenza del vincolo cimiteriale impedisce anche la sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 33 della legge n. 47/1985, senza che sia necessario compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori oggetto di tutela (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2370; id., sez. VI, 9 marzo 2016, n. 949).



I ricorrenti sostengono però, in punto di diritto, che l'ampiezza della fascia di rispetto andrebbe calcolata a partire dal centro del cimitero, non dal suo perimetro, il che collocherebbe interamente al suo esterno anche i magazzini. Questi ultimi, in ogni caso, stando ai calcoli del verificatore ricadrebbero almeno in parte al di fuori della fascia di rispetto pur se misurata dal perimetro del cimitero.

La tesi non può essere condivisa.

Si sono già enucleate le esigenze che stanno a fondamento della previsione vincolistica dettata dall'art. 338 R.D. n. 1265/1934, che nel testo vigente, modificato dalla legge n. 166/2002, al primo comma chiarisce espressamente come il divieto di costruire nuovi edifici intorno ai cimiteri operi nel raggio di 200 metri *"dal perimetro dell'impianto cimiteriale"*. E proprio la ratio della norma impone di ritenere che questa ne fosse l'unica interpretazione plausibile anche prima della ricordata novella legislativa, essendo evidente, come eccepito dalla difesa comunale, che le esigenze di tutela garantite dalla fascia di rispetto debbono valere per tutte le sepolture, ivi comprese quelle collocate ai margini esterni dell'impianto cimiteriale.

Per i magazzini, come per l'abitazione, il calcolo della distanza va dunque operato dal perimetro del nucleo originario del cimitero di Brozzi, pacificamente preesistente alla costruzione di entrambe le porzioni di fabbricato di proprietà dei ricorrenti, e l'ampiezza del vincolo, così stabilita, discende direttamente dalla legge e non dalle previsioni urbanistiche introdotte dal P.R.G. "Detti". Né rileva l'ordinanza sindacale n. 995/1999, invocata dai ricorrenti, la quale non ha modificato le dimensioni della fascia di rispetto del nucleo originario, al cui interno ricadevano e ricadono gli abusi in questione.

Quanto alla possibilità di una sanatoria parziale dei magazzini, che non ricadrebbero interamente all'interno della fascia di rispetto, essa va esclusa in linea di principio, a prescindere dall'attendibilità della distanza stabilita dai ricorrenti in via meramente congetturale. Nella materia edilizia, il concetto di costruzione deve essere infatti inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente

considerate, con la conseguenza che non è possibile scindere un edificio nei vari elementi che lo compongono al fine di ottenerne la sanatoria per singole porzioni (giurisprudenza costante, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4033).

Va altresì escluso che il tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e dalla presentazione dell'istanza di sanatoria possa fondare un affidamento tutelabile in capo ai proprietari dell'immobile abusivo. La giurisprudenza, sulla scia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 17 ottobre 2017, n. 9), si è oramai stabilizzata nel senso che il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento, superabile solo nel caso in cui sopravvenga un titolo in sanatoria. In mancanza, non viene meno il poterdovere dell'amministrazione competente di perseguire e sanzionare l'abuso, nell'ambito di una doverosa attività di vigilanza che non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi; e la conclusione non muta nel caso in cui l'attuale proprietario dell'immobile non sia responsabile dell'abuso (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2021, n. 6613; id., 11 giugno 2021, n. 4532, id., 8 aprile 2019, n. 2292).

Da ultimo, i ricorrenti contestano l'applicazione nei loro confronti dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, per l'ipotesi di mancata esecuzione spontanea dell'ordine di demolizione contestuale al diniego di sanatoria, nonché le dimensioni dell'area di sedime da acquisire. Relativamente a tale ultimo profilo, è noto che l'imprecisa indicazione dell'area da acquisire di diritto al patrimonio comunale non vizia l'ingiunzione a demolire, trattandosi di misure sanzionatorie distinte. Allo stesso modo la qualità di proprietari incolpevoli, rivendicata dai ricorrenti, potrà essere valutata se e nel momento in cui effettivamente il Comune di Firenze procederà all'accertamento dell'inottemperanza e disporrà procedersi all'acquisizione gratuita.





www.argema.net

PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FUNEBRI E CIMITERIALI

LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento
Dimensioni: cm 80x80x0,8sp



KIT PER LOCULI AERATI

Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h

Thanos Fungel
polvere assorbente a
base enzimatica per
il trattamento dei
liquami organici



Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento dei gas



Cemsac-Rec
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 215x90
Portata: kg 150



SACCHI RECUPERO

Cemsac-Ny
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 230x90
Portata: kg 150

SACCHI BIODEGRADABILI

Biocap
impermeabili e compostabili al 100%
per trasporto e cremazione
Dimensioni: cm 230x90
spessore μ m 75



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@argema.net • 333-2704333

Approfondimenti

Nuove declinazioni sull'immemoriale

di Carlo Ballotta

Il fatto da cui origina la pronuncia della Cassazione n. 21598/2018

Il giudizio instauratosi dinanzi agli organi della giurisdizione amministrativa concerne una concessione di sepoltura privata rilasciata dal Comune agli eredi (o discendenti?) di persona defunta e contrastata da altri eredi di altra persona defunta e legata da rapporto parentela in linea collaterale con il primo (defunto).

Con un primo ricorso, questi ultimi hanno contestato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria – chiedendo l'annullamento – la determinazione dirigenziale n. 171 del 23/12/2013, con cui, su istanza di parte dei primi e diretta all'applicazione dell'istituto dell'immemoriale previsto dall'art. 88 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune, questo aveva riconosciuto il dante causa dei richiedenti (1899-1986) quale titolare primo del rapporto di concessione di sepoltura privata, intestato alla famiglia, e aveva altresì fissato con la statuizione della c.d. *lex sepulchri*, che il diritto di sepoltura fosse riservato ai soli discendenti in linea retta, con esclusione dei parenti in linea collaterale. Tale determinazione è stata successivamente annullata in via di autotutela con determinazione del 19/3/2014, n. 17.

Con un secondo ricorso, gli eredi (discendenti?) pretermessi hanno chiesto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 22 del giorno 11/4/2014, con cui erano stati stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto di uso con applicazione dell'immemoriale in via amministrativa, nella parte in cui si era ammesso tale ricognizione sullo *jus sepulchri* in favore esclusivamente dei discendenti in linea retta del concessionario di origine.

Agendo su più fronti, con un terzo ricorso, poi gli stessi eredi (discendenti?) hanno avverso il provvedimento del 6 agosto 2014, n. 56, con cui è stato individuato nel sopraindicato de cuius (1899-1986) il concessionario primitivo del sepolcro privato n. 375, sito nel cimitero capoluogo del comune, con la verifica sul diritto d'uso, che è esclusivamente riservato ai suoi discendenti, originari ricorrenti.

L'alto Consesso ha ritenuto che il *petitum* sostanziale del ricorso originario, così come dei motivi aggiunti, non avesse ad oggetto la legittimità degli atti comunali relativi alla concessione cimiteriale – domanda che certamente sarebbe ricaduta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. B) cod. proc. Amm. – ma unicamente l'individuazione dell'originaria intestazione dello *jus sepulchri*, ovvero la titolarità di un diritto di matrice e natura prettamente civilistica.

Per la cassazione della sentenza gli eredi pretermessi hanno proposto ricorso ai sensi dell'art. 111, ult. Comma Cost.

Le ragioni addotte nel ricorso per cassazione

Con l'unico articolato argomento i ricorrenti impugnano la sentenza per violazione degli artt. 103 Cost., 7 e 9 del d.lgs. n. 104/2010, nonché dell'art. 133, comma primo, lettera B) del d.lgs. citato, in relazione all'art. 824 del cod. civ. e denunciano la violazione di legge e il travisamento della fattispecie: in particolare, censurano la decisione del Consiglio di Stato nella parte in cui ha declinato la sua giurisdizione in favore del giudice ordinario nell'erroneo convincimento che la controversia avesse ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione delle norme civilistiche in tema di famiglia e successioni, e perciò



rientrasse in ambito squisitamente privatistico; al contrario – sostengono i ricorrenti – l’oggetto della controversia era costituito dalla legittimità del provvedimento con cui il Comune aveva costituito (o ricostituito) la concessione attraverso la identificazione del titolare originario, sicché la loro posizione subiettiva sarebbe stata qualificata come interesse legittimo e non già diritto soggettivo.

La Suprema Corte ritiene il ricorso fondato.

Per gli Ermellini, la questione controversa e dibattuta attiene all’accertamento della titolarità di un sepolcro familiare, situato all’interno del cimitero capoluogo di un Comune ed in uso da tempo immemorabile -appunto – ad una famiglia.

Non è stato rinvenuto negli atti del Comune l’atto di concessione cimiteriale necessario ai sensi degli artt. 51 e seguenti del Regolamento comunale di polizia mortuaria sicché, su istanza degli eredi controricorrenti, il Comune ha attivato la procedura speciale prevista dall’art. 88 del citato Regolamento, proprio in rapporto all’istituto dell’immemoriale.

Come risultato di tale procedimento, avviato ai sensi della L. n. 241/1990 ed in cui è stata compiuta tutta attività istruttoria, con la determinazione n. 56 del 6 agosto 2014 (e prima ancora con la deliberazione 2 aprile 2014) il Comune ha identificato come concessionario d’origine del diritto di sepoltura il de cuius (1899-1986), dante causa dei richiamati controricorrenti.

Nello stesso provvedimento si è precisato che tale determinazione teneva luogo dell’atto di concessione.

La definizione di titolare primo in capo al *de cuius* de quo è stata contestata dinanzi al Tar Liguria dagli eredi (discendenti?) pretermessi, i quali assumono che, alla stregua di circostanze di fatto non valutate o non correttamente ponderate dall’ente concedente, il concessionario di origine fosse l’ascendente comune (bisnonno) ai due rami, deceduto nel 1927; l’opposizione dei controricorrenti ha altresì riguardato la determinazione del Comune di circoscrivere ai soli parenti in linea retta del concessionario di origine il diritto di uso del sepolcro, con esclusione dei parenti in linea collaterale, in violazione dell’art. 74 cod. civ., dei principi che regolano il sepolcro gentilizio, nonché dell’art. 56, comma 2, del Regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale prevede che la famiglia del concessionario avente diritto alla sepoltura comprenda anche i collaterali fino al quarto grado.

La declinazione in diritto nella sentenza della Cassazione

Dopo una completa ricostruzione del fatto processuale da cui origina il ricorso al supremo giudice della Giurisdizione, ricordano i giudici di piazza Cavour che l’istituto dell’immemoriale, o immemorabile, abrogato dall’art. 630 del cod. civ. del 1865 e non riprodotto nel codice del 1942, se può definirsi non più compatibile con le norme in tema di prescrizione e usucapione previste nei rapporti tra privati, sopravvive nel diritto pubblico e trova applicazione ex se affinché, attraverso un procedimento presuntivo, sia riconosciuta la legittimità di un esercizio di fatto corrispondente ad un diritto per un tempo immemorabile, quando manchi un titolo formale di concessione e si persegua l’intento di adeguare per “un’elementare esigenza di giustizia” la situazione fattuale a quella giuridica “quale principio generale valido ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni preliminari.

Rimarcano, poi, i giudici di Piazza Cavour che per la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, il diritto di sepolcro già costruito nasce da una concessione da parte dell’autorità amministrativa di un’area di terreno (o di una porzione di edificio) in un cimitero pubblico di carattere demaniale (art. 824 cod. civ.) e tale concessione, di natura traslativa secondo l’opinione più accreditata, crea, a sua volta, nel privato concessionario, un diritto soggettivo perfetto di natura reale, e perciò, opponibile, *iure privatorum*, agli altri privati, assimilabile al diritto di superficie, che si affievolisce, degradando ad interesse legittimo, nei confronti della P.A. nei casi in cui esigenze di pubblico interesse per la tutela dell’ordine e del buon governo del cimitero, impongono o consigliano alla P.A. di esercitare il potere di revoca della concessione (Cass. Sez. Un. 24/4/2007, n. 9842; Cass. 30/5/2003, n. 8804; Cass. 24/1/2003, n. 1134; Cass. Sez. Un. 28/12/1961, n. 2835; v. pure Cons. St. 28/10/2015, n.4943; Cons. St. 11/12/2014, n. 6108; Cons. St. 8 marzo 2010, n. 1330).

Per gli Ermellini, la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di edificio di un cimitero pubblico configura, dunque una concessione amministrativa di beni soggetti al regime demaniale, indipendentemente dalla eventuale irrevocabilità o perpetuità del diritto al sepolcro (Cass. Sez. Un., 27/7/1988, n. 4760).

La natura di concessione dell’atto di attribuzione del diritto di sepoltura privata è altresì affermata dagli artt. 90 e ss. Del Regolamento di polizia mortuaria



approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (e, già prima, dal regolamento approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, artt. 59, 76 e 77, nonché dai regolamenti R.D. 25 luglio 1892, n. 448 e R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880).

Ed il Regolamento di polizia mortuaria del comune in questione recepisce tali disposizioni (artt. 51 e ss.). Per le sezioni unite, non è dunque in discussione che, nelle aree cimiteriali appartenenti al demanio comunale (art. 824, comma 2, cod.civ.), il diritto di uso del sepolcro può sorgere solo in forza di un provvedimento di concessione comunale.

È pacifico, inoltre che, come espressamente stabilito nell'art. 88 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune e riportato nell'atto impugnato, il provvedimento n. 56 del 2014 tenga luogo della originaria concessione, sicché della stessa mutua essenza e funzione.

E l'art. 88 del vigente regolamento municipale di polizia mortuaria, nel caso scrutinato, recepisce appieno questo istituto, demandando al Comune – ente concedente – il potere di accertare in via amministrativa la legittimazione del possesso alla sepoltura privata esercitato da tempo immemorabile, attraverso l'individuazione del concessionario e dei soggetti cui è, di conseguenza attribuito ex capite il diritto alla sepoltura.

Ora, per le sezioni unite, dalla narrazione che precede si deduce come l'oggetto della controversia sia dato dalla denuncia di illegittimità – con conseguente richiesta di declaratoria di nullità per violazione di legge e travisamento, arbitrarietà, illogicità e ingiustizia manifesta, nonché difetto di motivazione – del provvedimento con il quale il Comune ha individuato il titolare originario del rapporto di concessione risalente da tempo immemorabile.

È stata altresì denunciata la illegittimità dell'atto per la violazione di norme del regolamento di polizia mortuaria, in particolare dell'art. 56, il quale riconosce lo *jus sepulchri* anche ai collaterali fino al quarto grado, assumendosi, da parte ricorrente, che la scelta dell'amministrazione di limitare, con determinazione generale contenente le norme della procedura ex art. 88 del regolamento, il diritto alla sepoltura ai soli parenti in linea retta non è conforme alle disposizioni civilistiche, richiamate nello stesso art. 56.

Secondo i giudici della Cassazione, risulta così evidente che, tanto nella sua prospettazione e nelle formali richieste quanto nella sua portata sostanziale, la domanda è rivolta a censurare il momento

genetico del rapporto concessorio: ciò che viene in rilievo, infatti, non è il diritto soggettivo vantato nei confronti degli altri familiari, bensì il cattivo esercizio del potere di concessione esercitato dall'autorità amministrativa che, in applicazione dell'istituto dell'immemoriale, all'esito dell'istruttoria svolta e dell'esame dei mezzi di prova raccolti, ha stabilito la legittimazione del possesso in capo ad un soggetto piuttosto che ad un altro.

Si contesta cioè la legittimità dell'esercizio dei poteri valutativo-discrezionali spettanti all'amministrazione comunale nella scelta (sia pure attraverso un procedimento ricognitivo) del concessionario di origine del diritto di sepoltura privata, a fronte del quale il privato vanta una posizione soggettiva caratterizzata da una intrinseca "cedevolezza", conseguente alla natura demaniale del bene su cui si pretende di esercitare il diritto (Cons. St. 26/9/2014, n. 4841; Cons. St., sez. V, 14/6/2000, n. 3313).

La reviviscenza di un istituto ... mai davvero abrogato?

Soffermiamoci ora su questioni che potrebbero così porsi in risalto.

Dal dictum della Cassazione si evince come nella sostanza ibrida (un magma indistinto ed insolubile tra diritto pubblico e privato) da cui trae la propria essenza lo *jus sepulchri*, come un diritto ancipite e poliedrico, forse, prevalga inesorabilmente la parte "pubblica".

La suprema Corte, allora, ribadisce come il rapporto concessorio sia sempre asimmetrico, in virtù dei rapporti di forza tra il Comune – soggetto concedente – ed il privato cittadino.

La causa dibattuta dai giudici della legittimità si limita al riconoscimento della titolarità di un rapporto concessorio sussistente da tempo immemorabile, non si estende al diritto personalissimo dello *jus sepulchri* o dello *jus inferendi mortuum in sepulchrum* che essendo diritti della personalità dovrebbero ricevere una tutela con riserva di Legge, se non addirittura implicitamente costituzionale.

La stessa Cassazione (e qui siamo al paradosso), in altre situazioni ravvisa nello *jus sepulchri* il cui momento genetico sorge dalla concessione atto-contratto, il promanarsi di diritti di natura reale, personale e patrimoniale, ricadenti solitamente dalla giurisdizione civile.

Implicitamente la pronuncia, oggetto del nostro disquisire, ammette una componente inoppugnabil-



mente patrimoniale sui sepolcri (diritto sul sepolcro in sé?), però vincolata al fine sepolcrale ed alla c.d. riserva di cui all'art.93 comma 1 D.P.R. 285/1990. Il diritto sul sepolcro in sé allora dovrebbe esser, invece, materia di diritto civile.

Con orientamento omogeneo e costante, in diverse pronunce, il Giudice della nomofilachia ravvisa, infatti, nello *jus sepulchri* connotazioni di un diritto sui generis di natura, appunto, personalissima, ma reale e patrimoniale insieme.

Difatti, se non c'è la componente materiale (il sepolcro = detto empiricamente: l'edificio ove tumulare i feretri cioè i contenitori di cadaveri umani) lo *jus sepulchri* non esiste.

In effetti, prima occorre una tomba, poi un concessionario che eserciti su di essa lo *jus sepulchri* e, infine opererà la riserva dell'art. 93 comma 1 l periodo D.P.R. 285/1990.

Sia diritto di superficie o solo diritto d'uso in campo cimiteriale (*usus sepulchri*), qualche funambolo del diritto funerario discetta addirittura di aspetti propri dell'enfiteusi il rapporto concessorio da cui originano gli *jura sepulchri*, deve per forza avere un oggetto (es. il loculo) di cruda e fredda concretezza (es. il vano feretro dove la bara sarà deposta e murata). Lo *jus sepulchri* poi, concreta possesso (uso continuo del loculo per gli anni di concessione pattuiti e convenuti) ed in sua difesa si possono esperire le azioni di manutenzione e negazione previste appunto dal Cod. Civile.

Si pensi alla fattispecie della turbativa di sepolcro, ad esempio, o alla tumulazione in violazione della "riserva" ex art. 93, co. 1 l Per. D.P.R. 285/1990, e, quindi, illegittima perché priva di quel titolo di legittimazione all'*usus sepulchri* giusta l'art. 102 D.P.R. 285/1990 che il Comune dovrebbe preventivamente vagliare, con cura, magari prima di autorizzare ...

Dunque, sui manuali di diritto privato ci hanno insegnato come i diritti sulla res siano un *numerus clausus* ... vero se aggiungiamo simbolicamente ad essi il metafisico *jus sepulchri*.

In realtà c'è una componente civilistica molto forte, almeno a nostro sommo avviso.

Il diritto della persona compete al giudice ordinario, quello sui beni (in questo caso il "bene" sepolcro) pure. Una seconda glossa riguarda il diritto sul sepolcro in sé, ossia "la nuda proprietà sul fabbricato scatolare adibito ad accogliere i feretri, con annesso obblighi di manutenzione ex art. 63 D.P.R. 285/1990".

L'applicazione dell'immemorabile sana la carenza del formale titolo concessorio, attraverso la *presumptio juris tantum*, basata sulla prova della *vetustas*, nulla si dice sulla durata della concessione così reintegrata (meglio dire "riconosciuta"); meglio procedere, allora, a rime parallele incrociando le diverse fonti (Reg. comunali di polizia mortuaria vigenti all'epoca in cui presumibilmente si perfezionò il rapporto concessorio, disciplina nazionale di quel particolare periodo).

Dallo sviluppo logico-argomentativo degli Ermellini, sembra si possano cogliere almeno questi aspetti minimi di diritto:

L'immemoriale è istituto ancora "vivo" ed attivo nel nostro ordinamento: basterebbe, quindi, recepirlo nel regolamento comunale polizia mortuaria, per renderlo un rimedio fattivamente esperibile in via amministrativa, scavalcando, così, nelle continue liti che si scatenano sui diritti di sepolcro, la lungaggine del processo civile.

Non sarebbe una cattiva soluzione per gli operatori del diritto funerario.

Ricordiamo alcuni estratti di precedenti considerazioni (Sereni Scolaro in ISF 2/2002 e Nuova Antigone 2001):

"A rigore, l'istituto dell'immemoriale avrebbe senso solo in sede di accertamento giudiziale di un diritto. Nella prassi alcuni regolamenti comunali di polizia mortuaria rendono applicabile tale istituto mediante la realizzazione di un percorso amministrativo; circostanza questa che richiede qualche ulteriore considerazione.

Posto che, in linea generale, l'istituto si attiva indipendentemente da un suo recepimento in norme regolamentari, si può ritenere che il regolamento comunale di polizia mortuaria possa delineare procedimenti di attuazione dell'immemoriale più dettagliati, ovviamente senza modificare gli elementi sostanziali in considerazione della particolarità di tale istituto e del suo ruolo in termini di prova di un diritto già sussistente.

Più difficoltoso invece è poter ritenere ammissibile che il regolamento comunale contenga previsioni che trasformino gli strumenti di prova dell'immemoriale in un procedimento amministrativo di accertamento del diritto vantato.

Le perplessità sorgono per il fatto che, così facendo, l'attività amministrativa sconfinerebbe in quella giurisdizionale".)



Tuttavia, dalla sentenza, sebbene non sia oggetto di giudizio, appare un ruolo diverso del regolamento comunale, come sin qui sottolineato.

Su tale provvedimento accertativo a questo punto proprio ed unico della polizia mortuaria comunale e non del giudice ordinario, (la cui titolarità sarebbe quindi eccettuata) la sola giurisdizione sarebbe il T.A.R. ed il Consiglio di Stato poi, in caso di ulteriore impugnativa ... di conseguenza.

Tanti rimangono gli interrogativi sul reale ricorso all'immemorabile ad esempio sulle competenze "burocratiche", interne all'ente pubblico locale, (forma, natura dell'atto ricognitivo, procedimento interno alla P.A., soggetto titolato ad adottare il provvedimento, comunque, ad elevato tasso di discrezionalità ...).

Interessante un ultimo appunto di conclusione: si verte in materia attratta nella giurisdizione del giudice amministrativo, a nulla rilevando la "natura vincolata o discrezionale del potere spettante alla pubblica amministrazione, giacché – pur a voler prescindere dal fatto che l'accertamento dell'immemorabile implichi una valutazione di elementi di fatto con margini di apprezzamento non sempre ristretti -, per un verso, si è in materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la conseguente irrilevanza di ogni distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, e, per altro verso, si è al cospetto dell'estrinsecazione di un potere autoritativo (la concessione del diritto di sepolcro) rispetto al quale il privato può vantare solo una posizione di interesse legittimo (v. Cons. Stato 28/10/2015, n.4943; Consiglio di Stato 11/12/2014, n. 6108)", come ampiamente dimostrato sopra.

Aspetti endoprocedimentali

I riferimenti che, in alcuni schemi di regolamenti comunali di polizia mortuaria, conducono a richiamare l'istituto dell'immemorabile (detto altrimenti: "immemorabile") in relazione a termini temporali (spesso per rapporti concessori che possano essersi originati prima del 1942) non sono del tutto casuali o accidentali, in quanto tale fattore cronologico è in relazione al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, anche se la sua entrata in vigore sia successiva, rispetto a quella del 28 ottobre 1941, quando, appunto, entrò in vigore il Libro III del Cod. Civile, con cui è stata statuita e sancita dal Legislatore, in termini di norma positiva e del tutto intenzionale, la natura demaniale dei cimiteri (con quanto ne consegua) per altro

già in precedenza affermata dalla prevalente giurisprudenza e dalla dottrina maggioritaria.

In vigenza del vecchio Cod. Civile del 1865 qualche difformità interpretativa si sarebbe potuta, comunque riscontrare, tant'è che il dibattito tra gli studiosi del diritto funerario fu molto intenso tra la fine del XIX Secolo ed i primi anni del Novecento, ma anche in conseguenza delle modifiche alle disposizioni sul registro e sulla tenuta dei pubblici registri immobiliari (1938-1939) con cui era stato ribadito, se necessario, che le concessioni cimiteriali comportavano, in tutti i casi, la sussistenza di un titolo di concessione pubblica amministrativa soggetto a registrazione (oggi, ai sensi del Testo Unico n. 131/1986, Art. 5 comma 2 parte I tariffa ed Art. 45) solo se l'importo supera la cifra pari a 6.455,71 Euro) ed a determinati requisiti di forma *ad substantiam* (atto pubblico ai termini dell'art. 2699 Cod. Civile), a pena di nullità.

Pertanto, lo spartiacque dell'anno 1942 si radica in questo contesto, con qualche margine, considerando che le citate modifiche possano avere richiesto qualche ulteriore tempo per esser compiutamente metabolizzate dalla Pubblica Amministrazione ed entrare a pieno regime, ma questa sorta di interregno è da considerare superato con sicurezza dopo tale data.

Ragion per cui si esprime qualche perplessità sulla corretta possibilità di un'applicazione di simili normative a periodi posteriori, pur senza accantonarla in toto e definitivamente.

Si tratta di un problema di particolare delicatezza che, in quanto tale, andrebbe attentamente ponderato, con estrema prudenza.

L'istituto dell'immemorabile, un tempo contemplato nello *jus positum*, da talune legislazioni Pre-Unitarie, come strumento di prova di diritti parimenti esercitati, ma senza titolo, è stato del tutto espunto dall'ordinamento giuridico italiano, nell'ambito del diritto privato, con la L. 20 marzo 1865, n. 2248 Allegato A, mentre è stato reputato, a certe condizioni, possibilmente persistente in alcune sfere del diritto pubblico (l'esempio "classico" che viene generalmente citato, a tal proposito, è quello dell'uso del cognome, nome di famiglia ed a questa fattispecie potremmo, probabilmente accostare, in via analogica ed estensiva lo *jus nomini sepulchri*, con un'operazione, seppure molto astratta e "temeraria", almeno per i puristi del diritto funerario, utile, però, a risolvere positivamente il quesito proposto).



Si mediti a tal proposito su questa giurisprudenza, anche se, invero, un po' datata, vista anche la rarefazione dell'immemoriale, nella recente storia del diritto italiano:

Distinto dall'usucapione è l'istituto dell'immemorabile, il quale, previsto dal codice previgente, non esplica nei tempi attuali se non una limitata efficacia nell'ambito dei rapporti di diritto pubblico, valendo a costituire una presunzione di legittimità dell'attuale possesso da parte di un soggetto (Cass. Civ. Sez. I, 4051/83).

L'istituto dell'«immemorabile», e cioè il possesso che dura da tanto tempo (*vetustas*) da essersi smarrito il ricordo del suo nascere (presunzione di esistenza di un titolo corrispondente al diritto) è inapplicabile in materia di usi civici, sui quali non possono costituirsi proprietà private senza un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporre. Cass., sez. II, 25-05-1992, n. 6231, in Giust. civ., 1993, I, 116, in Rep. Fo. It., 1993, «usi civici» n. 42.

Data la sua intrinseca peculiarità (forse anche anacronistica?) l'immemorabile, si rappresenta come una risposta del tutto straordinaria ed *extra ordinem*, esso, ad ogni modo, si estrinseca in un procedimento cui, generalmente, si potrebbe ricorrere solo in termini di prova in sede di attestazione giudiziale della sussistenza di diritti esercitati senza titolo nominale, poiché l'azione amministrativa del Comune non può mai sconfinare nell'attività giurisdizionale propria, secondo Costituzione, della Magistratura, questa regola, anche se non più del tutto codificata, se non in via negativa, merita alcune ulteriori riflessioni, attinte dalla più autorevole dottrina:

Sereno Scolaro, infatti, (La Nuova Antigone, anno 2001) è di questo parere: l'effettivo rimando all'istituto dell'immemorabile da parte di alcuni Regolamenti comunali di polizia mortuaria avrebbe solo compito di «notazione di memoria» e opererebbe una scelta dirimente tra le due prevalenti teorie che lo riguardano, l'una come prescrizione acquisitiva e l'altra come presunzione «*juris tantum*».

Il sullodato autore, propende decisamente per quest'ultima tesi; tale opzione di metodo sarebbe, allora dettata non solo da una valutazione di merito (l'istituto prende atto dell'esercizio fatto di un diritto, pur in assenza di titolo), ma anche perché in questo modo se ne agevolerebbe la reale e fattiva applicazione.

In linea generale, l'istituto (o i suoi riflessi postumi e reliquati?) si attiva indipendentemente da un suo recepimento in norme regolamentari e la funzione proposta è, per questo, «neutra» ed asettica.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe, peraltro, delineare e tipizzare procedimenti di concreta implementazione dell'immemorabile più dettagliati, fermi restandone tuttavia gli elementi sostanziali.

La caratteristica fondamentale dell'istituto consiste nell'esercizio di un diritto che si presume *secundum legem* in quanto fondato sulla *vetustas*, senza che, però, ne sussista un relativo titolo agli atti.

In altri termini, si presuppone un titolo di possesso del diritto, e che la situazione di fatto ne sia la logica conseguenza.

Il fulcro del contendere, a questo punto, si sposta sulla prova di legittimità del diritto in parola.

Poiché la struttura medesima dell'immemorabile s'incardina sul postulato della *vetustas*, quasi si trattasse di quella «grundnorm», tanto cara al giurista Kelsen, cioè sul decorso di un lungo lasso di tempo non determinato, nel corso del quale il possesso del diritto sia stato *nec vi, nec clam, nec precario*, ovvero costante ed incontrovertibile, analogamente all'usucapione (e di qui nascerebbero le opinioni favorevoli alla prescrizione acquisitiva), viene ammesso ogni mezzo di prova, ivi compreso quello testimoniale (che il nostro sistema giuridico considera sempre quale residuale).

Ma, proprio per la sua caratteristica, la prova testimoniale richiede alcune connotazioni che discendono dalla costituzione stessa dell'istituto.

Dovendosi provare la *vetustas*, la conoscenza asserita dai testimoni richiede una particolare «qualificazione» rafforzata, sviluppata da prammatica, dottrina e giurisprudenza: essi, allora, debbono almeno aver compiuto 50 anni di età.

In tale sede (solo giudiziale), la prova, sempre ricordando l'art. 483 Cod. Penale, potrebbe essere fornita mediante atto notorio, (quello vero, da non confondere con la semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000, ma già qui si potrebbe evidenziare una prima, stridente contraddizione con l'art. 30 comma 2 L. 241/1990 se la procedura in esame fosse interna agli uffici comunali, con dimostrazione del diritto in via amministrativa, siccome la prefata norma vieta alle pubbliche amministrazioni, ma ovviamente non ai Tribunali, di domandare l'atto di notorietà, in luogo di quello sostitutivo) resa dal dichiarante e da quattro testimoni, estranei rispetto al dichiarante stesso, i quali, oltre ad aver contezza diretta del godimento di fatto dello *Jus sepulchri*, dovrebbero presentare, appunto, anche la caratteristica di essere ultracinquantenni e, con l'ulteriore precisa



cognizione, che della stessa situazione giuridica fossero a incontestabile conoscenza anche i loro più prossimi ascendenti (i genitori).

Questa linea di continuità è richiesta per l'esigenza che la memoria con cui si suffraga la carenza del titolo sia tale da indurre ad una positiva constatazione circa l'affermarsi della *vetustas*.

In tema al numero dei testimoni, si esprime l'avviso che questi potrebbero, ormai, essere ridotti a due unità, per effetto dell'art. 30, comma 1 L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., mentre non sono proprio superabili le altre qualità personali richieste per i testi. Inoltre, trattandosi di dover dare riscontro probatorio di un rapporto che ha caratteristica ancipite, e, dunque, in parte, anche negoziale o comunque para-contrattuale, perché si colloca sul sottile crinale (qualcuno parla di un "mix" inscindibile, quasi fosse una sorta di "connubio funerario") tra il diritto privato ed il diritto pubblico (art. 823, comma 2 Cod. Civ.) deve escludersi che a prova sia data nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, esulandone essa dall'oggetto, mentre è decisamente necessario il normale atto di notorietà, la cui spettanza nell'accogliere il giuramento è individuabile o nel notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, n. 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89 e succ. modif., oppure, probabilmente anche, nel pretore (oggi, giudice unico, monocratico, dopo il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51) o nel cancelliere da questi delegato (art. 8 L. 23 marzo 1956, n. 182).

Dopo questo lungo, necessario preambolo, funzionale all'inquadramento dogmatico generale di questa insolita (arcaica?) figura giuridica, valida a prescindere da una regolamentazione o meno (anche nel senso che, laddove questa fosse adottata in ogni caso prevarrebbe l'accertamento giudiziale), va affrontata la sciarada se il regolamento comunale possa disegnare capillari procedimenti di traduzione dell'istituto dell'immemorabile in un reale e praticabile percorso amministrativo.

Pur ribadendo l'affermazione apodittica secondo cui un eventuale giudicato, pure se in senso discordante o, peggio, contrario, s'imporrebbe sempre e comunque, anche su di un parallelo iter amministrativo, è da ritenere che il regolamento comunale possa definire procedure amministrative di attuazione, ma non modificare gli elementi di sostanza dell'istituto, in considerazione della particolarità dello stesso e del suo ruolo in termini di "prova" di un diritto già

sussistente, piuttosto che di fonte, in qualche modo, costitutiva di un diritto del tutto nuovo.

Quest'ultima fattispecie appare del tutto estranea all'istituto stesso, ben diversamente dall'usucapione nella quale il decorso del tempo produce, in concorrenza con le altre condizioni necessarie, il sorgere di un diritto ex novo (a titolo originario), e quindi laddove il termine costituisce elemento (anzi, co-elemento) di acquisto del diritto.

Nell'immemoriale questa acquisizione non agisce, anzi ad esso è del tutto estranea, e solo il tempo assume rilievo come elemento probante – presuntivamente – la sussistenza del diritto, quasi in funzione succedanea e vicariante rispetto alla deficienza del titolo primitivo.

Se è consentita un'esemplificazione, o un parallelismo, in altro campo operativo, si pensi, allora, alla casistica regolata dall'art. 452 Cod. Civile (e dall'art. 132 Cod. Civile.), nonché alla connessa procedura normata dal Titolo XI D.P.R. n.396/2000, le quali, poi, in ultima istanza, attendono, entrambe, alla reintegrazione dei titoli di stato che risultino andati distrutti o perduti.

L'immemoriale è l'istituto che svolge la funzione di surrogazione e ripristino di un titolo che materialmente non c'è nel momento attuale in cui, solitamente, il giudice dichiara l'accertamento della sussistenza del diritto, ma che si presume esservi stato, o comunque ristabilisce un diritto finalmente comprovato da un titolo idoneo per tabulas, conferendogli nuovamente "piena cittadinanza" nel mondo del diritto, in una prospettiva di certezza ordinamentale.

Per altro, non sono stati mancati orientamenti più aperturisti per un impiego, seppur eccezionale, dell'istituto dell'immemoriale al di fuori degli usuali strumenti di prova in giudizio, ipotizzando la facoltà di un suo uso in un semplice procedimento amministrativo, governato a questo punto dalla L. 241/1990, che diventerebbe così alternativo, ma non sostitutivo, al normale appuramento giurisdizionale dell'esistenza del diritto esercitato senza titolo, contando, *ratione materiae*, sulla potestà regolamentare dei comuni, oggi non più derivante unicamente da norma di rango primario (art. 13 D.Lgs. 267/2000), quanto dalla Costituzione (art. 117, comma 6 III Periodo Cost., così come novellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n. 3/2001 purché "*in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni ... attribuite*").



Approfondimenti

La sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico e le comunità straniere

di Sereno Scolaro

Il riferimento è all'art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Tale disposizione affronta due situazioni, al comma 1 considerando la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico e, al comma 2, le comunità straniere.

Soccorre la necessità, se si vuole l'opportunità, di rammentare che si tratta di due situazioni non sovrapponibili, anche se la professione di culto diverso da quello cattolico possa indurre, ad un osservatore superficiale, una certa quale "sovrapponibilità", che non ha alcuna ragione di sussistere, dato che in Italia (comunità nazionale) sono sempre stati presenti comunità di persone professanti culti diversi da quello cattolico, il quale, per quanto fortemente maggioritario, non è mai stato "unico" e ciò anche quando il culto cattolico ha assunto, col Concordato del 1929, la qualificazione di "religione di Stato" (Cfr.: art. 1 del Trattato, approvato e reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810), di seguito venuta meno con le modifiche al Concordato del 18 febbraio 1984 (Cfr.: L. 25 marzo 1985, n. 121).

Infatti, vi è una presenza storica di comunità professanti un "altro culto", dalle comunità ebraiche, alle c.d. chiese riformate, fino alla presenza di culti anche di più recente conio.

In questa sede, poniamo l'attenzione su tre "situazioni" che hanno una specifica regolazione, specifica anche rispetto all'art. 100 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., senza contraddirlo.

In altre parole, prevedendo disposizioni "specializzate", "particolari" nell'ambito delle modalità, e procedure, di sua attuazione.

Queste specializzazioni hanno trovato origine dall'art. 8 Cost. (nel corso dei lavori preparatori all'approvazione della Costituzione alcuni costituenti avevano proposto di prendere in considerazione prima

questo testo e, di seguito, quello che, successivamente, è divenuto l'art. 7, considerandolo "generale" e "specializzato" quello dell'art. 7, anche se alla fine è prevalso l'orientamento che oggi risulta nel testo costituzionale), che recita:

"[I] Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

[II] Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

[III] I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze."

Questa previsione costituzionale porterebbe a sostenere che il parlare di "culto diverso da quello cattolico" non sia, più, adeguato, anche se tale formulazione risale ad epoca risalente e, precisamente, alla L. 24 giugno 1929, n. 1159 "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi", legge che, per inciso, è stata emanata in connessione e conseguenza (una sorta di norma di "chiusura" e "completamento" rispetto alla situazione così sorta) all'intervenuto Concordato del 1929.

Attraverso lo strumento delle "Intese" di cui all'art. 8, comma 3 Cost., si sono avviati i percorsi che hanno portato a regolazioni ad hoc, per taluni culti: incidentalmente, si potrebbe ricordare come la prima, in ordine temporale, di queste Intese sia datata 21 febbraio 1984, cioè 3 giorni dopo la sottoscrizione dell'Accordo di modifica del Concordato, aspetto non secondario anche se, comprensibilmente, la "contrattazione" è stata precedente, ma, forse, temporalmente, più o meno, "parallela" a quella che ha portato alla sottoscrizione dell'Accordo sopra richiamato.



Alcune di queste Intese hanno preso in considerazione anche la questione dei cimiteri e, al loro interno, dei luoghi di sepoltura per le persone professanti i rispettivi culti, dando così origine ai tre casi particolari.

Per quanto, abbastanza spesso, le Intese presentino impostazioni simili, a volte anche sovrapponibili, per quanto riguarda la materia dei cimiteri e delle sepolture, vi sono differenziazioni.

Di seguito, faremo richiamo a questi tre casi secondo l'ordine cronologico delle Intese specifiche.

Caso 1:

La prima situazione da considerare è quella data dall'art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 *"Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane"*, che prevede:

"1. I piani regolatori cimiteriali prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio reparti speciali per la sepoltura di defunti ebrei.

2. Alla Comunità che faccia domanda di aver un reparto proprio è data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.

3. Le sepolture nei cimiteri delle Comunità e nei reparti ebraici dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità della legge e della tradizione ebraiche.

4. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico degli interessati o, in mancanza, della Comunità o dell'Unione, le concessioni di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, sono rinnovate alla scadenza di ogni novantanove anni.

5. L'inumazione nei reparti di cui al comma 2 ha luogo secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente.

6. Nei cimiteri ebraici è assicurata l'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche."

Si noterà come si valorizzi il ruolo del piano regolatore cimiteriale, per altro (è aspetto importante) quando vi sia richiesta della locale comunità ebraica, richiesta che fa sorgere un certo obbligo di conforme adeguamento del piano regolatore cimiteriale, adeguamento cui consegue la concessione di un'area cimiteriale.

La previsione sembra non considerare l'eventualità che non vi siano disponibilità di aree, ipotesi nella quale il comune dovrebbe, a rigore, ridurre eventuali aree aventi precedente destinazione ad altre finalità, in particolare quelle destinate alle concessioni considerate dal Capo XVIII D.P.R. 10 settembre

1990, n. 285 e s.m., fermo restando che in alcun caso può ridursi il dimensionamento delle aree cimiteriali considerato dall'art. 58 stesso D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., il cui spazio non è, mai, riducibile, costituendo il fabbisogno cimiteriale, non senza considerare come queste concessioni di aree ne siano espressamente escluse dal disposto del successivo art. 59.

Altro aspetto – anche questo importante – è quello per cui le sepolture nei cimiteri delle Comunità ebraiche siano perpetue, osservando che l'Intesa de quo è ben successiva all'entrata in vigore (10 febbraio 1976) del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, con cui è stato posto fine alle precedenti ipotesi di ammissibilità di concessioni in perpetuo (impostazione riconfermata col D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.). L'Intesa ha trovato una modalità per "risolvere" il contrasto tra perpetuità delle sepolture e temporaneità, entro un termine massimo, delle concessioni cimiteriali prevedendo che queste ultime siano oggetto di rinnovo 99ennale: in linea generale, l'istituto del rinnovo delle concessioni cimiteriali costituisce di norma una facoltà cui il comune può accedere o meno (anche se talora il Regolamento comunale lo preveda quasi come uno standard, ma, in questo caso, si è in presenza di una "scelta" pertinente all'esercizio della potestà regolamentare propri dei comuni).

In questo caso, questo principio viene derogato, ponendo un vero e proprio obbligo in capo al comune di rinnovare la concessione cimiteriale alla Comunità ebraica (si badi: alla Comunità ebraica non agli aventi titolo a disporre delle spoglie mortali delle persone defunte e ivi sepolte), obbligo di rinnovo che è e rimane a titolo oneroso, onerosità che grava a carico degli interessati (cosa che sembra non coerente con la distinzione appena evidenziata), ma che precede anche un'ulteriore cautela.

Infatti, in presenza di concessioni, a tempo determinato nel massimo di 99 anni, oltretutto oggetto di eventuale rinnovo decorsi i 99 anni, ben potrebbe esservi una situazione nella quale gli "interessati" manchino, per i più diversi motivi, caso nel quale gli oneri loro sono assolti dalla Comunità ebraica, oppure dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane, con un meccanismo che ricorda quello che, in altri ambiti, si chiama "assicurazione e riassicurazione", in modo da assicurare la permanenza delle sepolture in perpetuo.



Caso 2:

La seconda situazione da considerare è quella data dall'art. 25 L. 30 luglio 2012, n. 127 *“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”*, che prevede:

“Art. 25 (Cimiteri)

1. I piani regolatori cimiteriali devono prevedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti, costituiti mediante concessione di un'area adeguata del cimitero in conformità delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei cimiteri comunali sono perpetue in conformità con i riti e la tradizione della Chiesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa, le concessioni di cui all'articolo 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni 99 anni.

4. L'inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un regolamento emanato dalla stessa, in conformità con la normativa italiana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa è assicurata l'osservanza dei riti e delle cerimonie della Chiesa.”

In questa previsione si possono cogliere “assonanze” abbastanza strette con quelle viste a riguardo all'art. 16 L. 8 marzo 1989, n. 101 *“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane”*, cioè al Caso 1, per cui consideriamo solo quando risulti differente.

In questo caso, gli oneri sepolcrali non considerano gli “interessati”, ma piuttosto la Chiesa, nella fattispecie la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (alcuni parlano di “mormoni”, in quanto il “libro” fondamentale è il “Libro di Mormon”).

Stanti queste “assonanze”, si può trarre la conclusione che sia nel Caso 1, che nel Caso 2, si abbiano alcune conseguenze:

- (a) obbligo di adeguamento del piano regolatore cimiteriale;
- (b) se vi sia richiesta;
- (c) concessione di adeguata area;
- (d) a titolo oneroso;
- (e) perpetuità delle sepolture;
- (f) obbligo di rinnovo 99ennale;
- (g) differenti soggetti su cui gravano gli oneri.

Si tratta dei soli due casi in cui il rinnovo costituisce previsione obbligatoria.

Caso 3:

La terza situazione da considerare è quella data dall'art. 13 L. 29 dicembre 2021, n. 240 *“Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”*, il quale prevede:

“1. Ove possibile, sono previste nei cimiteri pubblici aree riservate ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra, ai sensi della vigente normativa.”

Questa brevissima previsione si discosta pressoché totalmente rispetto a quelle considerate nel Caso 1 come nel Caso 2, sia per il fatto di non fare ricorso ad alcuna regolazione speciale, magari in tutto o parte derogatoria da quella generale, sia anche per il fatto di “proporre” la previsione di aree riservate ove possibile, quasi un auspicio, ma senza alcuna altra connotazione.

In precedenza, rispetto ai 2 “casi” precedentemente considerati non si è fatto cenno alle parti finali, in cui si prevede che l'inumazione avvenga, nel Caso 1, secondo il regolamento emanato dalla Comunità competente e, nel caso 2, secondo un regolamento emanato dalla Chiesa stessa (qui, con l'aggiunta della conformità con la normativa italiana in materia), nonché la questione dell'osservanza delle prescrizioni rituali ebraiche (Caso 1) oppure dei riti e delle cerimonie della Chiesa (Caso 2).

Nel Caso 3 nulla di questo è presente. Ma quest'ultima Intesa porta a ricordare come in più città siano presenti “Cimiteri degli Inglesi”, sorti laddove erano presenti comunità di cittadini del Regno Unito, che possono richiamare il concetto considerato dall'art. 100, comma 2 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., anche laddove poi abbiano, magari nel tempo, subito una trasformazione in cimiteri destinati ad accogliere defunti di culto delle c.d. chiese riformate (non manca il caso di un cimitero così denominato, ma che in realtà è cimitero particolare (art. 104, comma 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.) nella titolarità della locale Chiesa evangelica riformata svizzera) o, via via, anche defunti semplicemente non cattolici o non professanti (estendendo l'accoglimento finanche ai non più professanti) il culto cattolico.



Approfondimenti

Emilia-Romagna: prima legge in Italia sulla valorizzazione dei cimiteri storici e monumentali

di Daniele Fogli

L'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ha approvato il 5 dicembre 2022 il progetto di legge di iniziativa di giunta che riconosce i cimiteri monumentali come patrimonio culturale.

In sintesi, la legge interviene sulle realizzazioni multimediali e i percorsi turistici connessi coi cimiteri, fino ai finanziamenti per progetti di restauro e conservazione, catalogazione, mostre e programmi.

Da semplici lapidi a cappelle grandiose, fino ad arrivare a capolavori assoluti.

Un elenco davvero lungo quello dei siti cimiteriali culturalmente "significativi" – circa ottanta – dell'Emilia-Romagna, che da oggi può contare su uno strumento in più.

La legge emiliana romagnola, di iniziativa della Giunta Regionale, riguarda il "Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici".

Secondo l'assessore regionale alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori – attraverso questa legge, prima in Italia nel suo genere – la Regione si propone di riconoscere i cimiteri significativi quali elementi del patrimonio culturale regionale da salvaguardare e valorizzare, come strumento di coesione e crescita culturale delle comunità e di tutti i visitatori.

La legge intende sostenere un percorso condiviso, attraverso cui una serie di attori del territorio, pubblici e privati, si possano attivare per ampliare la fruizione di questa parte del patrimonio culturale regionale che va oltre la memoria, inserendolo, al tempo stesso, in un orizzonte di respiro europeo.

In base alla nuova legge, l'appartenenza alla rete dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" consentirà alle strutture visibilità nazionale e internazionale, attraverso le realizzazioni multimediali curate dal settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna (pubblicazioni e sito web sui cimiteri significativi), nonché tutti i materiali di comunicazione distribuiti dalla Regione stessa.

Non solo, tali materiali verranno anche inseriti in un apposito percorso culturale-turistico, caratterizzato da segnaletica e logo.

Soprattutto, i cimiteri "significativi" dell'Emilia-Romagna potranno avere accesso a finanziamenti regionali per progetti di restauro e conservazione delle strutture architettoniche, decorative e monumentali dei siti e per progetti di valorizzazione, che puntano a rafforzare la conoscenza del sito cimiteriale nel suo insieme, nei rapporti con la comunità e nelle emergenze storico-artistiche.

Nello specifico, potranno essere finanziate attività di catalogazione e studio del patrimonio, mostre e programmi culturali, progetti digitali e multimediali, d'inclusione interculturale, progetti residenziali per artisti e ricercatori, d'accoglienza scolastica e di educazione storica e culturale.

Infine, il personale coinvolto nella gestione e valorizzazione dei cimiteri monumentali dell'Emilia-Romagna potrà avere accesso ai percorsi di formazione.



L.R. Emilia-Romagna 15 dicembre 2022, n. 21
“Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna. Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali)”

[Pubblicato sul BURER n. 369 del 15/12/2022]

CAPO I

Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della Regione Emilia-Romagna

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati nell’articolo 2 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005).

Art. 2

Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”

1. Sono definiti “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), e i luoghi di sepoltura di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. Possono chiedere il riconoscimento di cui al comma 1 i luoghi che possiedono i seguenti requisiti minimi obbligatori:

a) presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva;

b) svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo;

c) apertura al pubblico, per i comuni con più di quindicimila abitanti, per almeno centocinquanta giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento; apertura al pubblico, per i comuni con meno di quindicimila abitanti, per almeno settantacinque giorni all’anno, anche non continuativi e su appuntamento;

d) gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte.

3. La Giunta regionale disciplina, sentite le soprintendenze territoriali, con apposita deliberazione, il procedimento, le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione e i criteri di valutazione per ottenere il riconoscimento di “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2.

Art. 3

Cooperazione per la valorizzazione

1. I gestori delle strutture riconosciute “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, e naturalistico sviluppando paesaggi culturali.

2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.

3. La Regione effettua il monitoraggio dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.

Art. 4

Contributi per gli interventi

1. Nell’ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” ai sensi dell’articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in



relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento e sono individuati i contributi concedibili.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

3. I contributi possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:

a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna;

b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna nelle seguenti attività:

1) salvaguardia del patrimonio;

2) fruizione pubblica e comunicazione;

3) catalogazione e studio del patrimonio;

4) interventi di conservazione preventiva e restauro;

5) mostre e programmi culturali;

6) progetti digitali e multimediali;

7) educazione al patrimonio culturale;

8) accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;

9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;

10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;

11) progetti per la creazione di reti tra "cimiteri monumentali e storici" non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete "ASCE – Association of Significant Cemeteries of Europe";

12) progetti che favoriscano il miglioramento dell'accesso e della fruibilità turistica dei cimiteri monumentali e storici.

4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti dei "cimiteri monumentali e storici" nei quali vi sia la titolarità degli enti locali ove sono situati, oppure la compartecipazione degli stessi, laddove la titolarità appartenga ad altri soggetti.

Art. 5

Altre azioni della Regione

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e degli obiettivi individuati nel programma degli interventi di cui all'articolo 4, la Regione Emilia-Romagna realizza una sezione dedicata sul proprio sito regionale, ne cura la manutenzione e redige, aggiornandola, la Guida ai "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna", pubblicandola nella medesima sezione del sito istituzionale per la divulgazione delle informazioni

relative e ne raccomanda la pubblicazione sui portali delle destinazioni turistiche e di APT Servizi s.r.l. e nei siti istituzionali dei Comuni. Tale sezione contiene itinerari e paesaggi culturali, interpretativi, narrativi e turistici e si offre come strumento divulgativo delle attività organizzate dai cimiteri monumentali e storici.

2. La Regione promuove e facilita altresì la collaborazione con il Ministero della Difesa, con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con le rappresentanze diplomatiche italiane e straniere per inserire contestualmente i cimiteri di guerra e i cimiteri militari all'interno della sezione dedicata del sito istituzionale di cui al comma 1.

3. La Regione promuove iniziative e azioni di sensibilizzazione volte alla conservazione, restauro, valorizzazione e fruizione da parte delle persone con disabilità dei cimiteri oggetto della presente legge, anche tramite accordi, in collaborazione con il Ministero della Cultura e altre istituzioni.

4. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, favorisce progetti volti all'adozione di monumenti da parte di privati cittadini, di fondazioni, enti pubblici e privati e di soggetti comunque interessati, mediante la raccolta di segnalazione di opere da restaurare o mantenere, rese visibili online.

Art. 6

Disposizioni di rinvio

1. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 18 del 2000, favorendo un congruo numero di interventi.

Art. 7

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni relativi a:

a) elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 2;

b) interventi per la valorizzazione di cui all'articolo 4;

c) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;

d) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l'attuazione della presente legge.



2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente.

CAPO II
Adeguamenti normativi

Art. 8

**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
n. 18 del 2000**

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 18 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole: "articolazioni miste" sono aggiunte le seguenti: ", "i cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna"";

b) dopo la lettera b bis) è aggiunta la seguente: "b ter) per i luoghi di sepoltura caratterizzati da importanti presenze monumentali, o collegati a rilevanti episodi storici, ubicati nella regione Emilia-Romagna.".

Art. 9

**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale
n. 18 del 2000**

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera r bis) è aggiunta la seguente:

"r ter) riconosce, valorizza, sostiene e promuove i "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".".

Art. 10

**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
n. 18 del 2000**

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:

"i-quater) attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".".

Art. 11

**Modifiche all'articolo 7 della legge regionale
n. 18 del 2000**

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole: "nonché di "Case e degli studi delle persone illustri dell'Emilia"" sono inserite le seguenti: "e dei "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna"".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000 dopo le parole "comprese le "Case delle persone illustri dell'Emilia-Romagna di cui al comma 1""", sono inserite le seguenti: "e i cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna".

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

 **argema**

KIT PER LOCULI AERATI

- Riduce i tempi di mineralizzazione
- Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Riduce la durata delle concessioni cimiteriali



Thanos Fungel
polvere assorbente
a base enzimatica
per il trattamento
dei liquami organici



Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento
dei gas



Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami

www.argema.net



Cultura

E se fosse che fossero ... ?

di Elisa Boni

Ci sono luoghi che trovi per caso senza averne mai sentito parlare e che, per la loro unicità, ti trasportano lontano nel tempo e nello spazio.

Ogni volta che cerco un indirizzo in internet su una mappa virtuale, mi chiedo sempre come sarebbe vederlo "dal vero": mi piace immaginare di immergermi nella quotidianità del quartiere: camminare in quella strada, come se mi trovassi realmente a passare là davanti, una sorta di teletrasporto virtuale. Ed è proprio così che ho scoperto il luogo di cui vorrei raccontarvi. Un giorno, cercavo di capire se l'aeroporto di Napoli fosse a est o a ovest nella città poiché talvolta il mio senso di orientamento si confonde. Uso un gadget di questa tecnologica era in cui viviamo e apro la mappa. Mi sposto a destra e a sinistra, percorro per alcuni tratti delle vie attorno e mi imbatto in uno dei posti per cui lo avrei voluto davvero, il teletrasporto. Lì, incastrato tra mille altre storie, trovo un luogo di pianta quadrata, un bordo murario con un cortile interno vuoto. Vuoto all'apparenza.



FOTO 1 - ripresa aerea Google Earth

Corro sui motori di ricerca interrogando la rete su cosa fosse quel luogo. Scopro essere un cimitero, un antico cimitero cittadino. Il cimitero di Santa Maria del popolo, conosciuto anche come Cimitero dei Tredici o Cimitero delle 366 fosse.

Siamo a metà del Settecento quando Carlo di Borbone chiama a Napoli l'architetto Ferdinando Fuga per un progetto di rinnovamento edilizio voluto dalla spinta della rivoluzione illuminista. L'evolversi della mentalità culturale verso la scienza e con l'esempio di altre

grandi città dove il tessuto urbano era già stato messo in discussione con la volontà di ottenere ambienti cittadini dedicati alle diverse attività della vita (biblioteche, università, prigioni, ospedali, cimiteri) portò a progettare soluzioni che potessero portare le città alla magnificenza che nobiltà e borghesia chiedevano a gran voce.

Lo sviluppo della medicina e lo studio della popolazione portarono a denunciare come la pratica iniziata nel Medioevo di seppellire i defunti a ridosso delle chiese portasse alla lunga ad una situazione critica dal punto di vista urbanistico e, soprattutto, dal punto di vista igienico.

E, anticipando di mezzo secolo quello che sarebbe diventata la Legge di Saint Cloud (1804) che imponeva proprio per queste ragioni la creazione di luoghi atti alla sepoltura al di fuori delle mura cittadine, cercarono un terreno su cui realizzare il cimitero per i meno abbienti.

Venne scelta come ubicazione le pendici della collina di Capodichino, un tempo chiamata monte di Leutresco o popolarmente 'o Trex, deformato in Trivice, poi Tredici.



FOTO 2 - Ferdinando Fuga - disegno di "A. Pellegrino"





FOTO 3 - Paolo Giordano, Sezione prospettica

Nel piano urbanistico dell'architetto Fuga emerse quindi il disegno di una struttura con caratteristiche costruttive precise di cui lo scrittore Daniele del Giudice nel suo libro del 1997 "Mania" ci riporta talmente fedelmente che quasi lo immaginiamo mentre si crea.

Con un perimetro su base quadrata di ottanta metri, al centro del quale, su un piccolo basamento si ergeva un lampione in ghisa a tre luci, volle che il cortile fosse lastricato diagonalmente da pietre laviche rettangolari grigie. Al di sotto del piano di calpestio,

FOTO 1 - le lastre di chiusura loculi (foto Napoli Turistica)

erano previste trecentosessanta fosse di ottanta centimetri di lato con pietre tombali di chiusura delle bocche tutte progressivamente numerate con scalpello. Le altre sei fosse, oggi perdute a causa



dell'ampliamento nel 1871, furono posizionate nell'atrio dell'ingresso.

Sotto le bocche delle fosse erano state scavate altrettante camere verticali a pianta quadrata con lato di quattro metri, profonda dodici con una griglia al decimo metro a guisa di filtro.

Queste camere sotterranee erano allineate in diciannove file per diciannove serie. Tenendo conto che la lastra centrale era dedicata al basamento per il lampione erano in tutto trecentosessanta fosse più le sei vicino alla "Casa de li becchini" ecco le trecentosessantasei tombe comuni.

Sì, trecentosessantasei. L'ingegno con cui fu ideato questo sistema di fosse comuni teneva conto del giorno in più degli anni bisestili. Come funzionava dunque?

All'inizio di ogni giorno veniva aperta una fossa dove venivano gettate le salme dei defunti di quel giorno. Letteralmente gettate, sì, finché nel 1875 una baronessa inglese perse la figlia durante un'epidemia di colera e volendo rendere più compassionevole questo tipo di sepoltura, donò un argano (ancora esistente) dotato di una cassa che si apriva sul fondo con cui poter calare la salma in maniera più decorosa. Alla fine della giornata la fossa veniva richiusa con la sua lastra numerata. E così a seguire giorno dopo giorno.

Questo sistema cimiteriale fu attivo per più di un secolo e dopo aver accolto circa settecentomila corpi, nel 1890 chiuse i battenti.

Quanto tempo è passato e quante storie si sono intrecciate in questo luogo! Scoprirne l'esistenza mi ha arricchito e averlo trovato per caso lo ha reso ancora più avvincente.

Una perla del passato che ora, grazie al restauro, è possibile contemplare.

"La curiosità piuttosto che il dubbio è la radice della conoscenza."

Abraham Joshua Heschel



FOTO 5 - argano



scegli il corso che fa per te!

CATALOGO CORSI 2023

► Crematori ecosostenibili

07 MAR 2023 • relatore: Fabrizio Giust

► Trasporti funebri internazionali: norme e procedure

09 MAR 2023 • relatore: Sereno Scolaro

► Operazioni cimiteriali: come operare in maniera corretta e sicura all'interno del cimitero

21 MAR 2023 • relatori: Chiara Masetti / Luca Zaccherini

► L'impianto di cremazione: elementi normativi, tecnica e aspetti operativi

23 MAR 2023 • relatore: Salvatore Mineo

► Imprese funebri: Come comunicare sui canali digitali e acquisire nuovi clienti attraverso web e social media

28 MAR 2023 • relatore: Serena Spitaleri

► PILLOLE DI Regolamento comunale di polizia mortuaria

30 MAR 2023 • relatore: Sereno Scolaro

Emissioni in atmosfera dei crematori italiani: uno sguardo alle normative nazionali ed europee ◀

04 APR 2023 • relatori: Valeria Leotta / Salvatore Mineo

Reg. reg.le Lombardia 14 giugno 2022, n. 4: effetti su operatori pubblici e privati ◀

06 APR 2023 • relatore: Sereno Scolaro

Le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) per i crematori ◀

18 APR 2023 • relatore: Salvatore Mineo

Servizi funerari ed era digitale: le nuove tecnologie e professioni che guardano al futuro ◀

20 APR 2023 • relatori: Chiara Agamennone / Elena Messina

PILLOLE DI Polizia mortuaria ◀

27 APR 2023 • relatori: Sereno Scolaro / Carlo Ballotta

► PILLOLE DI Tanatocosmesi

04 MAG 2023 • relatore: Mauro Ugatti

► Come rapportarsi "con empatia" ai dolenti durante la gestione delle pratiche funebri e cimiteriali

08 MAG 2023 • relatore: Daniela Rossetti

► PILLOLE DI Cremazione

10 MAG 2023 • relatori: Sereno Scolaro / Carlo Ballotta

► Crematori: Strategie digitali per acquisire nuovi clienti e rendere più competitiva la tua offerta

23 MAG 2023 • relatore: Serena Spitaleri

► Ritualità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi

25 MAG 2023 • relatore: Elena Messina

Cimitero 2.0: soluzioni innovative nelle politiche di management ◀

06 GIU 2023 • relatori: Michele Gaeta / Vittorio Zandomeneghi

PILLOLE DI D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ◀

08 GIU 2023 • relatore: Sereno Scolaro

corsi
20
23

modulo iscrizioni e aggiornamenti ► www.funerali.org/corsi



formazione@euroact.net

tel. 0532.191611

fax 0532.1911222

www.funerali.org

MODULO DI ISCRIZIONE

(inviare un modulo distinto per ogni partecipante
entro i 5 giorni precedenti al corso scelto)

da inoltrare via mail a formazione@euroact.net

oppure via fax allo **0532.1911222**

DATI del partecipante:

COGNOME E NOME	UFFICIO
TEL. DIRETTO	E-MAIL

SI RICHIEDE l'iscrizione al Modulo Formativo:

MARZO 2023

- ☐ 07/3/2023 (mar) Crematori ecosostenibili – **Fabrizio Giust**
- ☐ 09/3/2023 (gio) Trasporti funebri internazionali. Norme e procedure – **Sereno Scolaro**
- ☐ 21/3/2023 (gio) Operazioni cimiteriali: come operare in maniera corretta e sicura all'interno del cimitero – **Chiara Masetti/Luca Zaccherini**
- ☐ 23/3/2023 (mar) L'impianto di cremazione: elementi normativi, tecnica e aspetti operativi – **Salvatore Mineo**
- ☐ 28/3/2023 (mar) Imprese funebri: Come comunicare sui canali digitali e acquisire nuovi clienti attraverso web e social media – **Serena Spitalieri**
- ☐ 30/3/2023 (gio) PILLOLE di Regolamento comunale di polizia mortuaria – **Sereno Scolaro**

APRILE 2023

- ☐ 04/4/2023 (mar) Emissioni in atmosfera dei crematori italiani: uno sguardo alle normative nazionali ed europee – **Salvatore Mineo/Valeria Leotta**
- ☐ 06/4/2023 (gio) Reg. reg.le Lombardia 14 giugno 2022, n. 4: effetti su operatori pubblici e privati – **Sereno Scolaro**
- ☐ 18/4/2023 (mar) Le Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) per i crematori – **Salvatore Mineo**
- ☐ 20/4/2023 (gio) Servizi funerari ed era digitale: le nuove tecnologie e professioni che guardano al futuro – **Elena Messina/Chiara Agamenzone**
- ☐ 27/4/2023 (gio) PILLOLE di Polizia mortuaria – **Sereno Scolaro/Carlo Ballotta**

MAGGIO 2023

- ☐ 04/5/2023 (gio) PILLOLE di Tanatocosmesi – **Mauro Ugatti**
- ☐ 08/5/2023 (lun) Come rapportarsi "con empatia" ai dolenti durante la gestione delle pratiche funebri e cimiteriali – **Daniela Rossetti**
- ☐ 10/5/2023 (mar) PILLOLE di Cremazione – **Sereno Scolaro/Carlo Ballotta**
- ☐ 23/5/2023 (mar) Crematori: Strategie digitali per acquisire nuovi clienti e rendere più competitiva la tua offerta – **Serena Spitalieri**
- ☐ 25/5/2023 (gio) Ritualità nelle sepolture di islamici, ebrei ed ortodossi – **Elena Messina**

GIUGNO 2023

- ☐ 06/6/2023 (mar) Cimitero 2.0: soluzioni innovative nelle politiche di management – **Michele Gaeta/Vittorio Zandomeneghi**
- ☐ 08/6/2023 (gio) PILLOLE di D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 – **Sereno Scolaro**

N.B. Date e programmi dei corsi potrebbero essere soggetti a modifiche o variazioni per cause al momento non prevedibili

OPPURE SI CHIEDE l'acquisto al pacchetto di:

☐ 10 Moduli formativi	☐ 30 Moduli formativi
--	--

QUOTA di partecipazione per ogni Modulo formativo (corso online di 3 ore)

[Sconti non cumulabili]	Quota ordinaria	Quota convenzionata ⁽¹⁾
Per 1 solo iscritto:	250,00 euro	225,00 euro
Per 2 a 9 iscritti di stesso Ente/Ditta (sconto 10%):	225,00 euro	200,00 euro
Per pacchetto di 10 Moduli formativi (sconto 20%) ⁽²⁾ :	2.000,00 euro	1.750,00 euro
Per pacchetto di 30 Moduli formativi (sconto 22%) ⁽²⁾ :	5.850,00 euro	5.265,00 euro

▪ Tutti i prezzi si intendono IVA 22% esclusa e sono comprensivi di materiale didattico.
 ▪ Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato di frequenza ai partecipanti.
 ▪ L'avvio di ogni Modulo formativo è subordinato all'iscrizione di un numero minimo di partecipanti (da 12 a 15 a seconda del corso).
 ▪ Ogni Modulo formativo è limitato a 75 partecipanti online (la priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di arrivo del modulo debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto).

⁽¹⁾ Riservata ad Abbonati a www.funerali.org,
o Associati a SEFIT Utilitalia, FIC, Feniof.

⁽²⁾ I Moduli formativi acquistati con pacchetto (da 10 o 30) devono essere fruiti entro il 2022 o, se ricorrano situazioni di emergenza pandemica, entro un anno dalla data di acquisto.

EFFETTUERÒ il pagamento totale di:

€ _____ + Iva 22% (l'Iva è esente per quote fatturate ad Ente pubblico)
 attraverso bonifico intestato ad Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara al seguente IBAN:
 IT09 K050 3413 0100 0000 0004 257 (Pagamento anticipato per soggetti diversi dagli Enti Locali)

DATI per la fatturazione:

RAGIONE SOCIALE _____			
VIA _____	N° _____		
CAP _____	LOCALITÀ _____	PROV. _____	
TEL. _____	FAX _____	E-MAIL _____	
C.F. _____	P.I. _____	CODICE SDI (fattura elettronica) _____	
SE ENTE LOCALE: N. Determina: _____		Cig: _____	Impegno: _____

Data _____

Timbro e Firma _____

DISDETTA O MODIFICA

- Eventuali disdette o sostituzioni dei partecipanti dovranno essere comunicate via mail a: formazione@euroact.net o eaweb@pec.it oppure al fax 0532.1911222. Se la comunicazione della disdetta di cui sopra avviene più di 3 (tre) giorni prima della data del corso, dovrà essere corrisposta ad Euroact Web srl la somma di € 50,00 + Iva 22% (se dovuta) quale rimborso per le spese organizzative già sostenute; se invece avviene negli ultimi 3 (tre) giorni antecedenti al corso, l'importo sale a € 100,00 + Iva 22% (se dovuta). La mancata partecipazione, senza comunicazione, comporta la fatturazione integrale della quota.
- Per ogni corso verrà data conferma dell'effettuazione al più tardi una settimana prima della data di svolgimento prevista.
- Qualora Euroact Web srl modificasse le date del corso ne darà immediata comunicazione ai partecipanti, che entro sette giorni dalla ricezione della stessa potranno richiedere la restituzione integrale della quota di iscrizione (se già versata).

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euroact Web srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.